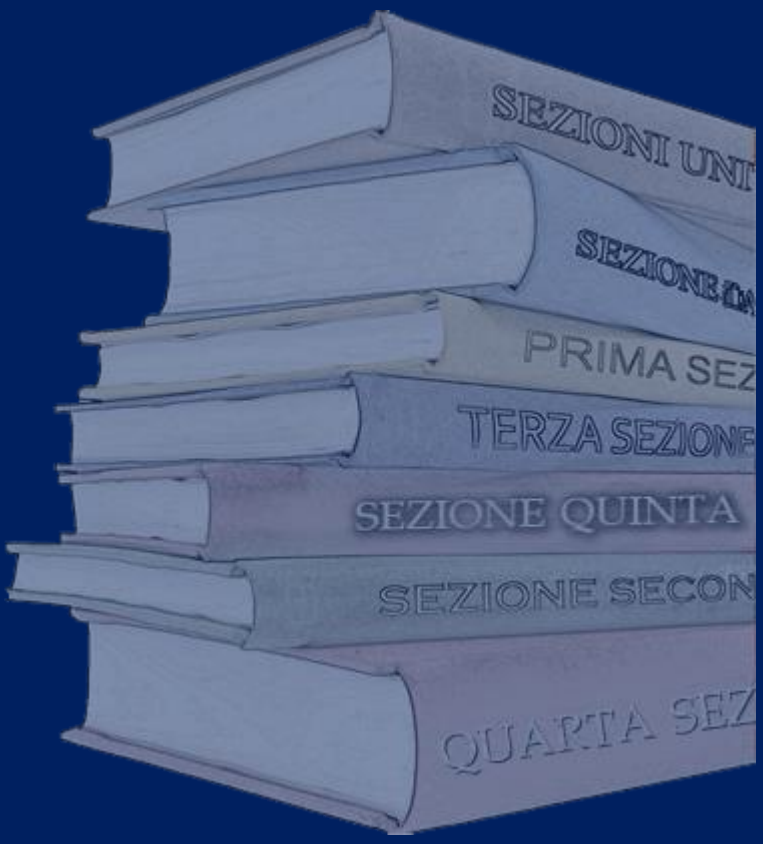
UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



FEBBRAIO 2024

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 15

SEZIONE SECONDA 40

SEZIONE TERZA 81

SEZIONE LAVORO 130

SEZIONE TRIBUTARIA 156

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 178

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 234

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



FEBBRAIO 2024

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3298** *del* **05/02/2024** (Rv. **670142-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Dipendenti del Banco di Sicilia - Trattamento pensionistico - Controversie relative - Riliquidazione della pensione di reversibilità - Cognizione del giudice ordinario - Fondamento.

119011 PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI SICILIA In genere.

Le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 26 del 23 gennaio 1986, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 2

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8970 del 1987 Rv. 456274-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3452** *del* **07/02/2024** (Rv. **670006-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Applicabilità alle domande riconvenzionali - Esclusione - Fondamento.

La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19501 del 2013 Rv. 627582-01, N. 33379 del 2022 Rv. 666342-01, N. 2269 del 2006 Rv. 587231-01, N. 11644 del 2014 Rv. 630935-01, N. 27255 del 2008 Rv. 605382-01, N. 25155 del 2020 Rv. 659412-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3453** *del* **07/02/2024** (Rv. **670007-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2021

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - "Ratio" - Fatto sopravvenuto determinante la giurisdizione del giudice italiano - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la giurisdizione al giudice italiano adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento a due domande connesse, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sull'intero giudizio, non avvedendosi che la rinuncia della domanda rientrante nella giurisdizione del giudice straniero aveva fatto venir meno la forza attrattiva sulla domanda connessa, non oggetto di rinuncia, sulla quale tornava ad espandersi la giurisdizione del giudice italiano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21221 del 2014 Rv. 632392-01, N. 29218 del 2019 Rv. 655898-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3453** *del* **07/02/2024** (Rv. **670007-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2021

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Giudizio di appello - Rinuncia alla domanda successivamente alla precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 11547 del 2019 Rv. 653741-01, N. 33761 del 2019 Rv. 656508-01, N. 8737 del 2014 Rv. 630400-01, N. 19845 del 2019 Rv. 654975-01, N. 4837 del 2019 Rv. 652581-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3735** *del* **09/02/2024** (Rv. **670143-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Uffici di collocamento della gente di mare – Omessa iscrizione negli elenchi del personale disponibile all'imbarco - Risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

103008 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE In genere.

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per l'omessa iscrizione negli elenchi del personale disponibile all'imbarco, secondo la disciplina concernente il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, perché quest'ultima - riservando all'ufficio gestore del collocamento un'attività meramente accertativa, di contenuto vincolato, della sussistenza di determinati requisiti ai fini dell'iscrizione - non consente di configurare alcuna discrezionalità e, tantomeno, lo svolgimento di attività finalizzata in via diretta alla tutela dell'interesse pubblico, con la conseguenza che la posizione del privato ha la consistenza di diritto soggettivo, particolarmente qualificato per attenere a valori primari costituzionalmente garantiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decr. Minist. Marina Mercantile 13/10/1992 num. 584 art. 4 com. 6, Decr. Minist. Marina Mercantile 13/10/1992 num. 584 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14432 del 2017 Rv. 644567-01, N. 2422 del 1976 Rv. 381206-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3657** *del* **09/02/2024** (Rv. **670008-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*

F. *(TAORMINA CARLO) contro* M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2023

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo - Sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Presupposti - Gravità dei fatti ascritti in sede penale - Valutazione complessiva da parte del giudice disciplinare - Limiti - Formulazione di una prognosi sull'esito del procedimento penale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La sospensione cautelare facoltativa, prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, per il caso del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, impone al giudice disciplinare di valutare la gravità dei fatti ascritti in sede penale, tenendo conto del titolo dei delitti e di tutte le circostanze del caso concreto, ai fini del giudizio circa l'esistenza di una lesione del prestigio e della credibilità dell'incolpato tale da non essere compatibile con l'esercizio delle funzioni, restando escluso che detto organo possa altresì formulare una prognosi circa l'esito del procedimento penale, non essendo attributario del potere di negare, nella sostanza, lo stesso presupposto previsto dalla legge - ossia la sottoposizione a procedimento penale - per l'applicazione della sospensione cautelare in tale ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell'istanza di revoca della sospensione cautelare facoltativa di un magistrato, imputato per il delitto di tentata concussione, avendo rilevato che i fatti emersi dall'istruttoria penale e disciplinare erano

stati oggetto di autonoma valutazione ai fini della verifica della sussistenza del fumus del reato contestato, ritenuto di gravità tale da compromettere l'immagine del magistrato ed incompatibile con la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni anche in una diversa sede).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/2006 num. 109 art. 4, Decreto Legisl. 26/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13337 del 2010 Rv. 613755-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1719 del 2020 Rv. 656796-02, N. 4882 del 2019 Rv. 652855-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3757** *del* **12/02/2024** (Rv. **670196-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Quota d'iscrizione all'albo delle professioni infermieristiche - Controversia relativa - Giurisdizione tributaria.

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE In genere.

La controversia relativa alla riscossione della quota annuale d'iscrizione all'albo delle professioni infermieristiche è devoluta alla giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 7376 del 2004 Rv. 572161-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7666 del 2017 Rv. 643344-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3755** *del* **12/02/2024** (Rv. **670009-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

D. *(GADALETA MAURO) contro* C.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 13/12/2022

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Domanda risarcitoria per omessa adozione di provvedimenti e cattivo esercizio del potere amministrativo - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.

La cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di un dato potere da parte dell'Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall'interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo

affidamento del privato da contatto sociale "qualificato", ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata. (Nella specie, la S.C. - in relazione a domanda risarcitoria di una società, riferita ai ritardi di un Comune nel completamento di opere viarie, rientranti in quelle di urbanizzazione primaria previste nel P.R.G. e disciplinate da apposita convenzione, nonché nella conclusione del procedimento per l'espropriazione e la demolizione di un rudere di proprietà di terzi ubicato sulla direttrice stradale incompiuta - ha confermato la sentenza impugnata, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione sia all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, sia all'art. 133, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 104 del 2010).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30175 del 2023 Rv. 669314-01, N. 7737 del 2023 Rv. 667198-01, N. 1567 del 2023 Rv. 666882-01, N. 22144 del 2023 Rv. 668370-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3760** *del* **12/02/2024** (Rv. **670011-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

C. *(GOBBI LUISA) contro* R. *(GIANELLI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 02/08/2022

066001 DECADENZA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) Natura decadenziale di un termine - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

La natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta. (In applicazione del principio, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del TSAP che aveva escluso la natura perentoria del termine di tre mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della legge della regione Lombardia, per la denuncia delle opere esistenti non autorizzate, in materia di costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965

Massime precedenti Conformi: N. 8680 del 2000 Rv. 538042-01

Massime precedenti Vedi: N. 23227 del 2010 Rv. 615566-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3925** *del* **13/02/2024** (Rv. **670197-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

F. *(FEDERICO ANDREA) contro* A. *(PAFUNDI GABRIELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/06/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio - Interpretazione del titolo - Apprezzamento insindacabile del giudice di merito - Omessa valutazione del titolo - Censurabilità in cassazione - Ragioni.

In tema di accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio, l'interpretazione del titolo, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraenti, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità; viceversa, l'omessa valutazione del titolo non si sottrae al sindacato di legittimità per violazione di legge, poiché dà luogo alla carenza di un passaggio logico-giuridico decisivo in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta nello schema dell'art. 1027 c.c. che implica l'applicazione di tale norma giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23851 del 2019 Rv. 655150-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25573 del 2020 Rv. 659459-02

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3925** *del* **13/02/2024** (Rv. **670197-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

F. *(FEDERICO ANDREA) contro* A. *(PAFUNDI GABRIELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/06/2018

157008 SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui - Condizioni e requisiti - Vantaggio in favore di altro fondo - Necessità.

157015 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE In genere.

157058 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di servitù, l'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sussistano i requisiti del diritto reale tra cui, in particolare, la localizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028

Massime precedenti Conformi: N. 7561 del 2019 Rv. 653147-01

Massime precedenti Difformi: N. 5603 del 2019 Rv. 652763-01, N. 5769 del 2013 Rv. 625685-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28972 del 2020 Rv. 659712-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4061** *del* **14/02/2024** (Rv. **670010-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

M. *(CONTE GIOVANNI BATTISTA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

001060 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o giudice amministrativo - Riparto di giurisdizione - Criteri - Conseguenze - Atto amministrativo - Valutazione della sua incidenza,

immediata e diretta oppure occasionale e strumentale, sull'uso delle acque pubbliche - Fattispecie.

La distinzione fra la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e quella del giudice amministrativo va verificata in concreto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto impugnato, anche se emesso da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle acque pubbliche, fra queste dovendosi ricomprendere anche i ghiacciai. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che rientri nella giurisdizione speciale del TSAP la controversia nella quale il privato impugni il contenuto del disciplinare predisposto dalla provincia autonoma di Trento, inteso a regolare come nuova concessione - e non quale mero rinnovo - la possibilità di gestione di parte del ghiacciaio della Marmolada e dei relativi impianti sciistici, escludendo altresì alla scadenza il diritto ad un indennizzo per la costruzione di questi ultimi da parte del concessionario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18639 del 2022 Rv. 665033-01, N. 2710 del 2020 Rv. 656951-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4242** *del* **16/02/2024** (Rv. **670387-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

C. *(GADALETA ROSARIA) contro* D.

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Pronuncia delle Sezioni Unite sul regolamento - Precedente decisione di merito - Prevalenza della statuizione sulla giurisdizione - Cosa giudicata - Irrilevanza - Fondamento.

La pronuncia resa dalle Sezioni unite con regolamento preventivo di giurisdizione prevale sulla sentenza che contenga od implichi una decisione pure in ordine alla giurisdizione, eventualmente assunta del giudice di merito nelle more, anche se passata in giudicato, poiché detta sentenza è condizionata alla decisione delle Sezioni unite e destinata a restare priva di effetti, se di segno contrario, sia sulla giurisdizione sia sulle questioni logicamente successive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31014 del 2023 Rv. 669399-01, N. 10083 del 2020 Rv. 657735-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4242** *del* **16/02/2024** (Rv. **670387-02**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

C. *(GADALETA ROSARIA) contro* D.

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Provvedimento del GA che solleva conflitto di giurisdizione sull'intera lite - Qualificazione come sentenza - Riqualificazione come ordinanza - Necessità - Ragioni.

Sebbene definito in epigrafe come "sentenza", il provvedimento del giudice amministrativo che solleva il conflitto di giurisdizione, rimettendo l'intera lite innanzi alle Sezioni unite, va riqualificato come ordinanza resa ai sensi degli artt. 11, comma 3, c.p.a. e 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, idonea a sottoporre alla S.C. la questione di giurisdizione sui giudizi riuniti e sulle domande ivi cumulate, stante l'esigenza di assicurarne la risoluzione per l'intera controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17329 del 2021 Rv. 661540-01, N. 8187 del 2022 Rv. 664218-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4242** *del* **16/02/2024** (Rv. **670387-03**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

C. *(GADALETA ROSARIA) contro* D.

Regola giurisdizione

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Possibilità per la P.A. di avvalersi del cd. arbitrato irrituale o libero per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati - Esclusione - Conseguenze in tema di transazione novativa.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

La P.A. non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con i privati, dello strumento dell'arbitrato irrituale o libero, con la conseguenza che, in caso di transazione novativa sull'intero rapporto, la clausola compromissoria, contenuta nella transazione, è destinata a sostituire quella che, nell'originaria convenzione tra il privato e la P.A., disponga in favore di arbitrato irrituale, attesa la sua nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 7759 del 2020 Rv. 657509-01, N. 28533 del 2018 Rv. 651499-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4331** *del* **19/02/2024** (Rv. **670389-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

E. *(BRUTI LIBERATI EUGENIO) contro* R. *(TAMBORINO MARIA LUCIA)*

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 02/08/2022

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 375 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Trattazione in camera di consiglio non partecipata ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Regola - Trattazione in pubblica udienza - Eccezione - Presupposti - Particolare rilevanza della questione - Individuazione.

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO In genere.

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 31679 del 2022 Rv. 666031-01, N. 34409 del 2023 Rv. 669529-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4413** *del* **19/02/2024** (Rv. **670199-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

P. *(BALLERO BENEDETTO) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 21/04/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Società partecipata da ente pubblico - Provvedimenti di revoca di amministratori - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Tipologia societaria - Irrilevanza.

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico - soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la società sia a responsabilità limitata, dovendosi estendere a questa i principi già dettati per le società per azioni a partecipazione pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2449, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3, Cod. Civ. art. 2468 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34473 del 2019 Rv. 656574-01, N. 29078 del 2019 Rv. 656056-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4409** *del* **19/02/2024** (Rv. **670198-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(DE FINA MICHELE) contro* S. *(PICCINI BARBARA)*

Regola giurisdizione

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA In genere

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

125013 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 029087/2019 65580101

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29087 del 2019 Rv. 655801-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4312** *del* **19/02/2024** (Rv. **670388-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

S. *(PICCININI IOLANDA) contro* S. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 08/07/2022

063044 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Pronuncia declinatoria della giurisdizione e pronuncia di rigetto nel merito della pretesa - Conflitto di giurisdizione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di decisione del Consiglio di Garanzia del Senato della Repubblica.

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE In genere.

Non ricorre un conflitto negativo di giurisdizione, denunziabile per cassazione attraverso il ricorso di cui all'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., allorquando si fronteggino, da un lato, una pronuncia declinatoria della potestas judicandi del giudice e, dall'altro, una decisione che, all'esito dell'accertamento postulato dalla domanda, abbia negato in concreto l'esistenza del rapporto giuridico la cui astratta configurabilità era stata posta a fondamento della suddetta pronuncia declinatoria. (Nella specie, relativa alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le ricorrenti ed il Senato della Repubblica, la S.C. ha dichiarato inammissibile il conflitto reale negativo di giurisdizione sollevato dalle lavoratrici, sul presupposto che, a fronte della pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, l'organo di autodichia, indicato come competente, aveva escluso che i contratti di lavoro dedotti fossero riferibili all'Istituzione, qualificandoli alla stregua di rapporti di lavoro fiduciari di tipo privatistico, intercorsi con le persone fisiche che, nel corso degli anni, si erano avvicendate nella carica di Presidente del Senato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27401 del 2005 Rv. 585668-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5306** *del* **28/02/2024** (Rv. **670200-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*

M. *(VAGLIO MAURO) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/03/2023

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori - Requisito di anzianità - Iscrizione nell'albo ordinario per almeno dodici anni - Precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Computo ai fini della maturazione del requisito - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 16/02/1998 num. 5, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 3, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 5, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33 com. 2, Legge 24/02/1997 num. 27 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18176 del 2017 Rv. 645031-01, N. 15200 del 2016 Rv. 640607-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5303** *del* **28/02/2024** (Rv. **670390-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(D'ANNIBALLE DENISE) contro* S. *(CATALANO GIANROCCO)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2018

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Omessa indicazione del codice fiscale o della partita IVA della parte - Nullità della procura o del ricorso - Esclusione - Ragioni.

L'omessa indicazione, nel ricorso per cassazione o nella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA del ricorrente non ne determina la nullità, non essendo essa prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. e potendosi, in ogni caso, risalire all'identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici (o della sede, se si tratti di società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5067 del 2021 Rv. 660519-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



FEBBRAIO 2024

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3209** *del* **05/02/2024** (Rv. **669960-01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

A. *(STAJANO ERNESTO) contro* C. *(SPANU STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 13/11/2019

001006 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CONSORZI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Erogazione del servizio da soggetto diverso dal gestore unico - Obblighi del Gestore unico - Riscossione del corrispettivo e corresponsione del compenso all'ente erogatore.

In tema di servizio idrico integrato, qualora il servizio di fognatura e di depurazione di acque reflue non industriali sia erogato da un soggetto diverso dal gestore unico, quest'ultimo è tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dovuto per l'intero servizio, comprensivo anche di quello di fognatura e di depurazione, e l'ente che eroga in via di fatto queste ultime prestazioni ha diritto al pagamento, da parte del gestore, del corrispettivo, da determinarsi, secondo la quota prevista in tariffa, sulla base dei metri cubi di acqua erogata agli utenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 156, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 172, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31063 del 2019 Rv. 656353-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3445** *del* **06/02/2024** (Rv. **670261-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

M. *(BUSACCA DIEGO) contro* I. *(SPARACINO SANTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/03/2019

133062 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO Differimento di udienza ex art. 168-bis c.p.c. - Estensione al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. - Possibilità di anticipazione dell'udienza - Insussistenza come regola generale - Violazione della regola in assenza di notifica o comunicazione ai difensori o alle parti - Nullità insanabile - Ragioni.

Il differimento d'ufficio o per iniziativa del giudice designato previsto dall'art. 168-bis c.p.c. è regola estendibile anche al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. e suscettibile di escludere che l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione possa essere anticipata. Pertanto, qualora, in violazione della regola in parola, venga comunque disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26361 del 2011 Rv. 620769-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3350** *del* **06/02/2024** (Rv. **669961-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

P. *(CAVUOTO PELLEGRINO) contro* B. *(DE TROIA MARIA PATRIZIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità contrattuale da contatto sociale - Autorità di vigilanza per fatto di un dipendente o funzionario - Condizioni - Specificità della regola di condotta violata a protezione diretta dei soggetti lesi - Necessità - Fattispecie.

La responsabilità contrattuale da contatto sociale, che, alla stregua dell'art. 1173 c.c., è ascrivibile all'operato delle autorità di vigilanza per il fatto commesso dal proprio dipendente o dal proprio funzionario allorché, per la posizione di protezione rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito, postula che il danno sia derivato da una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela. (Nella specie, la S.C. ha escluso che gli organi di controllo di un istituto di mutualità in dissesto, quali il Mise o Confcooperative, la Banca d'Italia e il Ministero per lo sviluppo economico, fossero venuti meno ad un obbligo di protezione specifica nei confronti dei titolari di libretti e certificati di deposito emessi dal medesimo istituto, in quanto gli scopi da ciascuno di essi perseguiti mirano a tutelare interessi riguardanti la generalità dei consociati e non quelli specifici dei reclamanti, tutelabili, in difetto del presupposto del contatto sociale, solo nell'ambito del neminem laedere ex art. 2043 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/08/2002 num. 220 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 02/08/2002 num. 220 art. 4 com. 1 lett. B, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 23 com. 9, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1567 del 2023 Rv. 666882-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3462** *del* **07/02/2024** (Rv. **670263-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(TARZIA GIORGIO) contro* F. *(TRONCI GIAMPIERO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 22/10/2020

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Opposizione allo stato passivo - Nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento - Conseguenze - Inefficacia delle garanzie reali e personali concesse da un terzo - Esclusione.

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del limite di finanziabilità non comporta l'inefficacia delle garanzie reali e personali che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto dal terzo a salvaguardia dell'adempimento del credito restitutorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33719 del 2022 Rv. 666194-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3459** *del* **07/02/2024** (Rv. **670262-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. *(PANARITI PAOLO) contro* F. *(RICCIARDIELLO EDGARDO)*

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 18/09/2017

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo del sindaco di società fallita per esclusione del suo credito al compenso - Eccezione di inadempimento agli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti da parte della procedura fallimentare - Possibilità - Ragioni - Riparto onere prova.

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE In genere.

L'opposizione, con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito da compenso maturato nei confronti dell'ente, è contrastabile dalla procedura fallimentare mediante eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; in detta ipotesi, a fronte del mero onere del curatore di allegare, in relazione alle circostanze di fatto, l'inadempimento dell'organo istante al dovere di vigilanza sull'attività di gestione sociale, viene in rilievo, in capo all'opponente, l'incombenza di provare di aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 25584 del 2018 Rv. 650915-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3462** *del* **07/02/2024** (Rv. **670263-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(TARZIA GIORGIO) contro* F. *(TRONCI GIAMPIERO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 22/10/2020

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto costitutivo di garanzia personale - Revocazione ordinaria - Ammissibilità - Ragioni.

L'atto costitutivo di una garanzia personale (nella specie, una fideiussione) è impugnabile con azione revocatoria ordinaria, in quanto, derivandone l'assunzione di un'obbligazione, si risolve in un atto dispositivo nei termini di cui all'art. 2901 c.c., tenuto conto del fatto che l'azione in parola risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 10522 del 2020 Rv. 658031-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3600** *del* **08/02/2024** (Rv. **669962-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

B. *(IOPPOLI FRANCESCO) contro* T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/12/2022

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Precedente nomina di un rappresentante volontario - Portata ostativa rispetto alla nomina di un amministratore di sostegno - Esclusione - Motivazione rafforzata dell'eventuale designazione di una diversa persona rispetto a quella scelta dal beneficiario - Necessità.

In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32321 del 2022 Rv. 666125-02, N. 12998 del 2019 Rv. 653917-02, N. 32219 del 2023 Rv. 669428-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3566** *del* **08/02/2024** (Rv. **670554-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

P. *(MARULLI SAVINO) contro* P. *(BISAZZA GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/07/2022

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Trust - Domanda di restituzione degli immobili conferiti nel patrimonio segregato basata sulla denunciata nullità del negozio di segregazione - Qualificazione reale dell'azione - Esclusione - Natura obbligatoria - Sussistenza - Ragioni.

In tema di trust, la domanda di restituzione degli immobili conferiti dal disponente nel patrimonio segregato, basata sulla denunciata nullità del negozio istitutivo, non s'iscrive in un'azione di natura reale, bensì personale, essendo mirata ad attuare, in forza dell'accertamento della mancanza del titolo, il diritto alla riconsegna della res, e prescindendo, di converso, dall'accertamento del diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215, Legge 16/10/1989 num. 364

Massime precedenti Vedi: N. 12718 del 2017 Rv. 644500-01, N. 8719 del 2021 Rv. 661021-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3839** *del* **12/02/2024** (Rv. **670220-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(LAZZATI MARCELLO) contro* F. *(CALTABIANO SALVATORE)*

Rigetta, TRIBUNALE PIACENZA, 30/07/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Accertamento dello stato passivo - Nota di iscrizione ipotecaria – Surrogabilità - Esclusione.

149068 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITA' - OMISSIONI ED INESATTEZZE In genere.

In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2826, Cod. Civ. art. 2839, Cod. Civ. art. 2855, Cod. Proc. Civ. art. 498, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22534 del 2023 Rv. 668682-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3762** *del* **12/02/2024** (Rv. **670218-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

B. *(UGOLINI FLAVIA) contro* B. *(MERCURIO LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/03/2023

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Beneficiario destinatario della notifica dell'atto introduttivo del giudizio - Amministratore con poteri sostitutivi o di assistenza - Differenza - Conseguenze.

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 405 com. 5, Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12531 del 2015 Rv. 635747-01, N. 6318 del 2000 Rv. 536549-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3785** *del* **12/02/2024** (Rv. **670219-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(GIGLIOTTI SAVERIO) contro* F. *(TRENTINI CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2019

081181 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI Polizze united linked pure - Funzione esclusivamente finanziaria e speculativa - Art. 1923 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Acquisizione all'attivo fallimentare.

In tema di formazione dell'attivo fallimentare, le polizze united linked c.d. "pure", svolgendo una funzione esclusivamente finanziaria e speculativa, sono esentate dalla applicazione dei limiti di aggredibilità di cui all'art. 1923 c.c., con la conseguenza che il valore di riscatto di tali polizze può essere acquisito all'attivo fallimentare su iniziativa del curatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1923, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 2 com. 3, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15493 del 2005 Rv. 583082-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3752** *del* **12/02/2024** (Rv. **670217-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(PAOLI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2019

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decisione della cassazione - Passaggio in giudicato - Coincidenza temporale con la pubblicazione - Eccezioni - Insussistenza - Ragioni

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

Le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell'immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23833 del 2015 Rv. 637609-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3922** *del* **13/02/2024** (Rv. **670221-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

M. *(LONGO LUCIO FILIPPO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 01/03/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Responsabilità concorrente e solidale ex art. 2407, comma 2, c.c. - Eccezione di inadempimento formulata dal curatore a fronte dell'insinuazione del credito professionale del sindaco - Onere della prova - Individuazione.

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE In genere.

Il curatore del fallimento che sollevi l'eccezione di inadempimento del sindaco, a fronte della domanda di insinuazione allo stato passivo del suo credito professionale, assumendo che l'istante sia incorso nella responsabilità concorrente e solidale prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco e, solo una volta fornita la prova di tali fatti, non semplicemente descritti, può limitarsi a dedurre il difetto di vigilanza dell'organo di controllo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407 com. 2, Cod. Civ. art. 1460, Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25584 del 2018 Rv. 650915-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4000** *del* **13/02/2024** (Rv. **670222-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

T. *(DI PALMA GIOACCHINO) contro* A. *(GALVANI ROBERTO)*

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Opposizione convalida TSO - Legittimazione - Art. 35, comma 8, l. n. 833/1978 - Interpretazione - Fattispecie.

In tema di trattamento sanitario obbligatorio, l'art. 35, comma 8, della l. n. 833 del 1978, laddove dispone che può proporre opposizione contro il provvedimento di convalida non solo chi vi è stato sottoposto ma anche chiunque vi abbia interesse, si riferisce a colui che abbia un concreto e attuale interesse, in ragione di uno stretto e personale rapporto che lo lega direttamente al paziente, tale da far valere l'interesse di quest'ultimo al controllo dell'avvenuta corretta applicazione della misura. Pertanto, si deve escludere che un simile interesse qualificato sussista in capo ad associazioni che intendano far valere un diritto proprio a impugnare il trattamento sanitario obbligatorio perché lesivo del loro statuto, in quanto la compromissione di un simile interesse esula dall'oggetto del giudizio di opposizione alla convalida. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un'associazione impegnata contro gli abusi e le violenze psichiatriche, che aveva impugnato il provvedimento di convalida di un trattamento sanitario obbligatorio, perchè lo aveva ritenuto illegittimo e in contrasto con le sue finalità statutarie).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 509 del 2023 Rv. 666962-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3922** *del* **13/02/2024** (Rv. **670221-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

M. *(LONGO LUCIO FILIPPO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 01/03/2021

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Assunzione della carica di sindaco dopo alcuni fatti dannosi – Responsabilità – Inerzia - Condizioni.

In tema di responsabilità dei componenti dell'organo di controllo delle società, non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti dannosi, ove i soggetti nominati abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2403

Massime precedenti Conformi: N. 18770 del 2019 Rv. 654662-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4094** *del* **14/02/2024** (Rv. **670266-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

D. *(PALESTINI ADALBERTO) contro* E. *(TINELLI GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/05/2022

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Veterinari - Contributo previdenziale dovuto all'ENPAV - Riduzione in ragione dell'età - Illegittimità - Esclusione - Fondamento.

In tema di regime previdenziale per i professionisti esercenti la professione veterinaria, l'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione dello statuto dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari laddove, nel testo applicabile "ratione temporis", stabiliva la riduzione dei contributi dovuti per i primi quattro anni di iscrizione a beneficio dei nuovi iscritti di età inferiore ai trentadue anni, ha natura solidaristico-previdenziale e non retributiva, sicché rispetto ad esso non trovano applicazione i principi di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro di cui al d.lgs. n. 216 del 2003.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 21 CORTE COST., Legge 17/04/1956 num. 561 CORTE COST., Legge 11/01/2018 num. 3, DPR 05/04/1950 num. 221, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216, Legge 12/04/1991 num. 136 art. 11 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15232 del 2000 Rv. 542172-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4034** *del* **14/02/2024** (Rv. **670224-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(D'ANDREA ROBERTO) contro* E. *(FERRARA FIERRO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2018

159309 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - CONVALIDA Abuso di maggioranza - Annullabilità della delibera - Assenza di interesse per la società - Individuazione - Fattispecie in tema di soppressione della clausola statutaria di prelazione interna a ridosso della vendita di quote.

In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società - in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva valorizzato, quale forma di abuso della maggioranza assembleare, la circostanza che quest'ultima avesse disposto la soppressione della clausola statutaria contenente il diritto di prelazione interna, appena diciotto giorni prima della cessione di quote intercorsa fra altri due soci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479 com. 2 lett. 4, Cod. Civ. art. 2479 ter, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 1361 del 2011 Rv. 616237-01, N. 15942 del 2007 Rv. 598673-01, N. 27387 del 2005 Rv. 585533-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4085** *del* **14/02/2024** (Rv. **670265-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

H. *(LOMBARDI GIORGIO) contro* B. *(SEBASTIANO FABIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/07/2019

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il "prospective overruling", garantendo alla parte il diritto di azione e di difesa che si concretizza nel neutralizzare i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di validità della cessione di crediti futuri, avesse dato luogo ad un affidamento tutelabile quale "overruling" e tale da giustificare l'applicazione del precedente indirizzo interpretativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 552 del 2021 Rv. 660089-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4019** *del* **14/02/2024** (Rv. **670223-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(CEREGHINI MIRELLA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 18/11/2022

002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di adottabilità - Conoscenza del genitore biologico - Avviso ex art. 11 l. n. 184 del 1983 - Obbligatorietà.

L'obbligo di avvisare il genitore biologico di cui si abbia conoscenza, dell'esistenza del procedimento di dichiarazione dello stato di abbandono e della successiva adottabilità del minore, ai sensi dell'art. 11, penultimo comma, della l. n. 184 del 1983, sussiste in ogni caso e non è affatto condizionato da una precedente relazione tra il genitore naturale ed il figlio minore, in quanto detto avviso si pone a salvaguardia del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa del destinatario che, in difetto, rischia di subire la privazione definitiva dello status genitoriale.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2802 del 2014 Rv. 630218-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4041** *del* **14/02/2024** (Rv. **670264-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

V. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 19/12/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esigenze sopravvenute "sur place" - Conflitto bellico in Ucraina - Rilevanza.

Il divieto di espulsione o respingimento dello straniero, di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, senza che rilevi la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale; la situazione impediente non deve necessariamente sussistere prima della pronuncia del decreto di espulsione, ma può avere carattere sopravvenuto (c.d. "sur place"), come nel caso del conflitto bellico riguardante l'Ucraina, che il giudice di pace ha il dovere di prendere in considerazione a tutela dello straniero proveniente dallo stato teatro di detto conflitto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16666 del 2023 Rv. 668022-01, N. 30136 del 2022 Rv. 665922-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4019** *del* **14/02/2024** (Rv. **670223-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(CEREGHINI MIRELLA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 18/11/2022

002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di adottabilità - Mancato adempimento dell'obbligo ex art. 11, penultimo comma, l. n. 184 del 1983 - Conseguenze.

In tema di adozione del minore, il mancato avviso al presunto genitore biologico circa l'esistenza del procedimento volto all'accertamento della condizione di abbandono e alla successiva dichiarazione di adottabilità del minore, ex art. 11, penultimo comma, della l. n. 184 del 1983, determina la nullità della relativa pronuncia e di quelle successive di affidamento preadottivo e di adozione, con la conseguente necessità di rinnovazione dell'intero giudizio, senza che ciò determini conseguenze automatiche sul regime di affidamento in corso, in quanto il definitivo accertamento delle capacità genitoriali o del più idoneo regime adottivo va pur sempre condotto nel rispetto del preminente interesse del minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2802 del 2014 Rv. 630218-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4120** *del* **14/02/2024** (Rv. **670267-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

D. *(MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MACOMER, 29/11/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011859/2022 66434601

Massime precedenti Conformi: N. 11859 del 2022 Rv. 664346-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4223** *del* **15/02/2024** (Rv. **670269-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

S. *(DI GIOVANNI JACOPO) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 28/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di informazione - Indefettibilità - Mancanza - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. dell'art. 10-ter, comma 1, del d. lgs. 286 del 1998, alle persone straniere condotte nei punti di crisi dopo essere state rintracciate in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere interne o essere giunte sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, le autorità competenti hanno il dovere di fornire, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell'accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento

e trattenimento, trattandosi di attività funzionali a garantire un accesso effettivo alle procedure di asilo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decisione Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 17, Legge 13/04/2017 num. 46 PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28149 del 2023 Rv. 669164-01, N. 32070 del 2023 Rv. 669600-01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4214** *del* **15/02/2024** (Rv. **670268-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

B. *(PARISI MAURIZIO) contro* O. *(TABACCO LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/07/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente - Conto aperto - Azione di ripetizione - Ammissibilità - Nozione di pagamento - Limiti.

In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24051 del 2019 Rv. 655345-01, N. 20455 del 2023 Rv. 668309-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615489-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4157** *del* **15/02/2024** (Rv. **670423-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**

F. *(ZIINO SALVATORE) contro* F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 30/12/2021

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Fallito - Rapporti patrimoniali - Incapacità a testimoniare - Applicabilità al legale rappresentante della persona giuridica - Contrarietà ai principi CEDU Esclusione - Fondamento.

Il principio secondo cui il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché conserva la qualità di parte in senso sostanziale - come tale inconciliabile con la veste di testimone - è estensibile anche alla persona fisica che abbia statutariamente la rappresentanza legale di quella giuridica, senza che ciò comporti alcuna contrarietà ai principi CEDU, posto che secondo la stessa interpretazione della Corte EDU la violazione si verifica solo allorché una delle due parti in causa sia posta dalla norma processuale

in posizione di svantaggio nei confronti dell'altra, mentre l'art. 246 c.p.c. si applica in egual modo a tutte le parti del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2680 del 1993 Rv. 481260-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4322** *del* **19/02/2024** (Rv. **670555-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

M. *(MARULLO DI CONDOJANNI SERGIO) contro* P. *(FOTI TIZIANA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/06/2016

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Documenti già allegati nella fase avanti al Commissario liquidatore - Opposizione - Necessità di produzione - Riferimento - Sufficienza.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 l. fall., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice – ed in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporne l'acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99, Legge Falliment. art. 209

Massime precedenti Vedi: N. 25663 del 2020 Rv. 659596-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4403** *del* **19/02/2024** (Rv. **670271-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

B. *(MAURIELLO GIUSEPPE) contro* C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 10/01/2019

081161 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO Rivalutazione sui crediti di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento - Limite - Definitività dello stato passivo - Interessi sui crediti di lavoro - Limite - Configurabilità - Esclusione.

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 55, comma 1, della l.f., sono dovuti, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16927 del 2014 Rv. 631893-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4326** *del* **19/02/2024** (Rv. **670270-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* T. *(ANZALONE ANTONINO GIACOMO)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/10/2018

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Decreto di omologa - Reclamo - Termine di decorrenza - Individuazione - Art. 327 c.p.c. - Applicabilità.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22797 del 2023 Rv. 668685-01, N. 22616 del 2023 Rv. 668434-01, N. 22314 del 2017 Rv. 645751-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4328** *del* **19/02/2024** (Rv. **670465-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

M. *(PERAZZI MASSIMO) contro* L. *(DAMETTI GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2022

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile – Funzione compensativo-perequativa – Riconoscimento del contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.

L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4448** *del* **20/02/2024** (Rv. **670272-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

R. *(LOLLINI SUSANNA) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/01/2023

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE In genere

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022179/2022 66516101

Massime precedenti Conformi: N. 22179 del 2022 Rv. 665161-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4593** *del* **21/02/2024** (Rv. **670556-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

R. *(RUSSO ANNA) contro* F. *(CARUSO ELIO RENATO POMPEO)*

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 18/10/2017

081271 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA Accertamento del passivo - Credito fondato su ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. - Successiva revoca - Ammissione del credito con riserva quale credito condizionato - Esclusione.

In tema di accertamento del passivo, il credito fondato su ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. successivamente revocata non è suscettibile d'essere ammesso con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, della l.fall., non potendo considerarsi né un credito condizionato né, tanto meno, un credito accertato con sentenza non ancora passata in giudicato al momento dell'apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 186 ter

Massime precedenti Vedi: N. 14768 del 2019 Rv. 654096-01, N. 21813 del 2023 Rv. 668679-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4600** *del* **21/02/2024** (Rv. **670466-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

F. *(FONTANELLA LUIGI) contro* F. *(SANTANGELI FABIO)*

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 27/04/2017

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE Giudizio di opposizione - Declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione - Conseguenze - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto successivi all'emissione del decreto ingiuntivo o sopravvenuti nel giudizio ex art. 645 c.p.c.- Deducibilità - Mezzi - Fattispecie.

Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Conformi: N. 6337 del 2014 Rv. 629906-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4648** *del* **21/02/2024** (Rv. **670467-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(DRAGONI BENEDETTA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 31/03/2023

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Targa automobilistica - Dato personale rilevante ai fini del trattamento - Sussistenza - Fattispecie.

Il numero di targa automobilistica costituisce un dato personale idoneo a risalire alla persona dell'utilizzatore del veicolo, consentendone, dunque, la profilazione; ne consegue che la riproduzione fotografica della targa dell'autoveicolo di proprietà di un terzo, in occasione dell'accertamento dell'infrazione commessa dal conducente di altro veicolo, costituisce un trattamento dei dati personali, di cui occorre verificare la rispondenza ai principi e alle modalità fissati nel d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis applicabile. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale, che, nell'annullare la cartella di pagamento fondata sul provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la Privacy a carico di un comune, aveva escluso che l'elemento del numero della targa, senza alcuna indicazione circa il conducente, rientrasse nel novero dei dati personali meritevoli di tutela secondo la normativa sul trattamento dei dati personali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 19, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 25 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19270 del 2021 Rv. 661826-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4691** *del* **21/02/2024** (Rv. **670468-01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

T. *(VERINO MARIO ETTORE) contro* C. *(CLARICH MARCELLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/05/2018

188100 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO Diritto europeo - Applicabilità diretta da parte del giudice nazionale - Fondamento - Diritto internazionale convenzionale - Interpretazione orientata salvo questione di costituzionalità - Fondamento.

In caso di conflitto tra il diritto interno ed il diritto europeo, come ripetutamente chiarito dalla Corte costituzionale, quest'ultimo è suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale contestuale disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti, mentre il diritto convenzionale, in quanto appartenente al genus del diritto internazionale pattizio, non può essere direttamente applicato dal giudice comune, il quale dovrà risolvere le eventuali antinomie interpretando le norme interne in senso conforme alle norme convenzionali, salva la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale delle prime per contrasto con l'art. 117 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/02/1992 art. 6, Tratt. Internaz. 31/12/2007

Massime precedenti Vedi: N. 22834 del 2017 Rv. 645509-01, N. 2286 del 2018 Rv. 647390-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4715** *del* **22/02/2024** (Rv. **670469-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

R. *(BELLANTONI FERDINANDO) contro* M. *(RUSSO MARIA GRAZIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/11/2022

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato - Rinuncia espressa nel giudizio d'appello - Domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno - Preclusione - Esclusione.

In tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sè, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32914 del 2022 Rv. 666186-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5170** *del* **27/02/2024** (Rv. **670273-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

B. *(OLIVIERI FABIO) contro* F. *(ANGELOZZI ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/09/2022

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Revisione dell'assegno di divorzio - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti - Decorrenza anticipata - Esclusione.

In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16173 del 2015 Rv. 636330-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5242** *del* **28/02/2024** (Rv. **670424-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

C. *(ORLANDI FRANCESCO) contro* S. *(MONTEVERDE FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2022

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere - Onere di mantenimento dei figli - Concorso dei coniugi - Determinazione - Criteri ex art. 316-bis c.c. - Carattere automatico - Esclusione - Comparazione delle condizioni dei coniugi - Necessità - Fattispecie.

L'art. 316-bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che si era limitata a considerare plausibile l'avvenuto incremento dei guadagni provenienti dall'azienda agricola transitata, in seguito al decesso del padre, in capo all'obbligato e al fratello, senza puntualmente valutare se, conseguentemente a quest'ultimo evento, le condizioni patrimoniali e reddituali del primo fossero variate, onde tenerne conto nella determinazione del contributo di mantenimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 bis, Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10901 del 1991 Rv. 474220-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **5282** *del* **28/02/2024** (Rv. **670278-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

M. *(CATARCI FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/01/2019

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Tassi usurari - Calcolo TEG - Criterio del raffronto tra interessi del periodo e capitale al netto di interessi capitalizzati - Capitalizzazione ex art. 120, comma 2, TUB, ante l. n. 147 del 2013 - Idoneità di rappresentazione - Esclusione.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4321 del 2022 Rv. 664127-01, N. 33964 del 2022 Rv. 666241-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5235** *del* **28/02/2024** (Rv. **670274-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

C. *(CALABRESE ANTONELLO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/08/2021

052070 CONSORZI - VOLONTARI Oneri consortili - Deliberazione consortile di approvazione del rendiconto - Titolo legittimante la pretesa di pagamento - Mancata impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di oneri consortili, la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato è costituita, di anno in anno, dalla deliberazione consortile di approvazione del rendiconto, con la conseguenza che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi consortili, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio o quando sia validamente e fondatamente impugnata in simultanea, mentre non può accoglierla sul presupposto della non corretta ripartizione degli utili consacrata nella deliberazione, quando questa non sia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto aveva revocato il decreto ingiuntivo, benché non risultasse in alcun modo l'intervenuta impugnazione della delibera assembleare o l'introduzione della corrispondente domanda nel contesto unitario del giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35847 del 2021 Rv. 663280-01, N. 24052 del 2004 Rv. 582590-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5279** *del* **28/02/2024** (Rv. **670277-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

C. *(BUGARO ROMOLO) contro* F. *(MANFEROCE TOMMASO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 04/05/2016

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Inammissibilità della domanda di concordato preventivo e conseguente declaratoria di fallimento - Decreto ingiuntivo - Opponibilità - Apposizione del visto di esecutorietà prima del fallimento e non della domanda di concordato - Ragioni.

Qualora la domanda di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., sia stata dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall. e ne sia conseguita la dichiarazione di fallimento, è sufficiente, ai fini dell'opponibilità a quest'ultimo del decreto ingiuntivo, che il visto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c. sia stato apposto anteriormente alla declaratoria fallimentare, ma non anche alla domanda di concordato, atteso che il principio dell'unitarietà fra concordato preventivo e fallimento consecutivo è applicabile, quanto agli effetti del secondo all'apertura del primo, solo in relazione alle ipotesi in cui ciò sia specificamente previsto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5657 del 2019 Rv. 652819-01, N. 24157 del 2020 Rv. 659415-01, N. 34474 del 2022 Rv. 666290-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5252** *del* **28/02/2024** (Rv. **670275-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

L. *(PULLANO ANIELLO) contro* C. *(QUADRINI ALESSIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2021

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione del curatore verso l'amministratore di società ex art. 146 l. fall., come modif. dal d.lgs. n. 14 del 2019 - Applicabilità ai giudizi in corso - Sussistenza - Ragioni - Criterio di valutazione del danno salva diversa deduzione e prova adatta al caso concreto - Sussistenza.

In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di

elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2486 com. 3, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 378 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4347 del 2022 Rv. 664310-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5257** *del* **28/02/2024** (Rv. **670276-01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(DE CESARE MASSIMO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/07/2018

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Giochi anche di abilità, concorsi pronostici, scommesse e apparecchi da divertimento e intrattenimento - Trasferimento delle competenze all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Ricadute processuali - Giudizi instaurati successivamente - Legittimazione passiva dell'AAMS - Giudizi pendenti - Possibile suo intervento - Rigetto della domanda proposta nei confronti del non legittimato.

091002 GIUOCO E SCOMMESSA - COMPETIZIONI SPORTIVE In genere.

In tema giochi anche di abilità, concorsi pronostici, scommesse e apparecchi da divertimento e intrattenimento, le controversie aventi a oggetto rapporti derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), devono essere instaurate, se successive al trasferimento, nei confronti di quest'ultima, in quanto titolare, in via esclusiva, della legittimazione ad causam e ad processum, mentre se già pendenti possono proseguire nei confronti del dante causa, ferma restando la facoltà dell'AAMS di spiegare intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. Peraltro, il vizio determinato dalla proposizione della domanda nei confronti di soggetti non legittimati, pur non impedendo la valida instaurazione del giudizio, impone al giudicante (nella specie, collegio arbitrale) di circoscrivere l'esame ai soli rapporti tra le parti effettivamente legittimate ad agire e a resistere in ordine alla controversia deferita al loro giudizio, con il rigetto delle pretese avanzate nei confronti di soggetti non legittimati

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57 com. 1, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 12 com. 1, DPR 24/01/2002 num. 33, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 4 com. 1, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 8, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/07/2003 num. 173, Regio Decr. Legge 08/12/1927 num. 2258, Legge 06/12/1928 num. 3474 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 8100 del 2021 Rv. 660895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3116 del 2006 Rv. 587608-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5480** *del* **29/02/2024** (Rv. **670225-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

F. *(CICCONI ENNIO MARIA) contro* C. *(BATTIANTE CARMINE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 02/03/2017

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Azione nei confronti del funzionario ex art. 191, comma 4, T.U.E.L. - Condizioni - Delibera priva dell'impegno contabile e sua registrazione - Sussistenza - Estensione del principio in caso di rispetto di tali requisiti e nullità del contratto per difetto di forma scritta - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento.

L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191 com. 4

Massime precedenti Difformi: N. 2832 del 2002 Rv. 552586-01

Massime precedenti Vedi: N. 14928 del 2004 Rv. 575202-01, N. 5693 del 2011 Rv. 616207-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5420** *del* **29/02/2024** (Rv. **670282-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

B. *(GORI MARCELLO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/08/2019

113124 OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" Fascicolo telematico - Disciplina ex art. 74 disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 74 disp. att. c.p.c., segnatamente in tema di attestazione da parte del cancelliere della regolarità degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo di parte, atteso che la modalità telematica rende il deposito di un atto o di un documento irreversibile, poiché la parte che lo ha effettuato non ha modo di rimuovere quanto depositato, con la conseguenza che viene scongiurato il pericolo, cui era finalizzata la detta attestazione, che i documenti non corrispondano a quelli elencati dalla parte che li ha prodotti.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 121

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5370** *del* **29/02/2024** (Rv. **670280-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

F. *(RICCIO BIAGIO) contro* A. *(PELLEGRINO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/07/2019

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Deducibilità in cassazione - Formazione in corso di giudizio di merito - Esclusione - Ragioni - Formazione dopo la conclusione del giudizio di merito - Sussistenza.

L'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si é formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si é formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione é opponibile nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25863 del 2022 Rv. 665870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21493 del 2010 Rv. 614451-01, N. 13916 del 2006 Rv. 589695-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **5415** *del* **29/02/2024** (Rv. **670281-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.** *Relatore:* **VALENTINO DANIELA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(SCOGNAMIGLIO VITTORIO) contro* U. *(TORNABUONI FILIPPO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/08/2017

056015 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - RECESSO Contratti bancari - Affidamento - Recesso per giusta causa - Indicazione della giusta causa - Necessità - Ragioni.

In tema di apertura di credito bancaria, il recesso della banca può avvenire solo se sia indicata la giusta causa che lo sorregge, poiché tale condizione si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede cui deve conformarsi il comportamento delle parti e consente di distinguere tale ipotesi rispetto a quelle in cui sia prevista la facoltà di recesso "ad nutum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 17291 del 2016 Rv. 640946-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5355** *del* **29/02/2024** (Rv. **670279-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

V. *(LOMBARDI MATTEO) contro* U. *(NANNA ROCCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/09/2019

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Modifica ex d.l. n. 263 del 2005, conv. dalla l. n. 51 del

2006 - Efficiacia di provvedimento finale - Sufficienza di contegno quiescente dell’intimato - Finalità - ragioni.

L'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater com. 4, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 7, Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. M, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 39 quater com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27984 del 2019 Rv. 655575-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



FEBBRAIO 2024

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3023** *del* **01/02/2024** (Rv. **669994-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
P.M. **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
C. *(LIGUORI VINCENZO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/12/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Cd. equa su equa - Ragionevole durata del processo grado di merito - Tempo intercorrente tra fase di merito ed esecutiva - Inclusione - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa), il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10506 del 2018 Rv. 648392-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3023** *del* **01/02/2024** (Rv. **669994-02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
P.M. **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
C. *(LIGUORI VINCENZO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/12/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Cd. equa su equa - Determinazione dell'indennità per la fase esecutiva e per la fase di merito - Conseguenze.

Qualora in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa), il giudice ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, di merito e di esecuzione costituita dal giudizio di ottemperanza, dovrà determinarne distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni - Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia - in relazione all'entità del ritardo imputabile, rispettivamente, al giudice ordinario e al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33764 del 2022 Rv. 666313-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3150** *del* **02/02/2024** (Rv. **669995-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*
S. *(POLI ROBERTO) contro* S. *(SCHIMPERNA PAMELA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio - Poteri del giudice del rinvio - Punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata - Nuova valutazione - Esame di fatti nuovi - Ammissibilità - Fattispecie.

Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 17240 del 2023 Rv. 667851-01, N. 28734 del 2022 Rv. 666092-01, N. 448 del 2020 Rv. 656830-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17779 del 2013 Rv. 627553-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3242** *del* **05/02/2024** (Rv. **669998-02**)
Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
S. *(BARANZINI GIANCARLO) contro* C. *(LEPORE GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 17/09/2020

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi - Soggetto obbligato - Individuazione – Lavoratore - Fondamento - Fattispecie successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005.

I compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 c.c., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2115 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27315 del 2021 Rv. 662367-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3251** *del* **05/02/2024** (Rv. **670285-01**)
Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
Q. *(BAJETTO FABIO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 02/10/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Nozione di strada - Criterio determinante - Proprietà - Irrilevanza - Destinazione ad uso pubblico - Rilevanza - Fondamento.

La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 14367 del 2018 Rv. 648972-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3184** *del* **05/02/2024** (Rv. **669996-01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
G. *(IMPRODA ALBERTO) contro* S. *(RAENGO ENRICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/10/2018

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità.

L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Tratt. Internaz. 18/03/1970

Massime precedenti Conformi: N. 24996 del 2010 Rv. 615785-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3265** *del* **05/02/2024** (Rv. **670286-02**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
B. *(COLAIACOVO VINCENZO) contro* C. *(SAMBENEDETTO PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/08/2017

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Contratto - Stipulazione con firma apocrifa del legale rappresentante di una società – Fattispecie del falsus procurator – Ricorrenza - Esclusione – Fondamento - Conseguenze.

Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Difformi: N. 5479 del 2023 Rv. 666754-01

Massime precedenti Vedi: N. 27008 del 2020 Rv. 659928-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3265** *del* **05/02/2024** (Rv. **670286-01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
B. *(COLAIACOVO VINCENZO) contro* C. *(SAMBENEDETTO PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/08/2017

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Procedura relativa - Ambito di applicazione.

La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. è dettata per l'ipotesi in cui sia negata la propria scrittura o la propria firma dalla parte contro la quale è prodotto lo scritto, onde è estraneo alla previsione di legge il caso nel quale si contesti l'autenticità di un atto a cura della parte stessa che lo ha prodotto, in ragione della falsità della firma della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 12598 del 2001 Rv. 549664-01

Massime precedenti Vedi: N. 16362 del 2003 Rv. 567822-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3245** *del* **05/02/2024** (Rv. **670284-01**)
Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NUORO, 15/12/2020

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223 comma 1 del codice della strada – Visita medica – Rapporti – Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la visita medica disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 186 comma 8 del codice della strada non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223, comma 1, del medesimo codice. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, muovendo dal presupposto secondo cui l'accertamento medico favorevole di

idoneità alla guida determina la completa assenza delle ragioni e della funzione del predetto provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, aveva annullato quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 8, Cod. Strada art. 223 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9539 del 2018 Rv. 648091-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3242** *del* **05/02/2024** (Rv. **669998-01**)
Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
S. *(BARANZINI GIANCARLO) contro* C. *(LEPORE GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 17/09/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Velocipedi – Conduzione in sella in spazi destinati a pedoni – Divieto – Fattispecie.

In materia di circolazione stradale, al conducente di velocipede è consentito occupare, nelle sole situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso, spazi della strada altrimenti dedicati ai soli pedoni, quali gli attraversamenti pedonali, purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, fermo restando che esso, in ogni caso, quando è condotto in sella, deve essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito di accertamento della legittimità della sanzione amministrativa inflitta a conducente di velocipede che aveva attraversato le strisce pedonali procedendo in sella al veicolo anziché condurlo a mano).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 47 com. 1 lett. C, Cod. Strada art. 143 com. 2, Cod. Strada art. 143 com. 13, Cod. Strada art. 182 com. 4, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 377 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19547 del 2004 Rv. 577416-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3241** *del* **05/02/2024** (Rv. **669997-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*
C. *(CARNUCCIO FRANCESCO) contro* G.
Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/10/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Avvocati - Onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado ex d.lgs. n. 150 del 2011 – Foro del consumatore – Prevalenza - Competenza del giudice di pari grado (corte di appello) rispetto a quello che per ultimo si è occupato della vicenda – Esclusione – Competenza del giudice di primo grado – Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

Nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza é dell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che é criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudice adito per ultimo sia la corte d'appello di distretto diverso da quello di residenza del convenuto, poichè non é possibile enucleare in via interpretativa una regola oggettivamente diversa da quella codificata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ufficio giudiziario competente non é quello di pari grado (corte

d'appello), nel cui distretto il convenuto abbia la residenza, ma il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania, in base al foro del consumatore, anzichè della Corte d'Appello del medesimo capoluogo, sulla domanda di pagamento dei compensi di avvocato per il patrocinio svolto in più gradi, prima dinanzi al Tribunale di Locri e poi dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2011 Rv. 618124-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4247 del 2020 Rv. 657193-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3352** *del* **06/02/2024** (Rv. **670526-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
S. *(PANNOZZO ALESSANDRINA) contro* S. *(NOCERA ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/01/2018

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Giudizio di cassazione - Ricorso da parte dell'appellante soccombente nel merito - Questione della ammissibilità dell'appello - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, la questione processuale concernente l'ammissibilità dell'appello non valutata dal giudice di secondo grado non può essere rilevata d'ufficio dalla cassazione potendo essere esaminata soltanto a fronte di uno specifico motivo di ricorso che censuri l'error in procedendo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7941 del 2020 Rv. 657592-02, N. 6762 del 2021 Rv. 660906-01, N. 4908 del 2017 Rv. 644313-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3331** *del* **06/02/2024** (Rv. **670289-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
S. *(PAPPALARDO LORENZO) contro* G. *(BARILLA' DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/11/2019

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Divisione giudiziale - Successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Acquisto in forza di atto trascritto prima della trascrizione della divisione giudiziale - Inopponibilità della sentenza che definisce il giudizio.

Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisca ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l'acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere

chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che lo definisce non potrà essergli opposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 784

Massime precedenti Vedi: N. 6228 del 2023 Rv. 667063-03, N. 8624 del 2022 Rv. 664465-01, N. 78 del 2013 Rv. 624729-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3353** *del* **06/02/2024** (Rv. **670290-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(PALOMBI NICOLA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2018

114012 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - RISULTATI ED EFFETTI Opere pubbliche - d.P.R. n. 554 del 1999 - Collaudo - Nozione - Unicità del compenso.

In tema di opere pubbliche, in base al d.P.R. n. 554 del 1999, vigente ratione temporis, il collaudo è un'attività complessa che comprende sia la verifica tecnica che quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, il che comporta che unico sia il compenso per tale attività.

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 art. 187, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 1832 del 2011 Rv. 616393-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5140 del 1998 Rv. 515729-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3313** *del* **06/02/2024** (Rv. **670287-01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
K. *(MODENA FRANCO) contro* B. *(MOTTI BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/04/2019

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Art. 8 l. n. 590 del 1965 - Norma di stretta interpretazione - Qualità di coltivatore diretto dell'avente diritto - Coltivazione del fondo - Necessità di valido titolo - Sussistenza - Concessione in comodato - Rilevanza - Esclusione.

In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 – da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Cod. Civ. art. 1803

Massime precedenti Conformi: N. 5072 del 2007 Rv. 596375-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3352** *del* **06/02/2024** (Rv. **670526-02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
S. *(PANNOZZO ALESSANDRINA) contro* S. *(NOCERA ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/01/2018

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Dispensa dall'imputazione ex se - Natura di negozio autonomo - Conseguenze - Revocabilità con successivo testamento - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 682, Cod. Civ. art. 671

Massime precedenti Vedi: N. 3852 del 1983 Rv. 428771-01, N. 22097 del 2015 Rv. 636879-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3326** *del* **06/02/2024** (Rv. **670288-01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**
E. *(NICOLI' RAFFAELE) contro* G. *(SEBASTIO ATTILIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 27/08/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione a decreto ingiuntivo per compenso avvocati - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C., in applicazione del detto principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inappellabile l'ordinanza decisoria assunta dal giudice di pace, il quale, pur procedendo con il rito sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo

vigente ratione temporis, aveva provveduto sull'opposizione a domanda d'ingiunzione per compensi di avvocato, dichiarando non applicabile davanti al giudice di pace il procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. citato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26083 del 2021 Rv. 662297-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3318** *del* **06/02/2024** (Rv. **669999-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
R. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* E. *(MONASTERO ORAZIO MARIA DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/02/2016

114007 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - COLLAUDATORE Commissione di collaudo collegiale - Legge n. 143 del 1949 - Attribuzione dell'intero compenso a ciascun componente il collegio - Derogabilità - Fattispecie.

In tema di liquidazione dei compensi relativi all'attività di collaudo di opera pubblica, la previsione di cui all'art. 7 l. n. 143 del 1949 - secondo cui quando l'incarico è affidato a più professionisti riuniti in collegio a ciascuno dei membri è dovuto l'intero compenso - è derogabile dalle parti. (Principio affermato dal S.C. con riferimento alla deroga di cui all'art. 7 della l.r. Sicilia n. 21 del 1985).

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 7, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 7, Legge Reg. Sicilia 26/03/2002 num. 2 art. 120

Massime precedenti Vedi: N. 15682 del 2013 Rv. 627144-01, N. 34870 del 2023 Rv. 669679-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3539** *del* **07/02/2024** (Rv. **670483-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
G. *(CONTALDI STEFANIA) contro* C.
Rigetta, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 29/12/2020

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Professionisti - Giudizi disciplinari - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di cancellazione dall'albo - Legittimazione passiva - Consiglio dell'Ordine territoriale - Sussistenza - Consiglio di disciplina territoriale - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo confermato dal Consiglio nazionale degli architetti deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del locale Consiglio dell'ordine professionale, tenuto alla sorveglianza degli iscritti all'albo, e del Procuratore della Repubblica competente per territorio, cui spetta il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni dei Consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni, e non già del Consiglio di disciplina territoriale, attesa la posizione di autonomia organizzativa, di terzietà e l'assenza di compiti di sorveglianza di quest'ultimo, che lo rende privo di qualunque interesse ad agire o resistere in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST., DPR 07/08/2012 num. 137 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 3059 del 2020 Rv. 657098-01

Massime precedenti Vedi: N. 2695 del 2019 Rv. 652354-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3536** *del* **07/02/2024** (Rv. **670293-02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**
M. *(MALAVENDA CATERINA) contro* C. *(DANOVI REMO)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/07/2022

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Giornalista - Giudizio disciplinare - Azione disciplinare - Prescrizione - Eccezione relativa - Proponibilità per la prima volta in Cassazione - Condizioni.

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio disciplinare a carico del giornalista, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, sempre che il relativo esame non comporti indagini fattuali.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22956 del 2013 Rv. 627744-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3482** *del* **07/02/2024** (Rv. **670291-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
T. *(GERMANI FRANCESCO MARIA) contro* C.
Dichiara inammissibile, ORDINE DEI MEDICI VETERINARI LATINA, 29/07/2020

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Sanzione disciplinare avverso esercente professione sanitaria – Irrogazione da parte del Consiglio dell'Ordine provinciale – Ricorribilità diretta per cassazione – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema di medico veterinario.

135026 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - VETERINARI In genere.

La decisione con la quale é irrogata da parte del Consiglio dell'Ordine provinciale una sanzione disciplinare a carico di un esercente la professione sanitaria non é direttamente ricorribile per cassazione, in quanto tale decisione, avente natura amministrativa, può essere impugnata solo dinanzi alla Commissione centrale a mente dell'art. 53 del d.P.R. n. 221 del 1950. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un medico veterinario avverso la decisione del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, che ne aveva disposto la radiazione).

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 6177 del 2021 Rv. 660544-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3498** *del* **07/02/2024** (Rv. **670426-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
F. *(CAPPUCCI FABIO) contro* O. *(IZZO ROBERTO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/09/2020

135016 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI Psicologo - Procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine - Natura amministrativa - Sussistenza - Norme sui collegi giudicanti nei procedimenti giurisdizionali - Applicabilità - Esclusione.

Il procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'Ordine degli psicologi nei confronti di un proprio iscritto ha natura amministrativa e, di conseguenza, al medesimo non si applicano le norme sulla composizione dei collegi giudicanti dettate per i procedimenti giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 17, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 26, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 3075 del 2010 Rv. 611430-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3495** *del* **07/02/2024** (Rv. **670425-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **POLETTI DIANORA.** *Relatore:* **POLETTI DIANORA.**
M. *(COVA CARLO ALBERTO) contro* F. *(CIMINO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/04/2019

103069 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO Professione di esperto contabile - Condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti - Disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005 - Mancata iscrizione all'albo - Conseguenze - Integrazione del reato di esercizio abusivo della professione - Condizioni.

In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15004 del 2021 Rv. 661354-01

Massime precedenti Vedi: N. 1092 del 1962 Rv. 251819-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3536** *del* **07/02/2024** (Rv. **670293-03**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**
M. *(MALAVENDA CATERINA) contro* C. *(DANOVI REMO)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/07/2022

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Professione di giornalista - Azione disciplinare - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Riferimento al procedimento disciplinare inteso come comprensivo sia della fase amministrativa che di quella giurisdizionale - Necessità - Effetti - Rilevabilità, anche d'ufficio, della prescrizione - Conseguente improseguibilità del processo.

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE In genere.

Nell'ordinamento della professione di giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, nel quale il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale, ad iniziativa dell'interessato o del pubblico ministero, della detta deliberazione), la prescrizione dell'azione disciplinare, disciplinata dall'art. 58 della citata legge, riguardando, indifferentemente e in modo unitario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo, ed è suscettibile di rimanere interrotta anche da atti, ordinati all'applicazione della sanzione, diversi da quelli (notificazione degli addebiti all'interessato; discolpe presentate per iscritto dall'incolpato) nominati nel terzo comma dello stesso art. 58, senza tuttavia che (ai sensi del quarto comma della medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovando applicazione la regola della interruzione con effetto permanente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c.; ne deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto, senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9694 del 2002 Rv. 555517-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3501** *del* **07/02/2024** (Rv. **670482-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**
C. *(CASTELVECCHI FABRIZIO MARIA) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI PERUGIA, 21/10/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Gratuito patrocinio - Revoca d'ufficio - Rilevanza dei redditi dei familiari - Sussistenza - Requisito della convivenza - Necessità - Requisito della fisica coabitazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti reddituali che, ove superati, giustificano la revoca anche d'ufficio del beneficio, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26966 del 2011 Rv. 620677-01, N. 18134 del 2023 Rv. 668067-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3532** *del* **07/02/2024** (Rv. **670292-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**
N. *(DI PIETROPAOLO LAURENTI LAURA) contro* O.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/08/2021

135016 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI Procedimento disciplinare a carico di psicologi – Impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dall'ordine degli psicologi – Pubblico Ministero – Litisconsorte necessario in sede processuale – Sussistenza – Fondamento.

142001 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 17, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 17324 del 2015 Rv. 636222-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3498** *del* **07/02/2024** (Rv. **670426-02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
F. *(CAPPUCCI FABIO) contro* O. *(IZZO ROBERTO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/09/2020

135016 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI Art. 12, comma 3, del regolamento disciplinare degli psicologi del Piemonte – Recidiva – Nozione – Solo quella specifica – Esclusione – Fondamento.

Nell'interpretazione dell'art. 12, comma 3, del regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, il riferimento alla recidiva deve intendersi correlato non soltanto alla pregressa violazione della stessa disposizione della legge o del regolamento, ma anche alla recidiva generica, ossia derivante dalla violazione di altra norma contenuta nell'ordinamento professionale o nel regolamento disciplinare suddetto.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3458 del 2020 Rv. 657102-02, N. 458 del 1994 Rv. 485037-01, N. 7897 del 2000 Rv. 537459-01, N. 19969 del 2010 Rv. 615280-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3583** *del* **08/02/2024** (Rv. **670295-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
M. *(CORNETTA VITO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/07/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Prescrizione del reato - Presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo - Applicabilità della presunzione alla parte civile - Esclusione - Fondamento.

In tema di irragionevole durata del processo penale, la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato previsto dal comma 2-sexies, lett. a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, non opera in ipotesi di domanda di equa riparazione proposta dalla parte civile, per la quale la prescrizione - diversamente dall'imputato - è un elemento che semmai aggrava il patema d'animo, potendo venir meno ogni utilità della propria linea difensiva.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37850 del 2022 Rv. 666483-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3603** *del* **08/02/2024** (Rv. **670000-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
C. *(BELSITO NICOLA) contro* C. *(CUOMO CARLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/05/2018

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Giudizio di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione - Consulenza grafologica sul documento originale - Necessità - Copia fotostatica - Idoneità - Esclusione - Limiti.

Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 711 del 2018 Rv. 647974-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3596** *del* **08/02/2024** (Rv. **670298-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*
C. *(SALVADORE GIUSEPPE ALESSANDRO) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/02/2021

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Mediazione - Contratto preliminare - Somme consegnate al mediatore a titolo di deposito cauzionale dal promissario acquirente - Ripetizione indebito - Legittimazione passiva - In capo al mediatore o in capo al promittente alienante - Condizioni.

Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore del mediatore, la legittimazione passiva alla ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata spetta al mediatore, ove non risulti che questi abbia incassato la somma in rappresentanza del promittente alienante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11073 del 2003 Rv. 565104-01, N. 25170 del 2016 Rv. 642142-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3606** *del* **08/02/2024** (Rv. **670001-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
B. *(DELLA CASA PIETRO) contro* M.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PENALE MILANO, 29/01/2019

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Patrocinio a spese dello Stato - Difensore di ufficio nel processo penale - Spese e onorari per la procedura di recupero degli onorari dall’assistito ammesso al beneficio - Decurtazione ai sensi dell’art. 106 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4759 del 2022 Rv. 663971-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3602** *del* **08/02/2024** (Rv. **670299-01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
B. *(QUATTROCOLO VALENTINA) contro* A. *(GUIDETTI GIORGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/08/2019

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione - Negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità - Prova testimoniale - Ammissibilità - Limiti - Principio di prova scritta - Provenienza - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione.

In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 7093 del 2017 Rv. 643528-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3581** *del* **08/02/2024** (Rv. **670294-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*
F. *(BRIANO FULVIO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/04/2020

138115 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione e annotazione nelle scritture contabili - Necessità.

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710

Massime precedenti Conformi: N. 26801 del 2019 Rv. 655656-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3613** *del* **08/02/2024** (Rv. **670301-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**
R. *(LOFOCO FABRIZIO) contro* O. *(MAGGIOLINO MARIA)*
Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 15/07/2020

097116 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA Ordinamento professionale - Instaurazione di un secondo procedimento disciplinare per il medesimo fatto - Applicabilità in via

analogica dell'art. 649 c.p.p. - Esclusione - Fondamento - Concorso di illeciti - Configurabilità - Fattispecie.

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE In genere.

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE In genere.

In tema di ordinamento professionale, non esiste un divieto di instaurazione di un secondo procedimento per il medesimo fatto, sia in quanto non trova applicazione analogica l'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), avendo la sanzione disciplinare finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi dalla sanzione penale, sia perché nessuna preclusione opera laddove sia ravvisabile un concorso reale di norme sanzionatorie, che si verifica quando la condotta materiale contestata, pur essendo la stessa, integri una pluralità di illeciti in relazione alla diversità degli interessi tutelati. (Nel caso di specie, la S.C., in considerazione della natura plurioffensiva della condotta contestata, ha confermato la legittimità della duplice sanzione della interdizione dalle professioni di odontoiatra e di medico, applicata dai rispettivi albi professionali nei confronti di un medico chirurgo odontoiatra per avere agevolato l'esercizio abusivo della professione medica da parte di soggetto non abilitato).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 175 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 2927 del 2017 Rv. 643161-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9733 del 2023 Rv. 667458-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3589** *del* **08/02/2024** (Rv. **670296-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
N. *(MASSA ANDREA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/03/2021

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Statuizione sulle spese di lite - Applicazione di un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte - Parziale soccombenza dell'istante - Esclusione - Conseguenza ai fini della liquidazione delle spese.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte non giustifica la compensazione delle spese di lite, non comportando la parziale soccombenza dell'istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2012 Rv. 621270-01, N. 13212 del 2023 Rv. 669349-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3602** *del* **08/02/2024** (Rv. **670299-02**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
B. *(QUATTROCOLO VALENTINA) contro* A. *(GUIDETTI GIORGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/08/2019

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Disconoscimento di scrittura privata - Omessa istanza di verificazione - Conseguenze.

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2220 del 2012 Rv. 621456-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3606** *del* **08/02/2024** (Rv. **670001-02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
B. *(DELLA CASA PIETRO) contro* M.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PENALE MILANO, 29/01/2019

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso al giudice - Opposizione dell'Avvocato contro il provvedimento che liquida il compenso - Applicabilità della riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 29880 del 2023 Rv. 669217-01, N. 30380 del 2023 Rv. 669227-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3609** *del* **08/02/2024** (Rv. **670300-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**
G. *(MANCUSO NICOLA) contro* O. *(SMEDILE SERGIO)*
Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 16/05/2019

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Giudizi dinanzi alla Commissione centrale esercenti professioni sanitarie - Litisconsorzio necessario con il Ministero della Salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

Nei giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità rilevabile di ufficio della decisione deliberata senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1753 del 2005 Rv. 578788-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3595** *del* **08/02/2024** (Rv. **670297-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
B. *(CALLEA ANGELO FRANCESCO) contro* T.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/06/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Impugnazioni civili - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Necessità - Conseguenze.

L'inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame il quale, dopo che le parti avevano discusso sulle reciproche richieste istruttorie, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15786 del 2021 Rv. 661811-01

Massime precedenti Vedi: N. 28630 del 2022 Rv. 666260-01, N. 3642 del 2021 Rv. 660493-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3661** *del* **09/02/2024** (Rv. **670303-01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
C. *(BRACCO ENRICO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 11/02/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Interpretazione - Applicazione al processo esecutivo - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l'applicazione del beneficio anche nel processo esecutivo, in quanto compatibile, con la conseguenza che occorre verificare, ai sensi dell'art. 122 dello stesso d.P.R., la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere in sede esecutiva, da valutarsi con l'accertamento dell'esistenza effettiva del titolo esecutivo e della possibile fruttuosità dell'esecuzione, sulla base di elementi idonei a ritenerne la non manifesta inutilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva ritenuto necessario subordinare l'accoglimento della domanda al concreto esito dell'esecuzione stessa, secondo una valutazione effettuata ex post, allorquando era già stata svolta l'attività prodromica, indispensabile per dar corso all'esecuzione e per acquisire informazioni sulla solvibilità dell'esecutato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25791 del 2015 Rv. 638289-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3721** *del* **09/02/2024** (Rv. **670305-01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(TEPEDINO LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/01/2019

114001 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Opere già ultimate dalla Cassa per il Mezzogiorno al tempo della sua soppressione e trasferite ai soggetti destinatari – Obbligo di pagamento del saldo del compenso – Legittimazione passiva in capo al Ministero dei LL.PP. – Rilevanza dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 96 del 1993.

Con riferimento alle opere già ultimate dalla Cassa per il mezzogiorno al tempo della sua soppressione e trasferite ai soggetti destinatari, l'obbligo del pagamento degli importi, non corrisposti all'appaltatore o al concessionario per le opere completate oppure dovuti per la risoluzione delle controversie insorte nell'esecuzione del contratto verso l'appaltatore, è a carico del Ministero dei LL.PP., legittimato passivo in virtù di un accollo ex lege previsto dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 96 del 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/1993 num. 96 art. 9 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7756 del 1998 Rv. 517838-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3659** *del* **09/02/2024** (Rv. **670302-02**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2017

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE Appalto - Clausola di esonero dalla responsabilità per vizi ex art. 1667 c.c. - Efficacia - Limiti.

In materia di appalto, la clausola contrattuale di esonero dalla responsabilità dell'appaltatore per gli eventuali vizi dell'opera realizzanda è valida nei limiti in cui riguardi vizi o difformità dipendenti da colpa lieve e non sia riferita alla garanzia di cui all'art. 1669 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Vedi: N. 20840 del 2022 Rv. 665172-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3659** *del* **09/02/2024** (Rv. **670302-01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2017

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Responsabilità ex art. 1669 c.c. - Clausola di esonero da responsabilità - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

In materia di appalto, ove il committente agisca nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per il risarcimento dei danni conseguenti a gravi difetti di costruzione di un immobile, non può operare tra le parti la clausola di esonero di responsabilità eventualmente pattuita, trattandosi di responsabilità extracontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26609 del 2008 Rv. 605318-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3713** *del* **09/02/2024** (Rv. **670304-01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
M. *(BIANCHI ANTONIO) contro* A. *(FATONE SAVERIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2019

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto – Art. 1751, comma 6, c.c. – Inderogabilità solo in peius per l'agente.

L'indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 15375 del 2017 Rv. 644783-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3773** *del* **12/02/2024** (Rv. **670306-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
G. *(ABRUSCI ENNIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 08/07/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Contumacia - Costituzione solo in appello - Rilevanza della durata pregressa del giudizio ai fini del computo della durata non ragionevole - Sussistenza.

In tema di irragionevole durata del processo, la parte, inizialmente rimasta contumace, che si sia costituita nel giudizio di appello quando già si era consumata la violazione del termine di ragionevole durata, ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della l. n. 89 del 2001, ha diritto dal momento della costituzione all'equa riparazione in relazione all'ulteriore corso della medesima procedura, in quanto sin da prima della sua costituzione la durata del processo era divenuta oggettivamente irragionevole, sicché tale carattere perdura per la restante parte del giudizio.

Riferimenti normativi: Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 6, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17685 del 2021 Rv. 661727-01, N. 1142 del 2022 Rv. 663572-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3984** *del* **13/02/2024** (Rv. **670310-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(DE MICHELE ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 04/10/2018

075034 ELEZIONI - REGIONALI Art. 15 L. n. 515 del 1993 - Irrogazione conseguente alla mera inosservanza della diffida del Collegio Regionale di Garanzia - Necessaria notificazione di un nuovo atto di contestazione ex art. 14 l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, la diffida con la quale il Collegio Regionale di Garanzia invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e nel contempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che non è necessaria la notificazione di un nuovo atto di contestazione, ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessario l'invio della contestazione ex art. 14 cit., da inviarsi a seguito dell'avvenuto inadempimento alla suindicata diffida).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8263 del 2021 Rv. 660825-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3997** *del* **13/02/2024** (Rv. **670311-02**)
Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
C. *(PINNA GIOVANNI BATTISTA) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/01/2021

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Apparecchi per giochi - Messa in uso di apparecchi non conformi alle prescrizioni tecniche - Illecito permanente - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, la violazione della messa in uso di apparecchi non conformi alle prescrizioni tecniche costituisce un illecito a carattere permanente, assumendo rilievo la persistente volontà dell'agente di mantenere il suindicato uso.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15025 del 2019 Rv. 654189-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4004** *del* **13/02/2024** (Rv. **670312-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
contro
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/05/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione - Mancata comparizione delle parti alla prima udienza - Improcedibilità o inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fissazione di una nuova udienza - Necessità - Fondamento.

In tema di procedimento per equa riparazione, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, non può essere considerata, in assenza di una espressa previsione in tal senso ex art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, dovendosi applicare in via analogica l'art. 181 c.p.c. in tema di ordinario processo di cognizione, con la conseguente necessità di fissazione di una nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16821 del 2010 Rv. 614998-01, N. 9376 del 2020 Rv. 657702-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3997** *del* **13/02/2024** (Rv. **670311-01**)
Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
C. *(PINNA GIOVANNI BATTISTA) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/01/2021

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Apparecchi per giochi leciti - Nulla osta preventivo ex art. 38 della l. n.388 del 2000, come modificato dall'art.22 della l. n.289 del 2002 - Incompatibilità con l'ordinamento UE - Norme che prevedono controlli di conformità dopo la messa in esercizio - Compatibilità con l'ordinamento UE - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall'art. 38 della l. n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 22 della l. n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull'osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d'azzardo.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 38, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22, Direttive del Consiglio CEE 12/12/2006 num. 123 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14697 del 2019 Rv. 653988-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3939** *del* **13/02/2024** (Rv. **670307-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*
G. *(CORRENTI CORRADO CARMELO) contro* C. *(PINO GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/09/2018

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Norme integrative contenute in regolamento edilizio - Efficacia tra privati - Condizioni - Approvazione da parte degli organi competenti e pubblicazione - Necessità - Conseguenze.

In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14915 del 2015 Rv. 636021-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4006** *del* **13/02/2024** (Rv. **670313-02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
C. *(MARINO MARCELLA) contro* M. *(TARANTINO MARIA)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LANCIANO, 13/11/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Circolazione stradale – ZTL – Plurimi transiti – Applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni – Esclusione – Fondamento.

In tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore "soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione".

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 198

Massime precedenti Vedi: N. 27799 del 2005 Rv. 585877-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4006** *del* **13/02/2024** (Rv. **670313-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
C. *(MARINO MARCELLA) contro* M. *(TARANTINO MARIA)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LANCIANO, 13/11/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Circolazione stradale – ZTL – Soggetto residente – Autorizzazione al transito veicolare – Necessità.

In tema di circolazione stradale, il fatto che il conducente sia residente o domiciliato nell'ambito di una ZTL non lo legittima a circolare senza il prescritto titolo autorizzativo, essendo necessario che il veicolo di cui egli sia intestatario abbia la targa corrispondente a quella per la quale siano stati autorizzati il transito e la sosta nella ZTL.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 7 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 24942 del 2008 Rv. 605036-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3971** *del* **13/02/2024** (Rv. **670309-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
E. *(CATRA PAOLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/01/2019

116003 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE Misure di prevenzione - Confisca di quota rappresentativa dell'intero capitale sociale di s.r.l. - Debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa - Responsabilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) - Esclusione - Fondamento.

In tema di confisca di prevenzione della totalità di quote di s.r.l., l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) non può essere

convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l'Agenzia quale gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2462, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legge 04/02/2010 num. 4 art. 8, Legge 31/03/2010 num. 50, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16607 del 2022 Rv. 664906-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3970** *del* **13/02/2024** (Rv. **670308-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
B. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/10/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Presunzione legale relativa di insussistenza del danno in caso di irrisorietà della pretesa - Nozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa - Elemento oggettivo e soggettivo - Fattispecie.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato le condizioni di operatività della suindicata presunzione valutando la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società richiedente l'indennizzo, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all'elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene oggetto della lite).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 974 del 2020 Rv. 657244-01, N. 12937 del 2012 Rv. 623380-01, N. 26497 del 2019 Rv. 655680-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4007** *del* **13/02/2024** (Rv. **670314-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*
D. *(MURRIGHILE GIAMPAOLO) contro* V. *(SERRA ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/02/2021

127042 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETA' Prescrizione quinquennale in tema di rapporti sociali – Lettura restrittiva – Necessità – Fondamento - Fattispecie.

La disposizione sulla prescrizione quinquennale in tema di rapporti sociali, contenuta nell'art. 2949, comma 1, c.c., deve essere interpretata restrittivamente, in quanto inerente ai soli diritti riconducibili all'organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale. (Fattispecie in tema di vendita conclusa tra una cooperativa ed un suo socio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2949 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12957 del 2004 Rv. 576432-01, N. 6561 del 2017 Rv. 644752-01, N. 21903 del 2013 Rv. 628216-01, N. 13084 del 2015 Rv. 635735-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4048** *del* **14/02/2024** (Rv. **670370-01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Relatore:* **D'ASCOLA PASQUALE.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(ROSSETTI GIORGIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 08/10/2018

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio nel processo penale - Liquidazione dell'onorario - Applicazione delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato - Riduzione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4759 del 2022 Rv. 663971-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4084** *del* **14/02/2024** (Rv. **670427-01**)
Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**
M. *(MAMMUCARI CAROLINA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2021

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Domanda di regolamento dei confini - Efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva – Fondamento.

136068 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - APPOSIZIONE DI TERMINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto

nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 6647 del 2001 Rv. 546644-01, N. 6148 del 2016 Rv. 639399-01, N. 4156 del 1994 Rv. 486415-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4047** *del* **14/02/2024** (Rv. **670315-01**)
Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**
M. *(FARES ILARIA ANITA) contro* M. *(SELLA ANTONIO DOMENICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/06/2021

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Espropriazione forzata - Provvedimento di aggiudicazione - Idoneità per il mutamento della situazione dell'espropriato da possessore a detentore nomine alieno - Esclusione - Conseguenze.

In tema di espropriazione forzata, il provvedimento di aggiudicazione non determina automaticamente, per il solo fatto che esso venga pronunciato ed a prescindere dalla sua esecuzione, il mutamento dell'animus rem sibi habendi del proprietario espropriato, trasformandolo in animus detinendi alieno nomine, con la conseguenza che la aggiudicazione trasferisce la proprietà e non il possesso del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164

Massime precedenti Vedi: N. 25926 del 2022 Rv. 665593-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4082** *del* **14/02/2024** (Rv. **670316-01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Relatore:* **D'ASCOLA PASQUALE.**
M. *(MONTANARI ALESSANDRO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 12/06/2019

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Decreto di pagamento dei compensi - Opposizione del difensore - Applicabilità degli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese".

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7072 del 2018 Rv. 648220-01

Massime precedenti Vedi: N. 5255 del 2022 Rv. 663972-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4191** *del* **15/02/2024** (Rv. **670428-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
A. *(ARNONE FRANCESCO) contro* C. *(BERGONZINI CLAUDIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2020

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Assemblea di condominio - Condomino presente al momento iniziale e assente all'atto della deliberazione - Computabilità nel quorum costitutivo - Computabilità nel quorum deliberativo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di condominio, il condòmino presente al momento iniziale della riunione ma assente all'atto della deliberazione è computabile nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che il condomino allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento della riunione assembleare, con relativa presa d'atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione, deve considerarsi assente alla deliberazione, e ha di conseguenza cassato con rinvio la sentenza di merito nella quale si era ritenuto invece che egli, avendo assistito al voto dalla soglia della porta di accesso al locale di svolgimento della riunione, risultasse solo formalmente assente e si fosse nei fatti astenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Difformi: N. 4136 del 1977 Rv. 387797-01

Massime precedenti Vedi: N. 1208 del 1999 Rv. 523201-01, N. 4225 del 1985 Rv. 441729-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4187** *del* **15/02/2024** (Rv. **670317-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
M. *(MIGLIO LUIGI) contro* C. *(PARLANTI ROSSANA)*
Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 01/02/2022

040032 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO Circolazione stradale - Sosta a pagamento - Sforamento del periodo di sosta "pagato" - Modalità di computo e di irrogazione della sanzione.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, il periodo di protrazione della violazione, che, ai sensi del comma 15 dell'art. 7 del nuovo codice della strada, consente la reiterazione della sanzione nel caso di superamento dei tempi consentiti della sosta regolamentata o limitata, si individua in base alla fascia di vigenza giornaliera - o infragiornaliera - della sosta (e non già in base al periodo determinato dal pagamento effettuato dall'utente o indicato nel disco orario esposto), con la conseguenza che la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore e la sanzione relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20308 del 2011 Rv. 619340-01, N. 24938 del 2014 Rv. 633494-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4188** *del* **15/02/2024** (Rv. **670002-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
A. *(QUARNETI GIACOMO) contro* S. *(NICOTINA ANGELICA MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/05/2022

006041 AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - IN GENERE Impianto di nuovo vitigno - Procedura di autorizzazione - Comunicazione della chiusura dei lavori - Obbligo - Fondamento - Conseguenze del relativo inadempimento.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative, la procedura di autorizzazione di nuovo impianto di vigneti per uva da vino di derivazione eurounionale è tesa al monitoraggio del rilascio delle autorizzazioni nella complessiva misura prevista dell'1% della superficie vitata nazionale, allo scopo di garantire il perseguimento della finalità, prefissata nel Regolamento UE n. 1308/2013, di aumentare ordinatamente gli impianti viticoli attraverso uno sviluppo controllato e contingentato dei diritti all'impianto, con la conseguenza che la mancata o tardiva comunicazione alla Regione dell'avvenuta fruizione, totale o parziale, dell'autorizzazione al nuovo impianto non costituisce una mera irregolarità negli adempimenti comunicativi, ma determina il mancato completamento della fattispecie acquisitiva del diritto al nuovo impianto, ed il perfezionamento della condotta illecita, ossia la realizzazione di un nuovo impianto viticolo senza aver utilizzato l'autorizzazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 17/12/2013 num. 1308, Legge 12/12/2016 num. 238 art. 69 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10772 del 1999 Rv. 530335-01, N. 6310 del 2020 Rv. 657130-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4246** *del* **16/02/2024** (Rv. **670318-01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
P.M. **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*
L. *(NUZZO MARIO) contro* M. *(ALEO FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/11/2017

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Azione generale di arricchimento - Esperibilità di azione risarcitoria nei confronti di soggetto diverso dall'arricchito - Difetto di sussidiarietà - Fattispecie.

Il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello, che aveva dichiarato ammissibile l'azione d'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a quella contrattuale per il pagamento del residuo prezzo del contratto di cessione di quota latte, in ragione della riconosciuta esperibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per il mancato recepimento del trasferimento della quota sul bollettino Aima, previsto quale condizione sospensiva per il pagamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Vedi: N. 843 del 2020 Rv. 656686-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33954 del 2023 Rv. 669447-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4245** *del* **16/02/2024** (Rv. **670429-01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
P.M. **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*
H. *(MODENESI STEFANO) contro* F. *(MARCECA SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/03/2018

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" Mancanza di qualità promesse o essenziali – Tutela giurisdizionale – Azioni esperibili – Azione "quanti minoris" – Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie.

187067 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, la tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l'azione "quanti minoris", posto che l'art. 1497 c.c. - nel ricordare l'applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale - non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'interesse dell'attore fosse stato manifestato attraverso una consentita graduazione delle domande che prevedeva, in via prioritaria, "la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno" e, in via subordinata, la risoluzione del contratto, cassando con rinvio la decisione di merito che aveva accolto la pretesa subordinata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490

Massime precedenti Vedi: N. 206 del 1978 Rv. 389498-01, N. 5845 del 2013 Rv. 625716-01, N. 5361 del 1978 Rv. 395130-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4646** *del* **21/02/2024** (Rv. **670372-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
G. *(LUCIANI ANTONIO) contro* G. *(ALFONSI GUIDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/09/2018

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Servitù per destinazione del buon padre di famiglia - Costituzione - Modalità - Fattispecie.

La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini di escludere l'esistenza di tale servitù, il mancato utilizzo delle suindicate opere da parte dell'originario proprietario essendo, al contrario, decisivo accertare se esse costituissero segni visibili e permanenti della sua avvenuta costituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1062

Massime precedenti Vedi: N. 10662 del 2015 Rv. 635421-01, N. 2994 del 2004 Rv. 570162-01, N. 11834 del 2021 Rv. 661174-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4601** *del* **21/02/2024** (Rv. **670371-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
A. *(GUARALDI BRUNO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/02/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Procedura fallimentare -Termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 - Riparto - Rilevanza per il creditore - Esclusione - Fondamento.

n tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello - ovvero, per le procedure soggette alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, da quello del definitivo rigetto del reclamo, ove esperito - quale momento in cui detto decreto acquista carattere di definitività; non rileva, invece, il riparto (quand'anche integralmente satisfattivo), in quanto, mentre il termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 ha natura processuale e viene in rilievo per accertare la tempestività della domanda, la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, rileva solo per stabilire la durata della procedura fallimentare e l'entità del danno indennizzabile.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24174 del 2022 Rv. 665557-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4646** *del* **21/02/2024** (Rv. **670372-02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
G. *(LUCIANI ANTONIO) contro* G. *(ALFONSI GUIDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/09/2018

157043 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - IN GENERE Rinuncia al diritto di servitù - Forma scritta - Necessità - Fattispecie.

La rinuncia al diritto di servitù deve rivestire la forma scritta sotto pena di nullità e non può, quindi, risultare da fatti concludenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere la rinuncia ad una servitù di passaggio fondata su di un accordo verbale tra le parti avente ad oggetto l'obbligo di chiusura di due aperture tra i diversi fondi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1073

Massime precedenti Vedi: N. 2316 del 2021 Rv. 660257-01, N. 10662 del 2015 Rv. 635421-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4749** *del* **22/02/2024** (Rv. **670373-01**)
Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
R. *(LIGUORI VINCENZO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/07/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Termine di un anno per grado - Considerazione unitaria del giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza - Tempo intercorso tra i due giudizi - Considerazione - Esclusione.

Ai fini del computo della ragionevole durata di un processo instaurato ai sensi della l. n. 89 del 2001, in relazione al termine di un anno per grado di cui alla sentenza n. 36 del 2016 della Corte costituzionale, devono considerarsi unitariamente il giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo, senza tener conto del tempo intercorso fra la definizione del processo di cognizione e la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, comunque imposto nel termine minimo di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 5-sexies della l. cit. e con riferimento al quale è eventualmente configurabile un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33416 del 2022 Rv. 666140-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4814** *del* **23/02/2024** (Rv. **670430-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(CANOVA MASSIMO) contro* P. *(GIANNETTI ANNA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 17/07/2022

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Competenza civile - Litispendenza - Presupposti - Cancellazione di una delle cause dal ruolo - Insussistenza della litispendenza - Rilevanza della situazione fattuale al momento della decisione - Fattispecie.

La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18252 del 2015 Rv. 636688-01, N. 8522 del 1993 Rv. 483377-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4879** *del* **23/02/2024** (Rv. **670375-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
R. *(MONTEROSSI ANTONIO) contro* V.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/12/2017

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Comunione legale tra coniugi - Divisione giudiziale dei beni - Rimborso alla comunione delle somme prelevate dal conto corrente cointestato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di comunione legale tra coniugi, verificatosi lo scioglimento, trova applicazione, in sede di divisione, il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c., cosicché è da escludersi il rimborso alla comunione delle somme prelevate da un coniuge dal conto corrente cointestato ove quest'ultimo dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 192

Massime precedenti Vedi: N. 18564 del 2004 Rv. 577111-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4805** *del* **23/02/2024** (Rv. **670374-02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
M. *(CARCERERI FRANCO) contro* M. *(UBOLDI SARA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/07/2018

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Sentenza di divisione - Idoneità ad escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del buon padre di famiglia - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA In genere.

La sentenza di divisione non è di per sé idonea ad escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, qualora essa non abbia specificatamente valutato la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c. e non consti dell'eventuale adozione - da parte del giudice - di statuizioni contrarie o incompatibili con la tale costituzione. In assenza, pertanto, delle predette condizioni essa opera non come provvedimento costitutivo delle eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1031

Massime precedenti Vedi: N. 12950 del 2000 Rv. 540623-01, N. 18909 del 2020 Rv. 659108-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4816** *del* **23/02/2024** (Rv. **670540-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
M. *(FORGIONE ROBERTO) contro* G. *(PAFUNDI GABRIELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/10/2018

136107 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE Apertura di veduta su cortile in proprietà altrui - Distanze ex art. 905 c.c. - Rispetto - Necessità - Fondamento.

L'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come "qualitas", ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 4386 del 2007 Rv. 598234-01, N. 7971 del 2022 Rv. 664315-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4914** *del* **23/02/2024** (Rv. **670320-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
B. *(CAMPANA SILVIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/10/2018

169001 SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Abusiva costruzione su terreno demaniale - Completamento procedura di rilascio della concessione in sanatoria ex art. 32 della l. n. 47 del 1985 - Conseguenze - Proprietà superficiaria del privato - Accessione ex art. 934 c.c. - Esclusione.

In ipotesi di abusiva costruzione su terreno demaniale, il positivo completamento della procedura di rilascio della concessione in sanatoria prevista dall'art. 32 della l. n. 47 del 1985. da accertarsi dal giudice di merito secondo i normali criteri di interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi, supera l'originario difetto del titolo autorizzativo alla realizzazione del manufatto eretto dal privato su area di proprietà pubblica di talché al rilascio della concessione in sanatoria concernente un manufatto eretto su area demaniale consegue la configurabilità, in capo al soggetto che la ottenga, di un diritto reale sul bene, declinabile in termini di proprietà superficiaria, con esclusione dell'operatività del criterio dell'accessione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 953, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823

Massime precedenti Vedi: N. 15066 del 2023 Rv. 668095-03, N. 263 del 2016 Rv. 638821-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1324 del 1997 Rv. 502390-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5041** *del* **26/02/2024** (Rv. **670376-01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.**
C. *(MAZZA BARBARA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 14/12/2019

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Compensi difensore d'ufficio nel processo penale - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Spettanza - Fondamento.

Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal soggetto a cui favore ha prestato l'attività difensiva, in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31820 del 2019 Rv. 656260-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **5133** *del* **27/02/2024** (Rv. **670379-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(LEPERA FRANCESCO) contro* B. *(D'AMBROSIO RAFFAELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2019

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzione di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 - Opposizione - Successiva declaratoria di carenza di giurisdizione da parte del giudice amministrativo - Necessaria proposizione di autonoma domanda dinanzi al giudice competente - Deposito presso la cancelleria istanza di riassunzione ai fini dell'ammissibilità - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di sanzione di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, l'opposizione, dopo la declinatoria di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, è proposta in via autonoma dinanzi al giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della predetta pronuncia, essendo irrilevante, ai fini dell'ammissibilità, il deposito di una istanza di riassunzione presso la cancelleria, in ragione della espressa previsione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010.

Riferimenti normativi: Legge 01/09/1993 num. 385 CORTE COST., Legge 02/07/2010 num. 104 art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27163 del 2018 Rv. 651313-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **5124** *del* **27/02/2024** (Rv. **670319-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.**
S. *(ANGIOLINI VITTORIO) contro* C. *(LEPORE GIUSEPPE)*
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 09/06/2020

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzione amministrativa ex art. 6, comma 14, del codice della strada - Infrazione compiutasi su territorio aeroportuale ricadente nella competenza territoriale di diversi comuni - Competenza ad irrogare la sanzione - Combinazione

dei criteri fondati sul territorio del comune e su quello dell'area aeroportuale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, la competenza ad irrogare la sanzione ex art. 6, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992, spetta a tutti i corpi di polizia municipale dei diversi comuni su cui ricade l'area aeroportuale, in quanto il conferimento alla competente autorità del potere di regolamentare la circolazione stradale per tutta l'estensione dell'area aeroportuale - elevata, dunque, dalla stessa legge a circoscrizione unitaria - ha carattere necessariamente unitario e coinvolge tutti gli organi e corpi che svolgono servizi di polizia in tale territorio. Di talché la competenza all'accertamento delle violazioni, nel caso in cui la suddetta area comprenda più comuni, è data dalla combinazione dei criteri fondati sul territorio del comune e su quello dell'area aeroportuale, senza che il primo possa prevalere sul secondo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 6 com. 7, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 6 com. 14, Legge 18/03/2012 num. 33 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3839 del 2019 Rv. 652363-01, N. 3019 del 2002 Rv. 552712-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5131** *del* **27/02/2024** (Rv. **670378-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
G. *(BERTOLA VINCENZO) contro* G. *(ARDUINO PIER ENRICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2018

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE Condanna contenuta nella sentenza penale - Statuizione del giudice penale anche sull'esistenza in concreto del danno e del nesso causale - Principi del giudicato - Applicabilità.

In caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Conformi: N. 16113 del 2009 Rv. 608754-01

Massime precedenti Vedi: N. 20786 del 2018 Rv. 650408-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5111** *del* **27/02/2024** (Rv. **670377-01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
L. *(LENTINI GIOVANNI) contro* G. *(GIANNUZZI ANTONIETTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/04/2019

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Assegnazione gratuita di lotti contigui in Sicilia in forza di legislazione emergenziale a seguito del sisma del 1968 ex art. 4-bis del d.l. n. 299 del 1978 - Preesistente proprietà di immobile diruto a seguito del sisma - Presupposto per accedere ai benefici della legislazione emergenziale

- Successivo accorpamento dei lotti e costruzione di un unico immobile - Comunione sull'intera opera - Esclusione - Accessione - Sussistenza.

La proprietà di un immobile diruto, a seguito del sisma del 1968 in Sicilia, costituisce il presupposto per accedere ai benefici della legislazione emergenziale, tra i quali, l'assegnazione gratuita di lotti contigui, ex art. 4-bis del d.l. n. 299 del 1978, conv. dalla l. n. 464 del 1978, il cui successivo accorpamento, per la costruzione di un unico immobile per volontà degli assegnatari, non instaura una comunione sull'intera opera realizzata, ma determina una accessione, rimanendo la proprietà esclusiva della parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/1978 num. 299 art. 4 bis, Legge 04/08/1978 num. 464, Cod. Civ. art. 934

Massime precedenti Vedi: N. 29457 del 2018 Rv. 651388-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5268** *del* **28/02/2024** (Rv. **670380-01**)
Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
C. *(TONONI ALESSANDRA) contro* C. *(GATTI GLORIA)*
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 05/10/2018

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Somme versate al rappresentante - Azione ex art. 2033 c.c. - Legittimazione passiva del rappresentante in proprio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del condominio, condannato alla restituzione di somme, indebitamente transitate sul suo conto corrente, essendo stato accertato che le predette fossero provenienti dal conto corrente relativo ad altro condominio gestito dal medesimo amministratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7871 del 2011 Rv. 616839-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5270** *del* **28/02/2024** (Rv. **670381-01**)
Presidente: **CRISCUOLO MAURO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
R. *(GRASSI GUIDO) contro* G. *(NAPPI SEVERINO)*
Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 28/02/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Improcedibilità del ricorso per omesso deposito integrale della sentenza - Contenuto delle parti mancanti trasfuso parzialmente nel ricorso e nel controricorso - Errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Non costituisce errore revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., la declaratoria di improcedibilità del ricorso per omesso deposito integrale della sentenza impugnata, pur in presenza della trascrizione di quest'ultima nel ricorso e controricorso, in quanto il vizio denunciato attiene all'interpretazione e la valutazione degli atti di causa estranei al rimedio revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01, N. 11691 del 2023 Rv. 667818-01, N. 29750 del 2022 Rv. 665931-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5386** *del* **29/02/2024** (Rv. **670382-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
D. *(LEONI PAOLO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/12/2021

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata - Giudizio di divisione endoesecutiva - Natura - Applicabilità dell'art. 618 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 601

Massime precedenti Vedi: N. 22210 del 2021 Rv. 662203-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5371** *del* **29/02/2024** (Rv. **670431-01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
S. *(D'ANGELO ANDREA) contro* S. *(FERRARIS MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Comunione - Scioglimento - Stima dell'immobile gravato da comodato - Valutazione delle migliorie apposte dal comodatario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di scioglimento della comunione, ai fini della determinazione del valore di un bene oggetto di comodato, occorre tenere conto delle migliorie apposte dal comodatario in quanto esse, non riconducibili a quelle necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, se liberamente assunte, non possono essere oggetto di domanda di rimborso nei confronti dell'originario comunista comodante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1808

Massime precedenti Vedi: N. 21023 del 2016, N. 15543 del 2002 Rv. 558261-01, N. 15699 del 2018 Rv. 649275-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



FEBBRAIO 2024

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3052** *del* **01/02/2024** (Rv. **670081-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(LOMBARDI GIUSEPPE) contro* B. *(MARTINOLI MARZIA LAURA ELENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE "Nova" in appello - Prospettazione di una differente qualificazione "in iure" del contratto - Ammissibilità.

L'art. 345 c.p.c., che fa divieto di proporre nuove domande in sede di impugnazione, non osta alla prospettazione, per la prima volta in appello, d'una qualificazione o di una interpretazione del contratto non invocate in primo grado, se tali deduzioni non esigono nuovi accertamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 4744 del 2005 Rv. 579735-01, N. 29324 del 2023 Rv. 669201-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2973** *del* **01/02/2024** (Rv. **669858-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

Z. *(DORIA LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/05/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002 - Possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutive e azioni di accertamento negativo - Esclusione.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 226, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 223, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212

Massime precedenti Vedi: N. 31774 del 2023 Rv. 669475-02, N. 37138 del 2022 Rv. 666339-01, N. 21178 del 2017 Rv. 645484-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3052** *del* **01/02/2024** (Rv. **670081-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(LOMBARDI GIUSEPPE) contro* B. *(MARTINOLI MARZIA LAURA ELENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Abuso di posizione dominante - Accertamento ai fini della nullità di clausole contrattuali - Nozione di mercato rilevante - Criteri - Fattispecie.

In tema di abuso di posizione dominante, la definizione del mercato rilevante di un prodotto o servizio, quando si tratti di stabilire se una clausola contrattuale sia o meno il frutto di una imposizione abusiva, deve essere condotta avuto riguardo a sei criteri indefettibili: a) l'area geografica di diffusione del prodotto o servizio; b) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo domanda; c) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo offre; d) l'esistenza di pressioni concorrenziali; e) la possibilità di interferenza con altri mercati; f) la struttura del mercato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto che il mercato rilevante dovesse, in senso lato, riguardare l'intero settore della gestione dei giochi a pagamento e non soltanto quello della distribuzione dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, così errando nella valutazione del criterio di sostituibilità del prodotto da parte di chi lo domanda).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29237 del 2019 Rv. 656040-01, N. 11564 del 2015 Rv. 635648-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2978** *del* **01/02/2024** (Rv. **670080-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

R. *(GIAMPAOLO FRANCESCO) contro* R. *(PROTO MASSIMO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 12/07/2022

122029 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - IN GENERE Diritto all'immagine - Integrazione delle norme regolatrici con quelle relative alla protezione dei dati personali - Bilanciamento tra protezione della sfera privata e interesse generale alla pubblicazione - Pubblicazione consentita senza consenso - Tassatività delle ipotesi - Immagine di un minore - Criteri - Fattispecie.

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE In genere.

In tema di tutela del diritto all'immagine, l'integrazione delle norme regolatrici contenute nell'art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 con quelle relative alla protezione dei dati personali implica che - salve le ipotesi tassative in cui la pubblicazione dell'immagine è consentita senza il consenso dell'interessato, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cit. - nel bilanciamento tra l'esigenza di protezione della sfera privata della persona e la contraria esigenza di consentirne l'esposizione e la diffusione dell'immagine debba attribuirsi un peso maggiore alla tutela della situazione individuale, che assume particolare preminenza nell'ipotesi in cui si tratti di persona minore d'età, se la riproduzione dell'immagine non sia casuale, ma anzi espressamente diretta a polarizzare l'attenzione sull'identità del minore e sulla sua riconoscibilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la diffusione dell'immagine del minore fosse giustificata dal collegamento con un evento - l'arresto di un latitante nell'ambito del contesto sociale in cui si era nascosto - connotato dall'interesse pubblico all'informazione e svoltosi in luogo pubblico e che non sussistessero le circostanze obiettive per escludere la liceità della pubblicazione dell'immagine di persona minore di età,

ripresa nell'ambito di un servizio di cronaca televisiva in modo del tutto casuale, senza alcun intento di renderla identificabile o riconoscibile da parte di chi avesse visto il filmato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4477 del 2021 Rv. 660512-01, N. 17211 del 2015 Rv. 636902-01, N. 2304 del 2023 Rv. 667044-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3092** *del* **02/02/2024** (Rv. **670082-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

D. *(MARI ALESSANDRA) contro* P. *(GOBBATO STEFANIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2020

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto - Rapporti tra gli artt. 840 e 2053 c.c. - Criteri di distinzione - Fondamento.

136083 PROPRIETA' - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE In genere.

148072 RESPONSABILITA' CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE In genere.

In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto, il proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 840 c.c. e in via esclusiva o concorrente con l'appaltatore a seconda della sua ingerenza nei lavori medesimi con direttive più o meno vincolanti, quando, nell'esercizio delle sue facoltà di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, produce un danno ai vicini; se, invece, non vi è alcun legame causale tra l'attuale esercizio delle facoltà dominicali e l'evento lesivo in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all'attività di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo, lo stesso proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., costituendo il rilievo attribuito all'esercizio in atto delle facoltà proprietarie il discrimen tra i due diversi criteri di imputazione della responsabilità del proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 2053

Massime precedenti Vedi: N. 22226 del 2006 Rv. 592967-01, N. 34401 del 2023 Rv. 669577-01, N. 7027 del 2021 Rv. 660749-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3134** *del* **02/02/2024** (Rv. **670083-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari - Rilevabilità d'ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI In genere.

La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7055 del 2020 Rv. 657559-01, N. 4665 del 2021 Rv. 660603-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3207** *del* **05/02/2024** (Rv. **670084-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(RECCHIONI STEFANO) contro* C. *(DI GIANDOMENICO GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/11/2019

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Adempimento di sentenza provvisoriamente esecutiva - Pagamento tramite assegno bancario all'ordine di più creditori - Riforma o annullamento della sentenza - Obblighi restitutori - Solidarietà passiva tra tutti gli intestatari dell'assegno - Sussistenza - Fattispecie.

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

La solidarietà di cui all'art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell'obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicché l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti; pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all'ordine di più persone, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, tutti gli intestatari dell'assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la natura solidale dell'obbligazione restitutoria di somme corrisposte in esecuzione di sentenza poi annullata in sede di legittimità dalla modalità unica ed indifferenziata di esecuzione del pagamento, mediante assegni cointestati a tutti i beneficiari della pronuncia di condanna, assolvendo l'azione proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c. all'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza cassata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Conformi: N. 16391 del 2010 Rv. 614107-01

Massime precedenti Vedi: N. 34011 del 2021 Rv. 662956-01, N. 32663 del 2023 Rv. 669505-01, N. 9245 del 2020 Rv. 657686-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3267** *del* **05/02/2024** (Rv. **670110-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

B. *(MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA) contro* A. *(CANNIZZARO FABIO GREGORIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/08/2020

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Indicazione dello specifico termine di prescrizione - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Eccezione basata su nuove allegazioni di fatto - Ammissibilità - Limiti - Preclusioni ex art. 183 c.p.c. - Eccezione basata su fatti storici già allegati nei termini di decadenza - Ammissibilità nel giudizio di primo grado e di appello - Limiti - Esclusione - Ammissibilità nel giudizio di legittimità - Limiti - Non necessità di accertamento di fatto.

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione - nella specie, quello indicato all'art. 2947, comma 3, c.c. - integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 c.p.c. qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del processo ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, di appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21404 del 2021 Rv. 662040-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3231** *del* **05/02/2024** (Rv. **670085-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

A. *(CERVETTI ALESSIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/12/2021

097189 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE Riorganizzazione delle articolazioni territoriali del SSN - Evento dannoso subito da un paziente venuto a contatto con più strutture confluite nell'incorporante - Interesse dell'incorporante all'accertamento del nesso di causalità tra l'attività sanitaria e il danno - Fondamento.

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE In genere.

In caso di riorganizzazione delle articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale tramite fusione, per incorporazione, di due o più AUSL preesistenti in un'unica Azienda ULSS, qualora l'evento dannoso subito da un paziente sia conseguito al contatto con più strutture confluite nell'incorporante, quest'ultima ha interesse all'accertamento del nesso causale tra l'attività svolta in ciascuna struttura e il danno, nonché alla ripartizione della responsabilità tra le due strutture, sia al fine di essere garantita dalle assicurazioni di ciascuna incorporata, sia per potersi rivalere nei confronti dei sanitari responsabili, in proporzione delle rispettive responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4392 del 2017 Rv. 643129-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3238** *del* **05/02/2024** (Rv. **670086-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

A. *(GIORDANO DE DOMENICO FRANCESCA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2021

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE Intervento principale - Domanda autonoma proposta dal terzo interventore - Diritto di difesa riconosciuto alle parti originarie legittimate passive - Contenuto del diritto di difesa - Facoltà di richiedere la concessione di un termine - Preclusioni - Fondamento.

In caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23931 del 2023 Rv. 668588-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3297** *del* **05/02/2024** (Rv. **670087-01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

M. *(GRANI NICOLA) contro* G. *(TOLENTINATI MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/06/2018

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Clausola penale - Potere di riduzione ex officio - Configurabilità del potere di riduzione anche in seguito al pagamento della penale - Fondamento - Fattispecie.

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., può essere esercitato d'ufficio anche quando la penale è stata spontaneamente pagata perché i rimedi contrattuali sono esperibili anche dopo che il contratto è stato eseguito, salva la prescrizione. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, avendo ridotto la penale prevista per la anticipata risoluzione del contratto, aveva condannato la parte che ne aveva ricevuto il pagamento spontaneo a restituire l'eccesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Massime precedenti Vedi: N. 33159 del 2019 Rv. 656304-01, N. 11439 del 2020 Rv. 658210-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3399** *del* **06/02/2024** (Rv. **670088-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

G. *(OLIVIERI MARIO) contro* E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2020

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Maggiorazione del canone in costanza di rapporto - Ammissibilità - Condizioni.

104261 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTO In genere.

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE In genere.

In base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui si convenga una determinazione del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, ancorata ad elementi predeterminati, idonei ad influire sull'equilibrio economico del sinallagma contrattuale, salvo che risulti che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23986 del 2019 Rv. 655107-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3401** *del* **06/02/2024** (Rv. **670547-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

C. *(NASPI FABRIZIO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/05/2021

149062 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITA' - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) Ipoteca - Iscrizione prima del pignoramento - Effetti relativi alla modificazione del soggetto titolare della garanzia - Funzione latamente dichiarativa dell'annotazione - Fondamento.

Ai fini della distribuzione della somma ricavata in sede di procedura espropriativa, ove il credito, assistito da un'ipoteca opponibile alla procedura esecutiva, in quanto iscritta in data antecedente al pignoramento, sia ceduto in data successiva a quest'ultimo, l'annotazione della vicenda traslativa, ai sensi dell'art. 2843 c.c., ha una funzione non già costitutiva bensì latamente dichiarativa, poiché non si va a costituire una garanzia nuova, ma solo a modificare il soggetto che ne è titolare, senza che tale cambiamento determini un aggravamento della posizione degli altri creditori concorrenti, essendo per loro indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia il cedente o il surrogante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2843, Cod. Civ. art. 2916, Cod. Civ. art. 2913

Massime precedenti Vedi: N. 17644 del 2007 Rv. 598528-01, N. 5508 del 2021 Rv. 660605-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3448** *del* **06/02/2024** (Rv. **670090-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

G. *(ARIETA GIOVANNI) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/09/2020

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Applicazione della legge straniera da parte del giudice italiano - Utilizzo dei criteri di interpretazione propri dell'ordinamento straniero - Necessità - Rilevanza del formante giurisprudenziale - Condizioni.

Il giudice italiano che sia chiamato ad applicare la legge straniera è tenuto ad interpretarla alla stregua degli strumenti ermeneutici propri del relativo ordinamento, ivi compreso quello espresso dal formante giurisprudenziale, nella misura in cui si sia tradotto in "diritto vivente".

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 25735 del 2014 Rv. 633424-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3399** *del* **06/02/2024** (Rv. **670088-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

G. *(OLIVIERI MARIO) contro* E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2020

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazioni immobiliari ad uso non abitativo - "Grandi locazioni commerciali" ex art. 18 d.l. n. 133 del 2014, conv. nella l. n. 164 del 2014 - Possibilità di deroga alle prescrizioni della l. n. 392 del 1978 - Fondamento.

104261 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTO In genere.

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE In genere.

In tema di locazioni immobiliari ad uso non abitativo, nelle "grandi locazioni" commerciali, in forza dell'ultimo comma dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978 (introdotto dall'art. 18 del d.l. n. 133 del 2014, conv. nella l. n. 164 del 2014), possono essere inserite clausole derogative delle norme imperative della predetta legge, e sono, pertanto, oggetto di libera contrattazione tra le parti le clausole su durata minima, rinnovo automatico, prelazione, recesso per gravi motivi, indennità a fine locazione, indicizzazione o aumenti del canone, perché allorquando il canone annualmente pattuito sia superiore ad euro 250.000, la posizione delle parti non soffre gli squilibri che il legislatore ha ritenuto tipicamente sussistenti riguardo ai contratti stipulati per canoni inferiori, dovendosi pertanto ritenere lecite anche le clausole di aggiornamento del canone per rivalutazione monetaria che superino i limiti quantitativi previsti dall'articolo 32 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 com. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 art. 18, Legge 11/11/2014 num. 164 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23986 del 2019 Rv. 655107-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3426** *del* **06/02/2024** (Rv. **670089-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

I. *(GAROFALO PIETRO) contro* A. *(COLUCCI BRUNO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/02/2021

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile - Efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. - Fondamento.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

Il certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile fa piena prova, fino a querela di falso, su quanto direttamente verificato sul veicolo dal suo funzionario, essendo quest'ultimo dotato di una speciale potestà certificativa in quanto agisce quale pubblico ufficiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Strada art. 75, Cod. Strada art. 76

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19129 del 2023 Rv. 668217-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3448** *del* **06/02/2024** (Rv. **670090-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

G. *(ARIETA GIOVANNI) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/09/2020

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Danno da perdita del rapporto parentale per fatto illecito verificatosi all’estero - Liquidazione - Criteri propri della legge straniera applicabile - Necessità - Utilizzabilità dei criteri in uso nell’ordinamento italiano - Esclusione - Fattispecie.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

Nel caso in cui, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice italiano sia chiamato ad applicare la legge straniera, la liquidazione deve ispirarsi ai criteri propri di quest'ultima (purché compatibili col limite dell'ordine pubblico internazionale), non già a quelli in uso nel sistema giuridico italiano. (Nella specie - relativa al pregiudizio occorso ai familiari di un quindicenne albanese, rimasto ucciso dal colpo partito dal fucile di un cittadino italiano impegnato in una battuta di caccia in Albania - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini della relativa liquidazione equitativa, aveva utilizzato i parametri della Tabella di Milano anziché i criteri propri della legge albanese, così come applicati nel "diritto vivente" di quell'ordinamento, imperniato sull'articolazione del danno in discorso nelle due componenti della sofferenza morale interiore e della compromissione della sfera dinamico-relazionale del soggetto, secondo la sistemazione teorica consacrata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte Suprema albanese n. 12 del 14 settembre 2007).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 62, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 25735 del 2014 Rv. 633424-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3477** *del* **07/02/2024** (Rv. **670091-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

I. *(CRIVELLARO GIULIANO) contro* M. *(TROIANI GAETANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2019

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento non determinata nel quantum - Effetti in ordine alla prova del rapporto fondamentale - Onere del creditore di dimostrare l'effettivo ammontare della somma richiesta - Sussistenza.

La dichiarazione con la quale taluno si impegna a pagare un debito futuro, non determinato nel quantum, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, restando, invece, a suo carico la dimostrazione dell'effettivo ammontare della somma pretesa, come cristallizzatosi in epoca successiva alla promessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13215 del 2023 Rv. 667657-01, N. 14533 del 2016 Rv. 640496-01, N. 2091 del 2022 Rv. 663945-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3559** *del* **07/02/2024** (Rv. **670092-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

B. *(VACCARI MARZIO) contro* P. *(SURIANO EMANUELA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 08/06/2022

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Controricorso - Deposito dopo il 1 gennaio 2023 - Omessa notifica - Conseguenze.

I giudizi di cassazione intrapresi con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023 sono sottoposti all'art. 370 c.p.c., così come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha eliminato l'obbligo di notifica del controricorso, con la conseguenza che il controricorrente deve ritenersi costituito ritualmente mediante deposito di tale atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27

Massime precedenti Vedi: N. 917 del 2024 Rv. 669968-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33959 del 2023 Rv. 669402-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3642** *del* **08/02/2024** (Rv. **670093-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(LAU JOACHIM) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/04/2021

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani - Diritto al risarcimento del danno nei confronti della Repubblica Federale tedesca - Prescrizione - Decorrenza anteriore al 2004 - Esclusione - Ragioni.

127046 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - IN GENERE In genere.

Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36108 del 2023 Rv. 669757-01, N. 20543 del 2008 Rv. 604617-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20442 del 2020 Rv. 659019-01, N. 5044 del 2004 Rv. 571034-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3568** *del* **08/02/2024** (Rv. **670135-01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. *(ROCCHI LUCA) contro* C. *(PALMIERI STEFANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2021

105021 MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE Mandato in rem propriam - Mandato ordinario - Distinzione - Caratteristiche - Fattispecie.

Il mandato in rem propriam si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse anche del mandatario (diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo) e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico, connesso alla realizzazione di un diverso rapporto tra mandante e mandatario (o terzo), concomitante al conferimento e tale da imprimere a questo il carattere di atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell'utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato è componente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere escluso la ricorrenza di un mandato in rem propriam, come tale non estinguibile per effetto della morte del mandante, in una fattispecie in cui quest'ultimo aveva conferito a un professionista un incarico volto a ottenere, da parte di una struttura ospedaliera, il risarcimento dei danni subiti per un errore diagnostico e in cui tale risarcimento era avvenuto solo dopo la morte del mandante, riconoscendo, tuttavia, il diritto al compenso del professionista nei confronti degli eredi del mandante, in quanto al momento della morte di quest'ultimo, sebbene il credito non fosse ancora esigibile, erano state già svolte le attività di esecuzione del mandato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1723

Massime precedenti Vedi: N. 1931 del 1987 Rv. 451242-01, N. 22529 del 2011 Rv. 620401-01, N. 22753 del 2017 Rv. 645727-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3642** *del* **08/02/2024** (Rv. **670093-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(LAU JOACHIM) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/04/2021

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani - Domanda risarcitoria contro la Repubblica Federale tedesca - Immunità degli Stati esteri per gli atti compiuti iure imperii - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 14/01/2013 num. 5 art. 3 CORTE COST., Legge 17/08/1957 num. 848 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20442 del 2020 Rv. 659019-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3742** *del* **09/02/2024** (Rv. **670095-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

L. *(CAPPELLARI GIOVANNI) contro* C. *(PINAMONTI GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 20/07/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Fondo patrimoniale - Ipoteca in presenza delle condizioni di cui all'art. 169 c.c. - Espropriabilità ai sensi dell'art. 2808 c.c. - Limiti di cui all'art 170 c.c. - Esclusione.

082242 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE In genere.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808

Massime precedenti Vedi: N. 1652 del 2016 Rv. 638354-01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254-02, N. 36312 del 2023 Rv. 669739-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3687** *del* **09/02/2024** (Rv. **670094-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. *(LIMITONE ROBERTO) contro* P. *(CERRATO MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2020

085020 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI Fideiussioni plurime - Esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c. - Esclusione - Ragioni - Possibilità di riqualificare la domanda nei termini dell'azione generale ex art. 1299 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di fideiussioni plurime (vale a dire prestate separatamente da diversi soggetti, senza alcuna reciproca consapevolezza ovvero con l'espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori), l'autonomia dei rapporti di garanzia preclude l'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c., la quale, peraltro, non può essere riqualificata d'ufficio dal giudice alla stregua di azione generale ex art. 1299 c.c., trattandosi di domande fondate su diverse causae petendi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di due fideiussioni, separatamente stipulate da soggetti diversi a garanzia dei debiti di due società verso un istituto di credito, aveva escluso che il fideiussore che aveva estinto l'intero debito potesse agire in regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., per il recupero della metà di quanto versato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 18650 del 2011 Rv. 619879-01, N. 27243 del 2017 Rv. 647138-01, N. 16561 del 2010 Rv. 614104-01, N. 8697 del 2023 Rv. 667469-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3793** *del* **12/02/2024** (Rv. **670111-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

T. *(VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/04/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Contestuale proposizione di diverse domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive - Sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Fattispecie.

Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 3166 del 2020 Rv. 656752-01, N. 31549 del 2023 Rv. 669336-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3780** *del* **12/02/2024** (Rv. **670096-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE PAOLA, 26/10/2021

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della banca - Onere probatorio a carico della banca - Limiti - Colpa grave dell'utente - Fattispecie.

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. in applicazione del detto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto gravante su Poste Italiane S.p.a., ai fini della non riferibilità al cliente delle operazioni fraudolente eseguite con la sua carta Postepay, la dimostrazione della previa adozione di mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento, quali, ad esempio, l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 2 com. 4, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 7 com. 1 lett. B, Costituzione art. 1218, Costituzione art. 1834, Costituzione art. 1176

Massime precedenti Conformi: N. 26916 del 2020 Rv. 659904-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3870** *del* **12/02/2024** (Rv. **670113-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(SCIUTO FILIPPO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2020

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Riscossione di crediti a mezzo ruolo ex d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive non recuperatorie - Legittimazione passiva esclusiva dell'agente della riscossione - Sussistenza - Azione proposta nei soli confronti dell'ente creditore - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete

unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29798 del 2019 Rv. 656156-01, N. 30777 del 2023 Rv. 669451-01, N. 14991 del 2020 Rv. 658358-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7514 del 2022 Rv. 664407-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3793** *del* **12/02/2024** (Rv. **670111-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

T. *(VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/04/2021

100222 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Giudizio di cassazione - Controricorso depositato dall'erede della parte originaria - Prova della relativa legittimazione - Necessità - Omissione - Conseguenze.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

In tema di giudizio di cassazione, il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, che può essere dichiarata anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 24050 del 2019 Rv. 655307-01, N. 34373 del 2023 Rv. 669489-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3875** *del* **12/02/2024** (Rv. **670193-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

U. *(FLICK WALDEMARO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/05/2021

079191 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO Statuizioni civili di condanna della sentenza penale di merito - Esecutività - Dalla lettura del dispositivo di rigetto del ricorso per cassazione - Conseguenze - Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Decorrenza del termine per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c.

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE In genere.

130057 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO In genere.

Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 686, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650

Massime precedenti Vedi: N. 6022 del 2017 Rv. 643406-01, N. 35365 del 2023 Rv. 669752-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3887** *del* **12/02/2024** (Rv. **670097-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(CURATOLO LEONARDO) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 21/11/2019

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore al prezzo giusto - Nozione - Riferimento all'art. 108 l.fall. - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 108 l.fall. - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Il "prezzo giusto" - rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione della vendita - è quello ottenuto all'esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l'art. 108 l. fall., dovendo, peraltro, escludersi un'applicazione analogica di quest'ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Preleggi art. 12 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24913 del 2023 Rv. 668755-01, N. 1639 del 2023 Rv. 666983-02, N. 11116 del 2020 Rv. 658146-03

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3897** *del* **12/02/2024** (Rv. **670098-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(ROMERIO ALESSANDRO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/06/2020

114090 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE Concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica - Costituzione del diritto di superficie in favore del concessionario - Decadenza per grave

inadempimento di quest'ultimo - Conseguenze - Estinzione dell'ipoteca costituita sul diritto di superficie.

149045 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ESTINZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica, ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 954, Cod. Civ. art. 2816

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3824** *del* **12/02/2024** (Rv. **670112-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

V. *(MATURI MICHELE) contro* O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/08/2021

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità professionale dell'avvocato - Inadempimento dell'incarico avente ad oggetto la partecipazione ad incanto per l'aggiudicazione di un immobile - Impossibilità di partecipare all'incanto - Danno da perdita di chances - Configurabilità - Onere probatorio - Perdita del risultato - Esclusione - Perdita della possibilità di conseguirlo - Necessità.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, in caso di inadempimento dell'incarico avente ad oggetto la partecipazione ad un incanto per l'aggiudicazione di un immobile, da cui derivi la perdita della possibilità di partecipare alla gara, è configurabile un danno da perdita di chances, ai fini del cui accertamento il danneggiato ha l'onere di provare non la perdita del risultato, cioè che avrebbe ottenuto certamente l'aggiudicazione del bene, bensì soltanto la perdita della possibilità di conseguirlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 576

Massime precedenti Vedi: N. 24050 del 2023 Rv. 668589-01, N. 22376 del 2012 Rv. 624461-01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3897** *del* **12/02/2024** (Rv. **670098-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(ROMERIO ALESSANDRO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/06/2020

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica - Diritto di superficie in favore del concessionario - Concessione di ipoteca volontaria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Condizioni e limiti.

114090 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE In genere.

Ove al concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sia stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest'ultimo possa essere costituita un'ipoteca volontaria in favore di terzi, in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottrarrebbe quest'ultima alla sua destinazione pubblica; l'ente pubblico concedente può, tuttavia, in deroga al divieto generale, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria, previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 826 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2821, Cod. Civ. art. 2816, Cod. Civ. art. 2878 lett. 4, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 954

Massime precedenti Vedi: N. 19951 del 2023 Rv. 668147-01, N. 26497 del 2009 Rv. 610481-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3917** *del* **13/02/2024** (Rv. **670115-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

M. *(SQUILLANTE IACOPO) contro* P. *(BRIGUGLIO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2020

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio - Diretta ed esclusiva - Limitazione alla colpa grave - Esclusione - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio per i danni arrecati alle parti, prevista dall'art. 64 c.p.c., è diretta ed esclusiva, non essendo ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della Giustizia, e non è limitata alla colpa grave, rispondendo il perito per i danni provocati alle parti da un suo comportamento doloso o colposo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria delle parti civili, dei consulenti tecnici designati dal P.M. in sede di indagini preliminari, perché operanti esclusivamente quali ausiliari del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 18313 del 2015 Rv. 636725-01, N. 8496 del 2020 Rv. 657807-01, N. 4070 del 2024 Rv. 670099-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3920** *del* **13/02/2024** (Rv. **670114-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

D. *(CHIERICATI ROSA) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/09/2020

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modificazione della domanda - Ammissibilità - Limiti - Mutamento da parte del giudice in sede decisoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

La modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti. (Nella specie, relativa alla domanda di accertamento dell'illegittima detenzione di un immobile concesso in leasing, fondata sulla circostanza che la società convenuta non potesse considerarsi succeduta alla originaria contraente nella posizione di concessionaria, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda sul diverso presupposto che il contratto di leasing si fosse risolto, venendo così a incidere sul quadro fattuale in relazione al quale si erano dispiegate le difese delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10049 del 2022 Rv. 664475-01, N. 30455 del 2023 Rv. 669490-01, N. 6866 del 2018 Rv. 647955-01, N. 5631 del 2023 Rv. 666928-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4126** *del* **14/02/2024** (Rv. **670102-01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

M. *(BUSETTI MICHELE) contro* D.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/06/2021

058063 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INDICAZIONI ESEMPLIFICATIVE Condizioni generali di contratto - Sottoscrizione in calce a richiamo numerico e cumulativo di clausole vessatorie e non - Rispetto dell'art. 1341 c.c. - Presupposti - Fattispecie.

Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17939 del 2018 Rv. 649843-01

Massime precedenti Vedi: N. 20606 del 2016 Rv. 641401-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4105** *del* **14/02/2024** (Rv. **670100-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

R. *(PUNZI CARMINE) contro* C. *(VERNILLO CARMINE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2021

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa - Deduzione della violazione del requisito della verità in luogo di quella del requisito della continenza formale - Mutamento della domanda - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l'illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30455 del 2023 Rv. 669490-01, N. 1585 del 2015 Rv. 633977-01, N. 4603 del 2008 Rv. 601802-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4133** *del* **14/02/2024** (Rv. **670108-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(PAOLI PAOLO) contro* C. *(MENCHINI SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/01/2020

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione delegata ex art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Termine di quindici giorni disposto dal giudice - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.

In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 40035 del 2021 Rv. 663177-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4132** *del* **14/02/2024** (Rv. **670103-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

H. *(CALVELLO CLAUDIO) contro* T. *(BELSITO ANTONIO)*

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 11/12/2019

069014 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE - COSE PORTATE IN ALBERGO - IN GENERE Cose non affidate in custodia - Causa di esonero della responsabilità dell'albergatore ex art. 1785, n. 1, c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di un cliente di risarcimento del danno conseguente al furto di una pelliccia appesa all'attaccapanni della hall dell'albergo, ravvisando la colpa dell'albergatore per il fatto di avere predisposto la rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1785, Cod. Civ. art. 1785 bis

Massime precedenti Vedi: N. 5030 del 2014 Rv. 630708-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4110** *del* **14/02/2024** (Rv. **670101-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/05/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005119/2023 66723801

Massime precedenti Conformi: N. 5119 del 2023 Rv. 667238-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4140** *del* **14/02/2024** (Rv. **670530-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

G. *(BAILO FEDERICO) contro* E. *(LATORRACA VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/07/2020

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 - Tipo contrattuale e natura della prestazione oggetto del contratto -

Rilevanza - Esclusione - Applicabilità a contratto singolarmente predisposto - Sussistenza - Fattispecie in tema di transazione.

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

La disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale, prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inapplicabile ad un contratto di transazione la disciplina del codice del consumo, sebbene fosse stato sottoscritto da soggetti qualificabili rispettivamente come professionista e consumatore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 6802 del 2010 Rv. 612202-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4070** *del* **14/02/2024** (Rv. **670099-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(FERRARA SALVATORE) contro* M. *(DI GIACOMO ORESTE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2022

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE Responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di ausiliario del P.M. - Applicabilità della esenzione dall'azione diretta ex l. n. 117 del 1988 - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di ausiliario del P.M., al consulente tecnico non è applicabile l'esenzione dall'assoggettamento all'azione diretta, prevista dalla l. n. 117 del 1988 per il magistrato in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, atteso che la ratio di tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 1 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18170 del 2010 Rv. 614075-01, N. 18313 del 2015 Rv. 636725-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4065** *del* **14/02/2024** (Rv. **670116-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

M. *(MALANDRINO GIANLUIGI) contro* A. *(PISANI MARIA TERESA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2022

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazione non riconosciuta - Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente - Litisconsorzio necessario tra associazione e suo rappresentante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19584 del 2013 Rv. 627700-01, N. 19985 del 2013 Rv. 627807-01, N. 20860 del 2018 Rv. 650428-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3074 del 2003 Rv. 560779-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4131** *del* **14/02/2024** (Rv. **670548-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

F. *(DERAMO ANTONIO LEONARDO) contro* I. *(MANIGRASSI SERGIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Inammissibilità o improponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Esame della domanda riconvenzionale - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che

l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16314 del 2007 Rv. 599444-01, N. 8083 del 2006 Rv. 588539-01, N. 7292 del 2021 Rv. 661001-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4140** *del* **14/02/2024** (Rv. **670530-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

G. *(BAILO FEDERICO) contro* E. *(LATORRACA VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/07/2020

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti del consumatore - Predisposizione ad opera di un professionista su incarico di una o entrambe le parti - Applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 - Esclusione - Condizioni.

In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 497 del 2021 Rv. 660177-02, N. 8268 del 2020 Rv. 657607-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4150** *del* **15/02/2024** (Rv. **670510-01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(MAGGIO AMALIA) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2020

028016 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi ex art. 2, comma 227, della l. n. 244 del 2007 - Trasferimento d'azienda - Contenuto - Trasferimento della licenza - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, l'art. 2, comma 227, della l. n. 244 del 2007 richiede il subentro, tramite cessione di azienda o di ramo aziendale, nell'attività di impresa del cedente, in tal modo presupponendo il trasferimento, in favore del

cessionario, di beni, mobili o immobili, che compongono, nel loro complesso, l'azienda o un ramo di essa, non essendo, invece, sufficiente il mero trasferimento della licenza, posto che questa, non essendo un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati, atteso il suo carattere personale, non può essere ricompresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555

Massime precedenti Vedi: N. 22112 del 2006 Rv. 592965-01, N. 2240 del 2004 Rv. 569916-01, N. 7308 del 2023 Rv. 667290-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4182** *del* **15/02/2024** (Rv. **670109-01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

T. *(GATTI FRANCESCO) contro* A. *(FIORIO PAOLO MARIO SILVIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/12/2022

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Prova civile - Fatti notori - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.

In tema di prova, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda; peraltro, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non già di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'insussistenza di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti per servizi di telefonia fissa, uso accertato, invece, dalla sentenza impugnata per fatto notorio unitamente alla ricorrenza, alla luce della sentenza della CGUE 8 giugno 2023 in causa C-468/2020, di una condotta contrattuale scorretta, consistita nell'utilizzo di clausole volte a stabilire una diversa e inferiore cadenza periodica dei pagamenti da parte dell'utenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13715 del 2019 Rv. 654219-01

Massime precedenti Vedi: N. 4699 del 2018 Rv. 647432-01, N. 18101 del 2020 Rv. 659034-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4166** *del* **15/02/2024** (Rv. **670117-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

E. *(MASSATANI MAURIZIO) contro* U. *(DELLAGO MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2020

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Motivazione apparente - Carenza del giudizio di fatto - Affermazione generale e astratta - Sussistenza - Fattispecie.

È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è "attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 6758 del 2022 Rv. 664061-01, N. 23893 del 2023 Rv. 668577-01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4170** *del* **15/02/2024** (Rv. **670104-01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

U. *(GORI FEDERICO) contro* E. *(DEL PRETE MARIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/10/2022

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Giudicato relativo alla spettanza dell'assegno divorzile - Portata - Conseguenze - Sopravvenienza di fatti nuovi, giustificativi di una modifica dell'assegno - Sede per dedurre tale sopravvenienza - Giudizio di revisione ex art. 9 legge n. 898 del 1970 - Necessità - Fattispecie.

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con il quale il coniuge tenuto al versamento dell'assegno di divorzio, in forza di sentenza passata in giudicato, aveva proposto domanda di accertamento negativo del credito vantato a tale titolo, nell'ambito di una esecuzione mobiliare, dalla moglie, opponendo in compensazione la somma versata a titolo di prezzo per l'acquisto di un immobile a lei intestato).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17618 del 2013 Rv. 627340-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4300** *del* **16/02/2024** (Rv. **670322-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. *(STARO ROBERTO) contro* A. *(PONZIO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2020

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Compravendita - Garanzia per vizi non facilmente riconoscibili - Azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 cod. civ. - Conoscenza dei vizi da parte del venditore - Presunzione a carico dello stesso - Sussistenza - Onere probatorio a carico dell'alienante.

In tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1494

Massime precedenti Vedi: N. 14665 del 2008 Rv. 603577-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4290** *del* **16/02/2024** (Rv. **670185-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

E. *(AMADEI DAVIDE) contro* O. *(CAPRA MARCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/06/2020

130056 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE Azione civile in sede penale - Sequestro conservativo a carico dell'imputato - Condanna generica al risarcimento del danno - Termine per l'inizio dell'azione in sede civile - Artt. 669-octies e 669-novies c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento - Mancato rispetto - Conseguenze - Inefficacia del provvedimento cautelare.

Al sequestro conservativo disposto ex art. 316 comma 2 c.p.p., con la sentenza penale definitiva di condanna generica al risarcimento del danno, sui beni dell'imputato ad istanza della parte civile, si applicano gli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., in ragione del carattere di piena strumentalità della misura cautelare patrimoniale rispetto al giudizio civile di merito e del sopravvenuto venir meno dei suoi presupposti, reso palese dallo stesso comportamento del creditore, il quale ritardi l'introduzione della causa di merito in misura non compatibile con la funzione della tutela cautelare, con la conseguenza che il sequestro perde efficacia qualora l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente introdotta in sede civile nel termine perentorio di sessanta giorni dall'irrevocabilità della sentenza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 671, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14641 del 2009 Rv. 608652-01, N. 21481 del 2016 Rv. 642958-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4289** *del* **16/02/2024** (Rv. **670107-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

F. *(POLIZZI PAOLOALBERTO) contro* A. *(MARINO MANLIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - Quantificazione del risarcimento - Criteri -

Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Cessazione del rapporto lavorativo - Stato di disoccupazione - Applicabilità - Condizioni e limiti.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 24481 del 2020 Rv. 659763-01, N. 25370 del 2018 Rv. 651331-01, N. 14241 del 2023 Rv. 667837-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4300** *del* **16/02/2024** (Rv. **670322-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. *(STARO ROBERTO) contro* A. *(PONZIO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2020

187060 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE Compravendita - Denuncia dei vizi della cosa proveniente da un terzo - Idoneità ad impedire la decadenza dalla garanzia - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI In genere.

In tema di compravendita, la denuncia dei vizi svolta dall'utilizzatore del bene, successivamente concessogli in leasing, non vale ad impedire la decadenza del compratore dalla garanzia prevista dall'art. 1495 c.c., in quanto proveniente da un terzo estraneo al contratto. (Nella specie la S.C., in relazione ad immobile alienato due volte nello stesso giorno e contestualmente concesso in leasing dal secondo acquirente, ha dichiarato inefficace e intempestiva la denuncia dei vizi comunicata dall'utilizzatore agli originari venditori, entro il termine contrattualmente previsto, in deroga all'art. 1495 c.c., nella seconda vendita, ma dopo la scadenza di quello codicistico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Vedi: N. 9663 del 2020 Rv. 657845-01, N. 4018 del 2011 Rv. 617013-01, N. 8420 del 2016 Rv. 639755-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4273** *del* **16/02/2024** (Rv. **670119-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

S. *(SCIPIONI MASSIMILIANO) contro* A. *(MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/05/2018

018020 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITA' DI ASSICURAZIONI Regresso tra assicuratori del medesimo rischio ex art. 1910 cod. civ. - Misura - Proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto - Necessità - Criteri di determinazione - Fondamento.

Se più assicuratori hanno coperto in modo indipendente l'uno dall'altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), quello tra loro che ha pagato all'assicurato l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi - ossia in misura pari al prodotto del danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, diviso per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori - e non al massimale rispettivamente garantito, in tal senso deponendo sia la lettera dell'art. 1910 c.c. (che fa riferimento all'"indennità dovuta", espressione sempre usata per indicare l'indennizzo) che la ratio della norma (che è quella di ridurre il peso economico del sinistro per ciascuno degli assicuratori) nonché l'argomento logico secondo il quale il diverso criterio proporzionale al massimale, in caso di massimale illimitato, resterebbe inapplicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1910

Massime precedenti Vedi: N. 14962 del 2006 Rv. 593035-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9554 del 1997 Rv. 508394-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4262** *del* **16/02/2024** (Rv. **670118-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(STAZZI STEFANIA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/11/2020

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE Concessione di alloggi di servizio in favore di dipendenti dell'ex Amministrazione delle Poste - Scadenza del rapporto concessorio in data antecedente al mutamento da pubblica amministrazione ad ente privato - Prosecuzione de facto della detenzione del bene - Trasformazione del rapporto in locazione - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Qualora la concessione di alloggi di servizio in favore di dipendenti dell'ex Amministrazione delle Poste sia giunta a scadenza in data antecedente al mutamento del concedente da pubblica amministrazione ad ente privato, la prosecuzione de facto della detenzione del bene da parte del concessionario non determina la trasformazione del rapporto in locazione ordinaria, a ciò ostando la natura pubblica dell'ente, che impone la forma scritta ad substantiam per i contratti da esso stipulati, sicché l'alloggio deve considerarsi occupato sine titulo a far data dalla scadenza della concessione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che, non avendo le parti assunto, alla scadenza della concessione, alcuna iniziativa, né per ricontrattare il rapporto, né per farlo cessare, si fosse instaurato in via di fatto un rapporto di locazione abitativa - per la cui costituzione, sino alla l. n. 431 del 1998, non era richiesta la forma scritta - alle medesime condizioni del rapporto concessorio).

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1982 num. 39 art. 9, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 12957 del 2023 Rv. 667580-01, N. 16006 del 2008 Rv. 603535-01, N. 34161 del 2019 Rv. 656446-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4271** *del* **16/02/2024** (Rv. **670105-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

D. *(TESTA CARLO) contro* S. *(COCO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/11/2020

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO Trasporto marittimo di persone - Domanda di risarcimento del danno alla persona da inadempimento contrattuale - Termine di prescrizione - Individuazione - Art. 16 della Convenzione di Atene del 1974 - Applicabilità a fatti antecedenti la data di esecuzione - Esclusione - Artt. 94 e 95 del codice del consumo nella formulazione applicabile ratione temporis - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di trasporto marittimo di persone, alla domanda di risarcimento del danno alla persona da inadempimento contrattuale - non potendosi applicare né il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 16 della Convenzione di Atene del 1974 se il fatto è antecedente al momento in cui ad essa è stata data esecuzione nell'ordinamento, né i termini previsti dagli artt. 94 e 95 del codice del consumo che, nella formulazione ratione temporis vigente, disciplinavano la responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento di prestazioni comprese in un pacchetto turistico - si applica il termine di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell'arrivo, previsto dall'art. 418 c.n. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a danni derivanti da fatti avvenuti in data - 12 agosto 2007 - antecedente a quella del 31 dicembre 2012 dalla quale la Convenzione è in vigore, per l'Italia e l'Unione europea ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE n.392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1974, Regolam. Consiglio CEE 23/04/2009 num. 392 art. 12, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 94, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 95, Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Cod. Navig. art. 418 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17444 del 2006 Rv. 592674-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4288** *del* **16/02/2024** (Rv. **670106-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

I. *(COTICELLI PASQUALE) contro* C. *(GRIVET FOJAJA ANNA LUCIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/12/2019

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE Danno arrecato dall'appaltatore a terzi - Derivazione causale esclusiva dalle modalità di esecuzione dei lavori sulla cosa oggetto dell'appalto - Applicazione dell'art. 2051 c.c. - Esclusione - Fattispecie.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui

all'art. 2051 c.c. (Nella specie la S.C. ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un Comune in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo della strada comunale, già risarciti in altra sede, bensì dall'esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 21977 del 2022 Rv. 665264-01, N. 7553 del 2021 Rv. 660915-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4275** *del* **16/02/2024** (Rv. **670137-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

D. *(SCARCIOLLA GIANNICOLA) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/04/2020

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile - Spese di lite - Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. - Distinte domande - Necessità - Fattispecie.

In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 1917 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8896 del 2020 Rv. 657844-01, N. 4786 del 2021 Rv. 660611-01, N. 26683 del 2023 Rv. 669069-01, N. 18076 del 2020 Rv. 658762-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4410** *del* **19/02/2024** (Rv. **670122-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**

F. *(SORDI NICOLA) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/11/2020

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE Trasporto di merci su strada - "Data certa" ex art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005 come modif. dal d.lgs. n. 214 del 2008 - Requisito di validità - Esclusione - Requisito di efficacia - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di trasporto di merci su strada, la "data certa", prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, come modif. dal d.lgs. n. 214 del 2008, non è un requisito di validità, ma un requisito di efficacia del contratto di trasporto per stabilire la decorrenza dei suoi effetti, al fine di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra i contraenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha affermato la possibilità di attribuire certezza alla data sulla base di elementi esterni al contratto, quale lo scambio di mail, che valgano comunque a comprovarne l'avvenuta stipulazione e a collocarla in un preciso intervallo temporale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 6, Decreto Legisl. 22/12/2008 num. 214, Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 17926 del 2016 Rv. 641344-01, N. 21446 del 2023 Rv. 668535-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4357** *del* **19/02/2024** (Rv. **670120-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(BIANCHINI ALESSANDRA) contro* B. *(CAPEZZALI FRANCESCA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 09/11/2020

072029 DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE Concessione in godimento dell'immobile pignorato per tutta la vita dei beneficiari - Obbligazione assunta nell'atto di donazione dell'immobile - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Fondamento.

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1573, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12959 del 2014 Rv. 631149-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4405** *del* **19/02/2024** (Rv. **670121-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

G. *(ORLANDI SILVIO) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/03/2021

104272 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE Cessione del contratto di locazione e dell'azienda - Beneficium ordinis ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 - Presupposto - Inadempimento - Atto di constatazione - Domanda di mediazione - Idoneità - Sussistenza - Fondamento.

113148 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO In genere.

In tema di cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, unitamente al trasferimento d'azienda, ai fini del rispetto del beneficium ordinis previsto dall'art. 36 della l. n. 392 del 1978, ciò che rileva è l'inadempimento del cessionario/conduttore che, da parte del locatore, deve essere fatto constatare con autonomo atto, prima di rivolgersi al cedente e di esperire l'azione giudiziale; tale atto può essere anche costituito dalla domanda di mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione, estese - in funzione del successivo giudizio - anche al cessionario (e, nel caso di cessioni successive, all'ultimo cessionario), atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali, ben può essere considerata come una richiesta di adempimento ante causam rivolta al cessionario (o all'ultimo cessionario).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12896 del 2009 Rv. 608385-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4405** *del* **19/02/2024** (Rv. **670121-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

G. *(ORLANDI SILVIO) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/03/2021

104272 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE Cessione del contratto di locazione e dell'azienda - Pluralità di cessioni - Inadempimento del pagamento del canone - Esperibilità delle azioni da parte del locatore nei confronti del cedente - Presupposto - Richiesta di pagamento all'ultimo cessionario - Necessità - Mancato adempimento - Conseguenze.

In tema di cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, mediante il meccanismo previsto dall'art. 36 della l. n. 392 del 1978 nel caso di trasferimento d'azienda, qualora abbiano luogo cessioni plurime del contratto di locazione, di fronte all'inadempimento del pagamento del canone, il locatore deve - in primo luogo e prima di poter esercitare l'azione nei confronti del cedente - richiedere l'adempimento all'ultimo cessionario; nel caso in cui quest'ultimo non adempia, scatta automaticamente la solidarietà fra tutti i cedenti e cessionari antecedenti, a cui dunque il locatore potrà successivamente ed indifferenziatamente rivolgersi per ottenere il pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594

Massime precedenti Vedi: N. 23111 del 2015 Rv. 637866-01, N. 28809 del 2019 Rv. 655584-01, N. 9486 del 2007 Rv. 597858-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4377** *del* **19/02/2024** (Rv. **670397-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(FERA GIUSEPPE) contro* C. *(PELLEGRINO RAFFAELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/02/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Presupposto di procedibilità ex art. 369, comma 2, c.p.c - Deposito del solo dispositivo della sentenza - Sufficienza - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il deposito del solo dispositivo della sentenza impugnata non è sufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1012 del 2015 Rv. 634032-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14110 del 2006 Rv. 589697-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4415** *del* **19/02/2024** (Rv. **670230-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

R. *(FAZIO DOMENICO) contro* G. *(MAZZA FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/07/2020

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danni da emotrasfusioni – Mancata coincidenza tra danneggiante e soggetto erogatore dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno – Operatività - Condizioni.

In tema di responsabilità derivante da emotrasfusioni con sangue infetto, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, la regione e il commissario liquidatore dell'USL, da un lato, e il Ministero della Difesa dall'altro), nonostante quest'ultimo, ai sensi della legge suddetta, non sia abilitato ad agire in surrogazione nei confronti del primo, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 4309 del 2019 Rv. 652747-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4415** *del* **19/02/2024** (Rv. **670230-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

R. *(FAZIO DOMENICO) contro* G. *(MAZZA FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/07/2020

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno - Scomputo dalle somme liquidate a titolo di risarcimento per invalidità temporanea - Esclusione - Fondamento.

In tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette, l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invalidità temporanea, dal momento che l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16808 del 2023 Rv. 668122-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4427** *del* **20/02/2024** (Rv. **670138-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

N. *(PLATANIA LORENZO CARMELO) contro* A. *(LOMBARDO DANILO)*

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 15/03/2021

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di credito - Art. 106 T.U.B. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

Al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. (In una fattispecie di cessione del credito spettante, nei confronti della compagnia aerea, al trasportato ex art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso l'eccezione di nullità della cessione di credito ex art. 106 T.U.B., affermando la non riconducibilità dell'operazione ad attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo della cessione meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, DM Finanze 02/04/2015 art. 2 com. 1

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4427** *del* **20/02/2024** (Rv. **670138-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

N. *(PLATANIA LORENZO CARMELO) contro* A. *(LOMBARDO DANILO)*

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 15/03/2021

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO Contratto di trasporto aereo - Diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento CE

n. 261 del 2004 - Termine di decadenza e di prescrizione ex art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

In ambito di contratto di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, avente natura indennitaria, non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter c.n. - che rimanda all'art. 941 c.n. - alle "norme comunitarie " e alla "normativa internazionale" conduca all'applicazione automatica della Convenzione trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 art. 35, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 7, Cod. Navig. art. 949 ter, Cod. Navig. art. 941 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32778 del 2019 Rv. 656142-01, N. 17444 del 2006 Rv. 592674-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36371 del 2021 Rv. 662967-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4505** *del* **20/02/2024** (Rv. **670136-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(BORTOLOTTO GIORGIO) contro* M. *(COCCHI LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/05/2020

110057 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE Tariffe di pilotaggio - Criteri di determinazione - Competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Decreti attuativi locali - Interpretazione - Note esplicative del Ministero - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di tariffe di pilotaggio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti spetta il potere sia di fissare i criteri uniformi in tutto il territorio nazionale, sia di impartire le direttive necessarie per procedere, porto per porto, alla concreta determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe stesse, con la conseguenza che, nell'interpretazione dei decreti di determinazione adottati dall'autorità locale, assume rilevanza preminente quella contenuta nelle note esplicative fornite dallo stesso organo centrale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile il regime degli sconti, previsto dall'art. 7 del decreto tariffario locale per navi di proprietà o gestite dalla stessa compagnia marittima, anche a società controllate gestite unitariamente, fondando la decisione sul significato che il Ministero ha inteso attribuire al concetto di "stesso soggetto" contenuto nel suddetto decreto).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 91

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10342 del 1993 Rv. 483982-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4578** *del* **20/02/2024** (Rv. **670543-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(GRANATO FRANCESCO G.) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/12/2020

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Danni patiti dal conduttore provenienti dalla cosa locata - Applicazione dell'art. 2051 c.c. - Esclusione - Applicabilità della normativa relativa ai vizi della cosa locata - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art. 2051 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1578 com. 2, Cod. Civ. art. 1581

Massime precedenti Vedi: N. 15721 del 2015 Rv. 636375-01, N. 10983 del 2023 Rv. 667404-01, N. 23447 del 2014 Rv. 633229-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4658** *del* **21/02/2024** (Rv. **670231-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(COSTA IVANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 25/10/2022

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Commisurazione all'invalidità temporanea - Fondamento – Fattispecie.

La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22228 del 2014 Rv. 633123-01

Massime precedenti Vedi: N. 18056 del 2019 Rv. 654378-01, N. 17577 del 2019 Rv. 654381-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4667** *del* **21/02/2024** (Rv. **670123-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. *(TOSCANO VINCENZO) contro* F. *(CARNEVALE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini - Vizio del procedimento - Configurabilità - Deduzione di parte di uno specifico nocumento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27424 del 2023 Rv. 669114-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4658** *del* **21/02/2024** (Rv. **670231-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(COSTA IVANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 25/10/2022

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danni da emotrasfusione – Danno da perdita del rapporto parentale - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data della diagnosi della malattia che ha cagionato la morte - Esclusione - Data del decesso - Necessità - Fondamento.

Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 2979 del 2023 Rv. 666698-01, N. 2340 del 2024 Rv. 670018-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4756** *del* **22/02/2024** (Rv. **670124-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

L. *(CARLONI SILVIO) contro* A. *(FARGIONE VINCENZO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2020

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Diritto di rivalsa dell'assicuratore della r.c.a. - Destinatario - "Assicurato" - Individuazione - Ragioni.

018154 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO In genere.

L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 144 c. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai sensi dell'art. 1904 c.c., per tale dovendosi intendere il proprietario o il comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione "nolente domino"), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se persone diverse dal contraente della polizza, non trattandosi di soggetti estranei al rapporto assicurativo, poichè il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c.".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1904, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Difformi: N. 8622 del 2003 Rv. 563734-01

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2017 Rv. 645070-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4756** *del* **22/02/2024** (Rv. **670124-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

L. *(CARLONI SILVIO) contro* A. *(FARGIONE VINCENZO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2020

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Azione di rivalsa dell'assicuratore - Clausola di delimitazione del rischio - Onere probatorio - Spettanza all'assicuratore - Fondamento - Fattispecie.

018154 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO In genere.

L'assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma 2, c. ass., ha l'onere di provare che il contratto contiene una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo, ma tale da consentirgli, nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo, perché, sebbene il diritto di rivalsa scaturisca dalla legge, l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva accolto la domanda di rivalsa senza aver previamente accertato che il contratto di assicurazione escludesse la copertura nel caso di mezzo condotto da soggetto privo di abilitazione alla guida).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12309 del 2023 Rv. 667808-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4762** *del* **22/02/2024** (Rv. **670139-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

A. *(NARDELLA ANTONIO) contro* G. *(CARUSO GIUSEPPE ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione di garanzia proposta in giudizio distinto dalla domanda principale di responsabilità - Assenza di giudicato sulla domanda di responsabilità - Interesse ad agire - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

È configurabile l'interesse del garantito ad esercitare l'azione di garanzia in un giudizio distinto da quello in cui sia stata proposta la domanda principale, anche in assenza di giudicato sul rapporto di responsabilità, essendo ammesse sentenze di condanna condizionate ad un evento futuro, incerto e non richiedente ulteriori accertamenti di merito, come il passaggio in giudicato della sentenza di condanna sulla domanda di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 19525 del 2007 Rv. 600489-01, N. 2057 del 2019 Rv. 652254-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4765** *del* **22/02/2024** (Rv. **670140-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

A. *(GITTO GIUSEPPE) contro* C. *(SENFETT AGATA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/12/2020

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. - Obbligazioni periodiche e di durata - Contributi per il servizio di trasporto erogato ex art. 5 l.r. Sicilia n. 16 del 1986 - Applicabilità - Sussistenza.

La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., è applicabile al credito spettante a titolo di contributi per il servizio di trasporto gratuito di soggetti disabili erogato in favore del Comune, ex art. 5 l.r. Sicilia n. 16 del 1986, trattandosi di obbligazioni periodiche e di durata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Legge Reg. Sicilia 28/03/1986 num. 16 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28060 del 2023 Rv. 669162-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4955** *del* **23/02/2024** (Rv. **670125-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

G. *(RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro* G. *(BERNARDI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2021

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Qualificazione giuridica di un fatto - Fondatezza del ricorso per cassazione per una ragione giuridica diversa da quella prospettata a sostegno del motivo - Ammissibilità - Fattispecie.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività di qualificazione giuridica di un fatto, così come emerge nella sua realtà storica dagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il carattere diffamatorio di un articolo di stampa, applicando erroneamente i principi che presiedono all'esercizio del diritto di critica ed omettendo di valutare la fattispecie concreta nella più specifica dimensione del c.d. giornalismo d'inchiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. N.3, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27704 del 2020 Rv. 659931-01, N. 30522 del 2023 Rv. 669364-01, N. 27542 del 2019 Rv. 655774-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4948** *del* **23/02/2024** (Rv. **670333-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

I. *(FIORENTINO GIUSEPPE) contro* B. *(SASSETTI CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/07/2020

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Enti previdenziali - Dismissione degli immobili - Art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001 - Interpretazione - Manifestazione di volontà di acquisto dei conduttori effettuata nel vigore del d.l. n. 41 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2004 - Determinazione del prezzo e delle condizioni di acquisto - Individuazione.

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001) va interpretato nel senso che le unità immobiliari, i cui conduttori abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno vendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della suddetta manifestazione di volontà, le quali coincidono, dunque, con quelle di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 41 del 2004 (conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2004), qualora la citata comunicazione sia stata effettuata sotto il vigore di tale normativa.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 2 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 20 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1 com. 1, Legge 23/04/2004 num. 104

Massime precedenti Vedi: N. 41494 del 2021 Rv. 663330-01, N. 6733 del 2020 Rv. 657131-01, N. 9260 del 2020 Rv. 657688-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4867** *del* **23/02/2024** (Rv. **670332-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

F. *(CARACCI GIOVANNI) contro* C. *(FALCO PELLEGRINA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/09/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità del contratto per violazione di norme imperative - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Condizioni - Acquisizione dei fatti presupposti nel rispetto delle preclusioni - Necessità - Nuove prove dirette alla relativa dimostrazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30885 del 2022 Rv. 666118-01, N. 2963 del 2023 Rv. 666852-01, N. 25434 del 2019 Rv. 655426-01, N. 20713 del 2023 Rv. 668476-02, N. 27998 del 2018 Rv. 651039-01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810-01, N. 34053 del 2023 Rv. 669488-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4955** *del* **23/02/2024** (Rv. **670125-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

G. *(RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro* G. *(BERNARDI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2021

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Risarcimento del danno - Esercizio del diritto di cronaca e di critica - Equiparazione sotto il profilo del canone della verità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi; perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata

anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla erronea premessa che il canone della verità si atteggia nella stessa maniera nell'ambito della cronaca e della critica, aveva affermato la natura diffamatoria, determinata dall'accostamento e accorpamento di notizie (anche vere), di un articolo di stampa nel quale i giornalisti riportavano contestualmente, così ponendole in connessione tra loro, la notizia delle irregolarità nello svolgimento di un concorso da ricercatore e quella degli appalti universitari "d'oro" presso la medesima università, circostanza fatte oggetto di una inchiesta penale e di indiscutibile interesse pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 19277 del 2023 Rv. 668128-01, N. 17172 del 2007 Rv. 598659-01, N. 21651 del 2023 Rv. 668384-01, N. 1205 del 2007 Rv. 595637-01, N. 36530 del 2023 Rv. 669748-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5082** *del* **26/02/2024** (Rv. **670334-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. *(PUGLIESE VINCENZO) contro* C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/05/2022

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 12437 del 2017 Rv. 644292-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4985** *del* **26/02/2024** (Rv. **670187-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

E. *(DEL MANZO PAOLO GIOVANNI) contro* N. *(NISIVOCCIA NICCOLO' TOMASO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/01/2020

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Immobili ad uso diverso da quello abitativo - Canone - Libera determinabilità - Pagamento di somme ulteriori - Nullità - Fattispecie.

Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, pur se ai sensi della l. n. 392 del 1978 il canone può essere liberamente determinato dai contraenti, non è consentito al locatore pretendere il versamento di ulteriori somme che, non trovando giustificazione nel sinallagma contrattuale, incorrono nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della medesima legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che non costituisse un "altro vantaggio" - sanzionato con la predetta nullità - la pattuizione con cui, in sede di conclusione di una sublocazione avente ad oggetto l'edicola di una stazione ferroviaria, la subconduttrice si era obbligata ad estinguere le passività facenti capo al proprio coniuge, trovando così giustificazione nel meccanismo causale dell'art. 1272 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1272

Massime precedenti Conformi: N. 1418 del 1998 Rv. 512495-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5102** *del* **26/02/2024** (Rv. **670188-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. *(MAZZONI CLAUDIO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Decisione di merito - Pluralità di ragioni singolarmente idonee a sorreggerla - Ricorso fondato su più censure - Rigetto delle censure relative ad una delle rationes decidendi - Conseguenze - Inammissibilità delle altre - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in ragione della mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui si fondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi ad oggetto la motivazione alternativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 11493 del 2018 Rv. 648023-01

Massime precedenti Vedi: N. 13880 del 2020 Rv. 658309-01, N. 15399 del 2018 Rv. 649408-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4968** *del* **26/02/2024** (Rv. **670186-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

F. *(CERCHIARA EMILIA) contro* S. *(GIANGRECO SALVATORE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/05/2020

104035 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA' Risoluzione per morosità del conduttore - Crediti verso il locatore opposti in compensazione - Natura dell'iniziativa - Eccezione riconvenzionale.

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, se quest'ultimo, nell'opporsi alla convalida di sfratto per morosità, deduce un controcredito vantato ad altro titolo nei confronti del locatore, allo scopo di escludere la propria morosità e non per ottenere una pronuncia di condanna, la compensazione assume il carattere di mera eccezione riconvenzionale, non già di domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4133 del 2016 Rv. 639413-01, N. 16800 del 2015 Rv. 636862-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5227** *del* **27/02/2024** (Rv. **670335-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

S. *(RASERA BERNA FRANCESCO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 17/05/2021

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Magistrati onorari - Giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo - Trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Ammissibilità - Divieto ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo è consentito trattare i giudizi di rinvio ex art. 622 c.p.p., non applicandosi l'art. 11, comma 6, n. 2, del d.lgs. n 116 del 2017 (che preclude l'assegnazione agli stessi dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace), in considerazione delle peculiarità strutturali tipiche dei giudizi suddetti, che si pongono quali fasi processuali del tutto autonome rispetto al processo penale e soggiacciono alle regole sostanziali e processuali civilistiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11 com. 6 lett. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Vedi: N. 7474 del 2022 Rv. 664524-01, N. 16169 del 2022 Rv. 665055-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5212** *del* **27/02/2024** (Rv. **670189-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

A. *(FIORILLO REMIGIO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2021

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Responsabilità extracontrattuale - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale - Nozione di sentenza irrevocabile nel giudizio penale ex art. 2947, comma 3, c.c. - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. - Applicabilità - Ragioni.

Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32474 del 2023 Rv. 669500-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5277** *del* **28/02/2024** (Rv. **670336-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

A. *(ANELLI VITTORIO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PARMA, 12/07/2021

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Dichiarazioni difensive rese all'interno di un procedimento disciplinare - Esimente ex art. 598 c.p. - Legittimo esercizio del diritto di difesa - Accertamento preliminare - Necessità - Fattispecie.

In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13797 del 2018 Rv. 649215-01, N. 3973 del 2014 Rv. 630219-01, N. 11271 del 2020 Rv. 658144-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5253** *del* **28/02/2024** (Rv. **670190-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. *(VENTURINI FABIO) contro* A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 21/05/2020

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio - Oggetto e limiti - Possibilità per il giudice di rinvio di disapplicare, perché ritenuto erroneo, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione - Esclusione - Fattispecie.

L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del rinvio potesse rimettere in discussione l'applicabilità del principio di non contestazione affermata in sede cassatoria, così come la ritualità della notifica dell'atto di deferimento dell'interrogatorio formale, pure affermata in sede di legittimità, essendogli unicamente consentito di valutare le conseguenze probatorie derivanti dalla mancata risposta all'interpello ex art. 232 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17240 del 2023 Rv. 667851-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5380** *del* **29/02/2024** (Rv. **670337-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

G. *(PETRELLA GIAMBATTISTA) contro* B. *(COLLIDA' ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/01/2021

058086 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - DOLO INCIDENTE (O INCIDENTALE) Danno risarcibile - Minore vantaggio o maggiore aggravio economico - Risarcibilità dei danni ulteriori - Presupposti - Fattispecie.

Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1440, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 19024 del 2005 Rv. 583655-01, N. 4715 del 2022 Rv. 663901-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



FEBBRAIO 2024

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **2992** *del* **01/02/2024** (Rv. **669943-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*

Z. *(SAVOCA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Nullità dei contratti di lavoro a termine conclusi con la pubblica amministrazione, per mancanza di forma scritta ad substantiam - Conseguenze - Agevolazione probatoria in merito al "danno comunitario" - Sussistenza - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, come sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per difetto di forma scritta, in quanto la mancanza di forma scritta realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e a garanzia della certezza dell'assetto temporale del rapporto di lavoro a termine, funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 all. 1 art. 5, Legge Reg. Sicilia 04/04/1996 num. 16 art. 46, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 446 del 2021 Rv. 660248-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3145** *del* **02/02/2024** (Rv. **670035-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

U. *(SPANO GIOVANNI ANTONIO) contro* A.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/12/2018

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Possibilità di assegnazione di un nuovo termine per la notifica - Esclusione - Precedente regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Ragioni.

Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile

sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20613 del 2013 Rv. 628071-01

Massime precedenti Vedi: N. 6159 del 2018 Rv. 647533-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3247** *del* **05/02/2024** (Rv. **670036-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

A. *(BOURSIER NIUTTA CARLO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/08/2021

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO Licenziamento illegittimo - Tutela indennitaria ex art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Indennità di mancato preavviso - Spettanza - Fondamento.

La tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma 5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18508 del 2016 Rv. 641189-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3264** *del* **05/02/2024** (Rv. **670037-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

R. *(ROMANO ANDREA) contro* S. *(INNARO ALESSANDRA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/05/2019

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Illegittimità del licenziamento - Obbligo di reintegrazione - Ottemperanza da parte del datore di lavoro - Invito rivolto al lavoratore a riprendere servizio - Possibilità, per il datore di lavoro, di fissare un termine inferiore ai 30 giorni previsti dall'art. 18, comma 5, st.lav., nella versione ratione temporis applicabile - Sussistenza - Effetti.

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, nell'ottemperare all'ordine di reintegrazione, non ha l'obbligo di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento

dell'invito per la ripresa del servizio e può viceversa indicare anche una data anteriore, in quanto l'art. 18, comma 5, st.lav, nella versione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, si limita a stabilire che il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva, rimanendo la retribuzione dovuta sino a tale termine.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26519 del 2013 Rv. 628649-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3397** *del* **06/02/2024** (Rv. **670129-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

E. *(DUCA ALESSANDRO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/07/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione - Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26874 del 2018 Rv. 651324-01

Massime precedenti Difformi: N. 8915 del 2018 Rv. 647708-01

Massime precedenti Vedi: N. 7009 del 2017 Rv. 643681-01, N. 36881 del 2021 Rv. 662938-01, N. 21611 del 2013 Rv. 627659-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3345** *del* **06/02/2024** (Rv. **670038-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

D. *(BETTONI ALESSANDRA) contro* E. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 11/05/2018

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Ente pubblico costituito a mezzo di procuratore - Estinzione - Efficacia ai fini dell'interruzione del processo - Dichiarazione da parte del procuratore della parte colpita dall'evento - Necessità - Dichiarazione resa in diverso processo - Rilevanza - Esclusione - Obbligo del giudice di svolgere accertamenti d'ufficio - Esclusione.

Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, in considerazione dell'autonomia dei giudizi, essendo escluso che il giudice del merito sia tenuto a svolgere d'ufficio accertamenti in ordine alla sussistenza dell'evento interruttivo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8494 del 2012 Rv. 622456-01

Massime precedenti Vedi: N. 10048 del 2018 Rv. 648162-01, N. 17913 del 2009 Rv. 609876-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3513** *del* **07/02/2024** (Rv. **669940-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

V. *(PINI EUGENIO) contro* A. *(BAGLIO PAOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Corresponsione della retribuzione di posizione variabile non contrattuale - Provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Obbligo di recupero dell'indebito - Sussistenza.

In tema di dirigenza medica, la retribuzione di posizione variabile non contrattuale non può essere corrisposta ai dirigenti in assenza di provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi; pertanto, ove la P.A. effettui illegittimamente il relativo pagamento in favore di alcuni di tali dirigenti, gli altri, che da tale pagamento siano stati esclusi, non possono dolersi dell'avvenuta disparità di trattamento, dovendo, piuttosto, il datore di lavoro recuperare quanto indebitamente versato a coloro che non ne avevano diritto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 51, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 55, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 24, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 4, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20480 del 2020 Rv. 658915-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3521** *del* **07/02/2024** (Rv. **670040-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

A. *(PALLINI MASSIMO) contro* D. *(SARRA ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2022

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Ricorso in cassazione - Denuncia di violazione o falsa applicazione - Parificazione all'errore diritto - Necessità di indicazione del criterio ermeneutico violato - Esclusione - Fattispecie.

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in

sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. (Nella specie, la S.C., in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda di un lavoratore volta al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel quarto livello del c.c.n.l. Federambiente del 17 giugno 2011, ha ritenuto corretta l'interpretazione delle previsioni del citato c.c.n.l fornita dal giudice di merito, secondo cui, ai fini dell'individuazione del discrimine tra le declaratorie di terzo e quarto livello, occorreva aver riguardo all'attività - in concreto espletata dal lavoratore medesimo - di compilazione e sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti, la quale, essendo ricompresa in quella di "registrazione", riconducibile, per espressa previsione, alla sola declaratoria del quarto livello, non poteva rientrare tra le "operazioni connesse" ai diversi compiti contemplati nella declaratoria del livello inferiore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 17/06/2011 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 6335 del 2014 Rv. 630019-01

Massime precedenti Vedi: N. 14449 del 2017 Rv. 644993-01, N. 551 del 2021 Rv. 660172-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3523** *del* **07/02/2024** (Rv. **670041-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

D. *(SAVINO GIANLUCA) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/10/2016

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo - Superamento dei limiti di legge - Eccedenza - Pagamento indebito - Configurabilità - Azione di recupero dell'INPS - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione della dichiarazione dei redditi ai competenti uffici - Rilievo - Esclusione - Fondamento.

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE In genere.

In materia di cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo di cui all'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503 del 1992, l'esecuzione del pagamento della prestazione in misura eccedente, di volta in volta, i limiti posti dalla legge a tale cumulo concretizza un pagamento indebito, e da essa, e non già dalla presentazione della dichiarazione dei redditi a fini Irpef prevista dal medesimo art. 10, inizia a decorrere la prescrizione della pretesa dell'ente previdenziale a recuperare le maggiori somme erogate, identificandosi il fatto costitutivo di tale pretesa nel pagamento in misura superiore ai limiti di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27218 del 2018 Rv. 651172-01, N. 1170 del 2018 Rv. 647201-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3504** *del* **07/02/2024** (Rv. **670039-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

C. *(DI TOMASSI NICOLA) contro* P. *(IADECOLA MARIA CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2021

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità - Qualificazione normativa del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Subordinazione - Indici - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 c.c. - Sussistenza.

In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17101 del 2017 Rv. 644877-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3880** *del* **12/02/2024** (Rv. **670042-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

S. *(MANFREDI VITO SALVATORE) contro* A. *(BOURSIER NIUTTA CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 11/08/2020

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Cd. raddoppio del contributo unificato - Patrocinio a spese dello Stato - Attualità dell'ammissione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

L'attualità dell'ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11116 del 2020 Rv. 658146-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 06

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3860** *del* **12/02/2024** (Rv. **670151-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

G. *(BARBARULO EDOARDO) contro* A. *(ABATE LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/06/2017

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Strutture sanitarie pubbliche - Dirigenza sanitaria - Riconoscimento dell'anzianità a fini economici e professionali - Servizio presso strutture sanitarie riconosciute di uno Stato U.E. - Validità - Conseguenze - Disapplicazione degli artt. 12, 28 e 29 del c.c.n.l. dell’8 giugno 2000.

In tema di dirigenza medica e veterinaria di strutture pubbliche, poiché l'art. 5 del d.l. n. 59 del 2008 (modif. dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013), in attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, ha escluso la rilevanza del presupposto della necessaria continuità del servizio, ai fini dell'anzianità di servizio e dei relativi vantaggi economici o professionali, in caso di passaggio da una struttura sanitaria ex l. n. 735 del 1960 di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro, gli artt. 12, 28 e 29 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria vanno disapplicati nelle parti in contrasto con il disposto del citato art. 5.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/04/2008 num. 59 art. 5, Legge 06/06/2008 num. 101 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 44, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Legge 10/07/1960 num. 735, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 12, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 28, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 29, Legge 10/07/1960 num. 735, Regolam. Consiglio CEE 15/10/1968 num. 1612 art. 7

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3860** *del* **12/02/2024** (Rv. **670151-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

G. *(BARBARULO EDOARDO) contro* A. *(ABATE LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/06/2017

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Art. 5 d.l. n. 59 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 101 del 2008 - Strutture sanitarie - Nozione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del d.l. 59 del 2008, come modificato dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013, per struttura sanitaria pubblica si intende quella per cui sia intervenuto il riconoscimento con apposito provvedimento ministeriale, nei modi previsti dalla legge n. 735 del 1960, dei servizi medici prestati all'estero.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/04/2008 num. 59 art. 5, Legge 06/06/2008 num. 101 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 44, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Legge 10/07/1960 num. 735 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3998** *del* **13/02/2024** (Rv. **670046-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

M. *(MARINELLI MASSIMILIANO) contro* C. *(DE STEFANO VITO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/05/2020

103097 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI Amministratori Locali - L.r. Sicilia n. 30 del 2000 - Diritto ai permessi per il mandato elettorale - Permessi orari - Presupposto - Collegamento con la funzione pubblica - Necessità - Conseguenze - Poteri di controllo datoriali - Sussistenza.

La fruizione di permessi retribuiti da parte dei lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche presso le Amministrazioni locali, ai sensi dell'art. 20 l.r. Sicilia n. 30 del 2000, deve essere funzionale all'espletamento del mandato ed adeguatamente giustificata, né a tali regole fanno eccezione i permessi orari di cui al comma 4 del citato art. 20, in relazione ai quali è consentito al datore di controllare che il godimento risponda alle causali autodichiarate dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 23/12/2000 num. 30 art. 20, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 79, Costituzione art. 51

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3932** *del* **13/02/2024** (Rv. **670043-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

contro

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del domicilio del lavoratore parasubordinato - Criteri di determinazione - Fattispecie.

Ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la disposizione dell'art. 413, comma 4, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un medico pediatra di libera scelta in convenzione con la ASL, volta al conseguimento della declaratoria di condanna dell'azienda al pagamento di una indennità prevista dall'accordo collettivo nazionale - ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui il prestatore d'opera aveva la residenza anagrafica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 lett. N. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 403 del 2012 Rv. 620205-01

Massime precedenti Vedi: N. 3087 del 2017 Rv. 642833-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15847 del 2009 Rv. 609035-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3973** *del* **13/02/2024** (Rv. **670044-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

M. *(CALVETTA DOMENICO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/04/2018

129191 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI Coltivatore diretto - Familiare - Attribuzione della qualifica - Presupposti.

Ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'appartenente al nucleo familiare del coltivatore diretto, il quale chieda l'affermazione anche nei suoi riguardi della qualifica, deve allegare e provare, da un lato, il requisito della abitualità dell'attività manuale nella coltivazione dei terreni o nell'allevamento del bestiame - di modo che l'attività in questione abbia la caratteristica della prevalenza, per essere svolta in misura tale da impegnare il familiare per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per lui la maggior fonte di reddito - e, dall'altro, che la forza lavoro dell'intero nucleo non sia inferiore ad un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 1, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083

Massime precedenti Vedi: N. 30261 del 2022 Rv. 665932-01, N. 15869 del 2017 Rv. 644688-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3976** *del* **13/02/2024** (Rv. **670045-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

G. *(PETINO ANTONIO FEDERICO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/10/2018

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Datore di lavoro - Fini previdenziali - Applicazione del contratto collettivo del settore produttivo d'impresa - Necessità - Fondamento.

Il datore di lavoro, ai fini previdenziali - e, in particolare, nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive -, è tenuto ad applicare il c.c.n.l. del settore produttivo dell'impresa, poiché la classificazione dei datori di lavoro operata dall'INPS, ai sensi dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, vincola all'applicazione del c.c.n.l. riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29771 del 2022 Rv. 665821-01, N. 7781 del 2015 Rv. 635298-01, N. 20372 del 2007 Rv. 599980-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4154** *del* **15/02/2024** (Rv. **670047-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

C. *(CELLI PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 31/08/2018

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Contratti collettivi del comparto agenzie fiscali 2002-2005 e 2006-2009 - Progressione economica orizzontale - Diritto alla progressione - Presupposto della permanenza in servizio all'atto dell'approvazione della graduatoria - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Nell'ambito del comparto Agenzie Fiscali, l'avanzamento economico - connesso alla progressione orizzontale disciplinata dal c.c.n.l. del 28 maggio 2004, come integrato dal c.c.n.l. del 10 aprile 2008 - compete anche ai dipendenti in pensione alla data dell'approvazione della graduatoria, in quanto le parti collettive non hanno previsto la permanenza in servizio quale presupposto necessario ai fini della fruizione del beneficio economico, né detto requisito può dirsi immanente nelle finalità della progressione, corrispettive e premiali, oltre che incentivanti.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/05/2004 art. 22, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 82, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 83, Contr. Coll. 10/04/2008 art. 5

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4280** *del* **16/02/2024** (Rv. **670049-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(STALLONE FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Dirigente esterno - Titolare di rapporto di lavoro con il medesimo ente - Condotta disciplinare protratta durante il rapporto impiegatizio e dirigenziale - Competenza ufficio procedimenti disciplinari per i dirigenti - Sussistenza - Fondamento - Regole sostanziali degli illeciti - Valutazione differenziata per fase impiegatizia e dirigenziale - Condizioni.

Nel pubblico impiego privatizzato, qualora la condotta illecita del dirigente esterno già titolare del rapporto impiegatizio con il medesimo ente si sia protratta durante entrambi i rapporti lavorativi, competente per il procedimento disciplinare, in applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, è l'UDP (ufficio procedimenti disciplinari) relativo alle figure dirigenziali, ferma restando la necessità di una conduzione, valutazione e definizione differenziata del procedimento, in relazione ai distinti rapporti impiegatizio e dirigenziale, qualora sia diversa la disciplina ed il catalogo degli illeciti e delle rispettive sanzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Contr. Coll. 21/07/2010 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 28928 del 2019 Rv. 655701-01, N. 271 del 2019 Rv. 652453-01, N. 11632 del 2016 Rv. 640005-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4264** *del* **16/02/2024** (Rv. **670048-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**

L. *(CASSANDRO ANTONELLA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2018

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Figlio di persona con handicap grave - Periodi di congedo ex art. 4 l. n. 53 del 2000 fruiti anteriormente al 2009 - Sussumibilità nella fattispecie di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2000 - Fondamento.

I periodi di congedo non retribuito richiesti ex art. 4 l. n. 53 del 2000 dal figlio convivente di persona con handicap grave possono essere riqualificati come permessi retribuiti ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, se fruiti anteriormente alla pronunzia della Corte cost. n. 19 del 2009, in quanto con detta pronunzia è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 42, comma 5, nella parte in cui non includeva nel novero dei legittimati anche il figlio convivente.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2000 num. 53 art. 4, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11031 del 2017 Rv. 644226-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10215 del 2022 Rv. 664228-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4313** *del* **19/02/2024** (Rv. **670126-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(BISCARO ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/07/2017

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Discriminazione di genere indiretta - Nozione - Atti illeciti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 198 del 2006, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, pur non illecito o intrinsecamente discriminatorio, metta, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell'altro, rilevando, ai fini dell'applicazione della norma citata, il solo effetto discriminatorio finale sul piano della realtà sociale. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in ragione dell'accertata preponderanza statistica delle donne tra i lavoratori in part time, che costituisce discriminazione indiretta ai fini delle progressioni economiche orizzontali, l'attribuzione di un punteggio ridotto ai lavoratori a tempo parziale, rispetto a quelli a tempo pieno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 25 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20204 del 2019 Rv. 654788-01, N. 14448 del 2023 Rv. 667707-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4365** *del* **19/02/2024** (Rv. **670050-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

I. *(PREDEN SERGIO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/02/2018

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE Art. 2 ter del d.l. n. 30 del 1974, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 1974 - Natura - Ambito applicativo - Fattispecie.

La disposizione di cui all'art. 2 ter del d.l. n. 30 del 1974, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 1974 - ove è previsto, tra l'altro, che il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa - ha carattere eccezionale e si applica allorché il soggetto già titolare di pensione liquidata nella gestione speciale dell'INPS abbia poi svolto attività di lavoro subordinato, con relativa contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale la domanda proposta dall'assicurato - volta ad ottenere il mutamento del titolo della pensione a carico della gestione INPS dei coltivatori diretti in pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - era stata accolta sul presupposto che, pur in difetto di svolgimento di attività lavorativa dopo il pensionamento ad opera dell'assicurato medesimo, fosse applicabile la sopra menzionata disposizione, conteggiando la maggiorazione contributiva dovuta all'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa svolta precedentemente al pensionamento ma riconosciuta solo in epoca successiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8084 del 2001 Rv. 547480-01, N. 1263 del 2006 Rv. 586850-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4390** *del* **19/02/2024** (Rv. **670152-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**

E. *(FREDA ETTORE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/04/2018

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Personale in posizione di comando o distacco - Retribuzione accessoria - Spettanza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione anche al personale in posizione di comando o distacco di voci di salario accessorio trova la sua disciplina nella contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta, per effetto del distacco o del comando, la sua regolamentazione a livello legale e contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competesse l'indennità cd. di presidenza, voce del salario accessorio, in quanto l'art. 57 del c.c.n.l. P.C.M. del 17.5.2004 dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 17/05/2004 art. 57 n. 11, Contr. Coll. 17/05/2004 art. 85, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2024 Rv. 669941-02, N. 12100 del 2017 Rv. 644340-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4528** *del* **20/02/2024** (Rv. **670051-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**

D. *(PETTINARI LUIGI) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2016

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 non è assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poiché la stessa non concerne una prestazione pensionistica, ma consiste, piuttosto, in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31337 del 2022 Rv. 666174-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21302 del 2017 Rv. 645314-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4458** *del* **20/02/2024** (Rv. **670149-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

M. *(GALASSI VALERIA) contro* R. *(DEL VECCHIO FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE SE. DIST. TARANTO, 10/12/2020

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta costituente reato antecedente alla costituzione del rapporto - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento, le condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, possono integrare giusta causa di licenziamento, anche a prescindere da un'apposita previsione contrattuale, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza la relazione lavorativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la rilevanza disciplinare di una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. non solo perché intervenuta prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo e per fatti molto risalenti, ma anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia potere decisionale e gerarchico del dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24259 del 2016

Massime precedenti Vedi: N. 28368 del 2021 Rv. 662522-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4664** *del* **21/02/2024** (Rv. **670128-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

P. *(PARATO VINCENZO) contro* A. *(VIOZZI PATRIZIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/06/2018

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Mobbing e straining - Nozione - Riconducibilità all'art. 2087 c.c. - Elemento psicologico e qualificazione della condotta - Rilevanza ai fini del quantum - Fattispecie.

La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro; pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3291 del 2016 Rv. 639004-01, N. 33428 del 2022 Rv. 666015-01, N. 18164 del 2018 Rv. 649817-01, N. 33639 del 2022 Rv. 666180-02, N. 3692 del 2023 Rv. 666621-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4634** *del* **21/02/2024** (Rv. **670052-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

L. *(ABBATE ALBERTO) contro* P. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/09/2018

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti a termine - Clausola di contingentamento - Onere della prova - Fondamento.

In tema di contratti a termine, una volta dedotto dal lavoratore il superamento della percentuale di contingentamento, grava sul datore di lavoro la prova del rispetto del previsto limite percentuale, in applicazione del principio di "vicinanza della prova", atteso che il prestatore non è nella disponibilità dei dati (lavoratori occupati nell'impresa) necessari ai fini del controllo.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23789 del 2019 Rv. 655064-01, N. 4764 del 2015 Rv. 634621-01, N. 6108 del 2014 Rv. 630483-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4640** *del* **21/02/2024** (Rv. **670127-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**

E. *(CAGGIULA ALFREDO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 04/05/2018

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Dispensa dal servizio del lavoratore per inidoneità fisica o psichica - Art. 23, comma 5, del c.c.n.l. comparto Scuola del 1995 - Comportamenti richiesti alla P.A. per il recupero al servizio attivo - Doverosità - Assenza di iniziativa del lavoratore - Irrilevanza.

In tema di esonero dal servizio per inidoneità fisica o psichica del pubblico impiegato, l'art. 23, comma 5, del c.c.n.l. del 4 agosto 1995 impone al datore di lavoro di esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, eventualmente utilizzandolo, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale in mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell'interessato, anche inferiori sicché, anche in assenza dell'iniziativa del lavoratore, non più idoneo alla mansione, la P.A. non è esonerata dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso c.c.n.l., prima di adottare il provvedimento di dispensa.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14113 del 2016 Rv. 640466-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4596** *del* **21/02/2024** (Rv. **670150-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Parz. Diff.)*

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* P. *(PROIA GIAMPIERO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/12/2018

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Dipendenti delle società del gruppo Poste Italiane - Obbligo di versamento della cd. contribuzione minore (CIGO, CIGS e mobilità) - Periodo anteriore all'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterale - Esclusione - Fondamento.

In tema di contributi previdenziali in favore dei dipendenti delle società del gruppo di Poste italiane (tra cui Postel S.p.A.), non sussiste l'obbligo di versamento della contribuzione cd. minore, nello specifico CIGO, CIGS e mobilità, per il periodo anteriore all'istituzione, con d.m. del 24 gennaio 2014, dei fondi di solidarietà bilaterale, in quanto la disciplina applicabile fino all'introduzione di detti fondi disciplinava, in modo autonomo e completo, per tale platea di lavoratori, l'intera materia della previdenza ed assistenza, rendendo per essi inoperante il regime gestito dall'INPS.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 6 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 7 com. 9, Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 8, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 28 CORTE COST., DM min. LSO 24/01/2014, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 3 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4729** *del* **22/02/2024** (Rv. **670161-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

I. *(GIANNICO GIUSEPPINA) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2018

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici previsti dall'art. 13, commi 7 e 8, l. n. 257 del 1992 - Destinatari - Individuazione - Fondamento - Titolari della pensione o dell'assegno di invalidità - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

La maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. con l. n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all'amianto ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale, non spetta - in virtù di un'interpretazione che la Corte cost., con sentenza n. 434 del 2002, ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38 Cost. - ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17638 del 2010 Rv. 614329-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4823** *del* **23/02/2024** (Rv. **670053-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

D. *(PETROCELLI MICHELE) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/10/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Riconoscimento della pretesa giudiziaria tra il deposito del ricorso e la notifica - Condizione per la compensazione - Sussistenza.

Nel rito del lavoro, la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni - fermo l'obbligo di adeguata motivazione - per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4936** *del* **23/02/2024** (Rv. **670055-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* P. *(ROTELLA MARIA IRENE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/11/2016

129011 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Assicurazione contro la disoccupazione - Cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 - Soci lavoratori - Disciplina anteriore alla l. n. 92 del 2012 - Esclusione - Conseguenze.

In tema di assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria, fino all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, i soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia a terra, a mare, o campestre, polizia, investigazioni private e simili) erano esclusi dalla copertura assicurativa, con conseguente insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 all. 1, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 4 com. 3, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1 com. 3, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 lett. 7 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Preleggi art. 15, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4926** *del* **23/02/2024** (Rv. **670054-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

I. *(SGROI ANTONINO) contro* P. *(ZOLI CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/11/2017

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Imprese cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli o zootecnici - Inquadramento, ai fini previdenziali, nel settore l'agricoltura - Presupposti - Costituzione delle imprese medesime in società cooperative - Compatibilità.

Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative ed i loro consorzi, che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamento di animali sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura allorquando, per l'esercizio di tali attività, non ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Non è invece necessario, al medesimo fine, che tali imprese cooperative ed i loro consorzi si costituiscano in società cooperative (a responsabilità limitata o illimitata), non essendo incompatibile con la classificazione nel settore agricolo l'esercizio di tali attività sotto la forma, oltre che di società cooperativa, anche di organismi associativi o cooperativi di fatto o di società ispirate anche a finalità di cooperazione tra i soci (quali le società civili e le società cooperative irregolari per la mancata iscrizione ex art. 2519 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1984 num. 240 art. 1, Legge 15/06/1984 num. 240 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3479 del 1999 Rv. 525134-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4902** *del* **23/02/2024** (Rv. **670162-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2021

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Notifica telematica - Mancanza fra gli allegati dell'atto di appello - Inesistenza della notifica - Esclusione - Condizioni.

132098 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE In genere.

Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30082 del 2023 Rv. 669119-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5086** *del* **26/02/2024** (Rv. **670415-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

E. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* I. *(CERALLO FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/11/2017

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Pubblico impiego privatizzato - Passaggio ad altra amministrazione su domanda - Accettazione del profilo di inquadramento - Successiva richiesta di superiore inquadramento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente cui sia stata accolta la domanda di mobilità in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare, a passaggio già avvenuto, l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive, non potendo essere alterato il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificate le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP.AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Massime precedenti Conformi: N. 30875 del 2017 Rv. 646562-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5056** *del* **26/02/2024** (Rv. **670238-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

V. *(RIZZO FERNANDO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/06/2018

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Appello proposto tempestivamente da una delle due amministrazioni - Impedimento al passaggio in giudicato della sentenza anche nei confronti dell'altra P.A. che abbia presentato impugnazione incidentale tardiva - Sussistenza - Fondamento.

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE In genere.

In tema di personale dipendente universitario con qualifica non medica impiegato presso il servizio sanitario nazionale, qualora si controverta della indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria), l'appello proposto tempestivamente o dall'azienda ospedaliera universitaria ove il lavoratore presta servizio o dall'università della quale egli è dipendente impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata anche nei confronti dell'altra P.A. che abbia presentato impugnazione incidentale tardiva, in ragione della natura unitaria dell'accertamento della particolare forma di cogestione che vede coinvolte le due pubbliche amministrazioni.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 347

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5061** *del* **26/02/2024** (Rv. **670164-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

C. *(WONGHER MARINA) contro* C. *(ZANON MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/01/2018

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Accertata insussistenza di mobbing in ambito lavorativo - Obbligo di accertare comunque la lamentata lesione all'integrità fisica e alla personalità morale del lavoratore - Sussistenza - Oneri probatori.

L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3291 del 2016 Rv. 639004-01, N. 3692 del 2023 Rv. 666621-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5048** *del* **26/02/2024** (Rv. **670163-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

D. *(MARINO GIUSEPPE) contro* A. *(RABIOLO PIETRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 14/07/2017

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Pubblico impiego privatizzato - Predeterminazione, ad opera della legge e della contrattazione collettiva, di tutti gli elementi essenziali del contratto - Tutela costitutiva ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile - Ammissibilità - Eventuali "accomodamenti" rispetto all'ambiente di lavoro e alle condizioni del lavoratore disabile - Accertamento del giudice di merito - Necessità.

In materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, dove la legge e la contrattazione collettiva predeterminano tutti gli elementi essenziali del contratto, come la qualifica, le mansioni, il trattamento economico e normativo e il periodo di prova, non sono ravvisabili ostacoli alla tutela costitutiva ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel testo ratione temporis applicabile - invocata dal lavoratore, iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, se siano o meno praticabili "ragionevoli accomodamenti", nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/CE, per rendere concretamente compatibile l'ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 6497 del 2021 Rv. 660632-01, N. 24091 del 2009 Rv. 610228-01, N. 12131 del 2011 Rv. 617318-01, N. 15913 del 2004 Rv. 576514-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5092** *del* **26/02/2024** (Rv. **670153-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

A. *(CROCETTA ANTONIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/01/2018

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Dipendenti inseriti in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccati temporaneamente presso l'Ente Tabacchi italiano e le società per azioni in cui quest'ultimo è trasformato - Esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali - Equiparazione ai dipendenti di ruolo del Ministero - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente Tabacchi italiano e le società per azioni in cui quest'ultimo è trasformato ex art. 1, comma 6, d.lgs. n. 283 del 1998, e che, in base al disposto del successivo art. 4 del medesimo d.lgs., sia stato dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, non è equiparabile ai dipendenti di ruolo di detto Ministero, in ragione della specialità e della provvisorietà del ruolo di inquadramento, con la conseguenza che tale personale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l.

n. 122 del 2010, a decorrere dal 10 gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data di quest'ultimo d.l.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1998 num. 283 art. 1, Decreto Legisl. 09/07/1998 num. 283 art. 4, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 25 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 74 com. 1, DM min. LSO 28/12/2000 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5112 del 2010 Rv. 612074-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5056** *del* **26/02/2024** (Rv. **670238-02**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

V. *(RIZZO FERNANDO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/06/2018

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Criteri di computo - Retribuzione di posizione spettante ai dirigenti del comparto sanità - Considerazione automatica nel criterio di computo - Esclusione - Fondamento.

L'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. De Maria) deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge n. 312 del 1980, relativo ai dipendenti dell'Università, e il X livello, relativo al personale ospedaliero - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione - anche nella sua componente fissa - dei dirigenti del comparto sanità, la quale, essendo strettamente connessa allo svolgimento della loro funzione e all'attribuzione della connessa responsabilità, può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento del relativo incarico, non rilevando che la contrattazione collettiva nazionale successiva al c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 abbia incluso la "retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al menzionato c.c.n.l., secondo biennio economico 1996-1997" nel trattamento fondamentale di tali dirigenti.

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1, DPR del 1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., Contr. Coll. 21/05/1996 art. 53, Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 51, Legge 11/07/1980 num. 312 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16858 del 2023 Rv. 668098-01, N. 2287 del 2024 Rv. 669956-01, N. 7737 del 2018 Rv. 647675-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9279 del 2016 Rv. 639531-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5142** *del* **27/02/2024** (Rv. **670154-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

P. *(VOLPE PIETRO) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/03/2018

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Trattamento economico - Personale universitario non medico operante in regime di convenzione -

Collaboratore tecnico - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Spettanza - Equiparazione al personale sanitario - Necessità - Condizioni - Rilevanza derogatoria della contrattazione integrativa - Esclusione.

In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria) è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale 9 novembre 1982, senza che rilevino, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa.

Riferimenti normativi: DPR 10/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DM Pubblica Istruzione 09/11/1982, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 51, Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 13382 del 2015 Rv. 635855-01, N. 28295 del 2022 Rv. 665677-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5196** *del* **27/02/2024** (Rv. **670155-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

C. *(PRETEROTI ANTONIO) contro* G. *(SANTANGELO VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 15/12/2022

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro - Mancata assegnazione del termine per l'eventuale integrazione degli atti - Decisione della controversia con motivazione contestuale - Conseguenze - Nullità della decisione - Onere di indicazione del pregiudizio processuale in concreto derivato - Insussistenza - Fondamento - Rilevazione in appello - Rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5281** *del* **28/02/2024** (Rv. **670156-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

B. *(FATANO RAFFAELE ANTONIO) contro* D. *(DE ANGELIS ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/01/2022

005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Recesso dell'agente per giusta causa - Clausola del contratto che condiziona la maturazione di un premio ad una durata minima del rapporto ed alla sua mancata cessazione su iniziativa dell'agente - Interpretazione idonea a conferire comunque un significato al contratto - Criterio integrativo e sussidiario di cui all'art. 1367 c.c. - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie.

058058 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO In genere.

In tema di cessazione del rapporto di agenzia per recesso dell'agente, non viola i canoni legali di ermeneutica contrattuale il giudice che interpreti una clausola del contratto, secondo cui la maturazione di un premio è sospensivamente condizionata ad una durata minima del rapporto ed alla sua mancata cessazione su iniziativa dell'agente, facendo ricorso al criterio interpretativo sussidiario della conservazione degli effetti ex art. 1367 c.c., da intendersi nel senso che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni di una clausola contrattuale deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una o più di esse, evitando perciò, senza sostituirsi alla volontà delle parti, di adottare una soluzione che renda improduttiva di effetti la clausola stessa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata che, accertata la giusta causa del recesso dell'agente, aveva interpretato l'espressione adoperata nella clausola contrattuale "cessazione del contratto per sua iniziativa - per qualsiasi ragione o causa" come tale da presupporre una decisione o un atto libero e volontario e non coartato, sia pure indirettamente, dalla condotta illegittima del preponente, facendo leva su uno dei possibili significati del termine "iniziativa", compatibile con il suo significato letterale, respingendo così altra interpretazione che avrebbe condotto a ritenere la nullità della clausola per contrasto con l'art. 1355 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1355

Massime precedenti Conformi: N. 28357 del 2011 Rv. 620682-01

Massime precedenti Vedi: N. 19493 del 2018 Rv. 649993-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5307** *del* **28/02/2024** (Rv. **670157-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

R. *(MARESCA ARTURO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2017

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Lavoro pubblico privatizzato - Inquadramento del personale - Inquadramento nella terza area funzionale del ruolo Ruolo speciale della protezione civile - Art. 16, comma 1, lett. a) bis del d.l. n. 90 del 2008 conv. dalla l. n. 123 del 2008 - Decorrenza dell'inquadramento dal completamento delle procedure selettive ivi previste - Sussistenza - Fondamento.

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE In genere.

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 16, comma 1, lett. a bis), del d.l. n. 90 del 2008, conv. dalla l. n. 123 del 2008, nel prevedere l'immissione di personale nella terza area

funzionale del ruolo speciale della protezione civile ex art. 9 ter d.lgs. n. 303 del 1999, pone un obbligo a carico della P.A. di procedere in tal senso, ma, nel far riferimento all'espletamento di procedure selettive, considera queste ultime come elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che l'efficacia della progressione, in assenza di specifica disposizione diversa, non può retroagire rispetto al momento del completamento di dette procedure.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 16 com. 1, Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 303 art. 9 ter CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5309** *del* **28/02/2024** (Rv. **670141-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. *(SCUDERI ANDREA) contro* S. *(FIACCAVENTO MARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/04/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Assunzioni negli enti locali della Regione Sicilia, mediante avviamento a selezione al lavoro - Applicabilità degli artt. artt. 25 e 27 del d.P.R. n. 487 del 1994 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di assunzioni negli enti locali della Regione Sicilia, mediante avviamento a selezione al lavoro, l'applicazione degli artt. 25 e 27 del d.P.R. n. 487 del 1994 - che prevedono l'obbligo di richiedere l'avviamento di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire - non è preclusa dalla competenza esclusiva regionale nella materia "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" di cui all'art. 14, lettera p), dello Statuto di autonomia, in quanto la Regione stessa, con l'art. 1, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ha optato per un rinvio diretto alla disciplina nazionale sul reclutamento contenuta nel d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, e quindi, per via di tale rinvio "mobile", a quella di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, che all'art. 70, comma 13, richiama, in tema di assunzioni e nelle parti non incompatibili, il d.P.R. n. 487 del 1994.

Riferimenti normativi: DPR 09/05/1994 num. 487 art. 25, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 27, Legge Reg. Sicilia del 2000 num. 10 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 20545 del 2010 Rv. 615108-01, N. 24805 del 2015 Rv. 638167-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5316** *del* **28/02/2024** (Rv. **670158-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

I. *(GHIRLANDA SEBASTIANO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/07/2021

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. rese dalla società datrice di lavoro a favore di s.p.a. - Contenuto - Rilevanza nei confronti dei dipendenti - Esclusione - Fondamento - Configurabilità di un rapporto di appalto tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Sussistenza - Procedura concorsuale aperta nei confronti dell'appaltatore - Azione diretta nei confronti del committente - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

081160 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - COOBBLIGATO DEL FALLITO In genere.

Le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, ex art. 2345 c.c., a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto essi sono terzi rispetto al rapporto societario, sicché tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. è configurabile, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, pur avendo qualificato il rapporto tra le due società alla stregua di un appalto di servizi, aveva dichiarato improcedibile l'azione diretta intentata nei confronti della committente dai dipendenti della società posta in liquidazione coatta amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2345, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24609 del 2023 Rv. 668614-01, N. 6333 del 2019 Rv. 653177-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



FEBBRAIO 2024

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **2990** *del* **01/02/2024** (Rv. **670358-02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

P. *(ALLIATA PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/01/2016

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Utilizzabilità come prova presuntiva di redditi non dichiarati relativi a precedenti anni di imposta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, ove non sia applicabile ratione temporis la presunzione legale relativa di evasione, posta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, stante la sua natura sostanziale e non procedimentale, l'Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento all'anno di imposta 2007, aveva rigettato la domanda del contribuente esclusivamente sulla base della presunzione legale di evasione, ritenendo che questa avesse natura meramente procedimentale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33893 del 2019 Rv. 656380-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **2990** *del* **01/02/2024** (Rv. **670358-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

P. *(ALLIATA PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/01/2016

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Accertamento tributario - Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Natura sostanziale - Fondamento - Conseguenza - Irretroattività.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 102 del 2009, non ha natura procedimentale, bensì sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che non può ad essa riconoscersi efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 29632 del 2019 Rv. 655916-01, N. 2662 del 2018 Rv. 647493-01, N. 33893 del 2019 Rv. 656380-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **3005** *del* **01/02/2024** (Rv. **670393-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(SCARABINO PIETRO GIULIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 12/10/2022

177313 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE Processo tributario - Documento prodotto in modalità telematiche - Onere di nuovo deposito in appello - Esclusione - Conseguenze.

Nel processo tributario trattato dall'inizio con modalità telematiche, le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del proprio fascicolo del grado precedente, che rimangono acquisite al fascicolo telematico d'ufficio e devono essere necessariamente esaminate dal giudice del gravame.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. min. EFI 23/12/2013 num. 163 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 3 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126, Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **3218** *del* **05/02/2024** (Rv. **670443-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(DI IACOVO TONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/04/2021

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro in misura proporzionale - Atto di dotazione di fondo comune di investimento - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il recupero dell'ordinaria imposta di registro proporzionale sull'atto notarile, di sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento mediante apporto di un immobile, in cui era stata autoliquidata l'imposta in misura fissa).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 7, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 16699 del 2019 Rv. 654688-01, N. 8082 del 2020 Rv. 657589-01, N. 7116 del 2023 Rv. 667341-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **3303** *del* **05/02/2024** (Rv. **670544-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*

K. *(PICIOCCHI PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/08/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Redditi prodotti in Italia da associazione tedesca - Tassazione - Gestione di casa-famiglia con finalità psicopedagogica - Artt. 5 e 14 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni - Applicabilità - Condizioni.

In tema di tassazione dei redditi prodotti da una associazione straniera, la gestione in Italia, da parte di un soggetto residente all'estero e con compenso corrisposto da un'associazione tedesca, di una casa-famiglia per il recupero e l'istruzione di minori disagiati rientra tra le attività di natura educativa e pedagogica tassate in virtù dell'art. 14 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, purché abbia nel territorio nazionale una base fissa, che è concetto del tutto assimilabile a quello di stabile organizzazione previsto dall'art. 5 della Convenzione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459 all. I art. 5, Legge 24/11/1992 num. 459 all. I art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 8543 del 2016 Rv. 639765-01, N. 2116 del 2024 Rv. 670170-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **3414** *del* **06/02/2024** (Rv. **670394-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

B. *(CAVALLETTI CARLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 17/12/2019

178315 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE Istanza di rateizzazione - Presupposto - Conoscenza delle cartelle rateizzate - Conseguenze - Atto interruttivo della prescrizione - Preclusione di eccezioni sulla conoscenza degli atti presupposti.

La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Vedi: N. 26515 del 2022 Rv. 665764-01, N. 3347 del 2017 Rv. 643209-02, N. 6399 del 2021 Rv. 660769-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **3472** *del* **07/02/2024** (Rv. **670359-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

C. *(CAVALLARO ROSARIA) contro* C. *(MORESCO DARIO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/02/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Assistenza tecnica - Contribuente in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica - Prevista possibilità di stare in giudizio personalmente - Applicabilità della regola al legale rappresentante di una società o di un ente - Sussistenza.

La regola posta dall'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (tra i quali sono ricompresi i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio (non in proprio, ma) in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13210 del 2001 Rv. 549843-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **3474** *del* **07/02/2024** (Rv. **670360-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

D. *(LUDINI ELIO) contro* C. *(PEDOTO ROCCO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 10/09/2018

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ICI - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Beneficio ex art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Prova dei requisiti per il regime agevolativo - Fascicolo aziendale - Sufficienza - Condizioni.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI, per considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, il fascicolo aziendale, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 503 del 1999, contiene dati utilizzabili ma, al fine di provare nell'ambito di un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 25 com. 2,

Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST., DPR 01/12/1999 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Vedi: N. 17337 del 2018 Rv. 649380-02, N. 13261 del 2017 Rv. 644374-01, N. 10284 del 2019 Rv. 653371-01, N. 12852 del 2021 Rv. 661172-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **3626** *del* **08/02/2024** (Rv. **670420-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

I. *(JACCHIA ROBERTO A.) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/07/2018

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta su giochi e scommesse - Art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 - Natura interpretativa - Sent. Corte cost. n. 27 del 2018 - Conseguenze - Rapporti successivi al 2011 - Individuazione - Conseguenze - Soggettività passiva.

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali che, seppur sorti prima dell'entrata in vigore della norma, si siano protratti oltre, cosicché, per i periodi di imposta successivi al 2011, è soggetto passivo sia il bookmaker che la ricevitoria, potendo le parti, in virtù della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni, al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale la ricevitoria opera.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8757 del 2021 Rv. 660937-02 Rv. 660937-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **3622** *del* **08/02/2024** (Rv. **670419-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

L. *(JACCHIA ROBERTO A.) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/01/2016

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta su giochi e scommesse - Art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 - Natura interpretativa - Sent. Corte cost. n. 27 del 2018 - Conseguenze - Periodi d'imposta antecedenti al 2011 - Soggettività passiva - Ricevitorie o bookmaker - Criteri.

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha

dichiarato la parziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, cosicché, per i periodi di imposta antecedenti al 2011, i soggetti passivi non sono le ricevitorie, ma i soli bookmaker, con o senza concessione, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8757 del 2021 Rv. 660937-02 Rv. 660937-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **3674** *del* **09/02/2024** (Rv. **670361-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

I. *(PIGNATELLI MICHELA) contro* C. *(FISCHETTI IGNAZIO MARCELLO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 04/04/2022

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027821/2023 66940401

Massime precedenti Conformi: N. 27821 del 2023 Rv. 669404-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **3882** *del* **12/02/2024** (Rv. **670362-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(SGAMBATO RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Redditi percepiti per l'esercizio di attività professionale - Nell'ambito di società di capitali - Da professionista socio o dipendente - Presupposto d'imposta - Esclusione - Elevato ammontare di compensi e spese - Rilevanza - Esclusione.

In tema di IRAP, l'esercizio di attività professionale nell'ambito di un'organizzazione, costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente, non realizza il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, né può assumere rilevanza l'elevato ammontare dei compensi e delle spese ed il loro rapporto percentuale rispetto agli utili complessivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 586 del 2024 Rv. 670169-01, N. 1857 del 2024 Rv. 670145-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **3954** *del* **13/02/2024** (Rv. **670363-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Diff.)*

E. *(DI FIORE MICHELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/12/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Presupposto della pretesa tributaria - Configurabilità di una società di fatto - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Civ. art. 2251

Massime precedenti Conformi: N. 23261 del 2018 Rv. 650689-01

Massime precedenti Vedi: N. 24025 del 2018 Rv. 651397-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **3993** *del* **13/02/2024** (Rv. **670421-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

C. *(NAPOLITANO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 10/11/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Aree svantaggiate - Diritto al credito ex art. 8 l. n. 388 del 2000 - Complesso unitario polifunzionale per lo svolgimento di attività commerciale - Nozione.

In tema di agevolazioni per le aree svantaggiate, ai fini della persistenza del diritto al credito ex art. 8 l. n. 388 del 2000 (interpretato in base all'art. 7 d.l. n. 203 del 2005), per "complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale" deve intendersi un insieme di unità immobiliari le quali, pur avendo una propria autonomia, mantengono un collegamento economico-funzionale, ravvisabile sia nell'ipotesi di condivisione di servizi comuni, sia ove l'esercizio delle singole attività nel medesimo complesso crei sinergie ed economie di scopo.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 1, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22174 del 2020 Rv. 659336-01, N. 26938 del 2022 Rv. 665816-01, N. 13422 del 2016 Rv. 640143-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4112** *del* **14/02/2024** (Rv. **670364-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

J. *(TRUNCE' ROMUALDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 21/01/2020

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE IVA - Regime ad esigibilità differita - Art. 7 d.l. n. 185 del 2008 - Condizioni.

In tema di IVA, l'art. 7 del d.l. n. 185 del 2008 consente ai contribuenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di avvalersi dell'esigibilità differita dell'imposta ex art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, purché le relative fatture rechino espressa annotazione che si tratta di operazioni con imposta a esigibilità differita e contengano l'indicazione della norma.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 7, Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 32 bis, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24454 del 2018 Rv. 650707-01, N. 26208 del 2021 Rv. 662284-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4510** *del* **20/02/2024** (Rv. **670366-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(TARANTO VINCENZO)*

Decide su revocazione, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 12/09/2016

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto tributario - Duplice notifica - Duplice impugnazione - Termine - Decorrenza dalla seconda notifica - Solo in caso di invalidità della prima - Necessità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di duplice notifica di uno stesso atto tributario, alla quale siano seguite due impugnazioni, per stabilire le sorti di queste è necessario accertare se la seconda notificazione sia stata eseguita per invalidità della prima, giacché, solo in caso positivo, tale notificazione, sanando il vizio della prima, produce la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con conseguente decorrenza da essa del termine di 60 giorni per impugnare; viceversa, in caso negativo, ove la seconda notificazione sia sopravvenuta oltre i 60 giorni dalla prima, la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia proposto è inammissibile per tardività, avendo egli avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto sin dalla prima notificazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 61 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21623 del 2022 Rv. 665145-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4508** *del* **20/02/2024** (Rv. **670365-02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 12/11/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo di competenza del giudice speciale - Riassunzione da o nei confronti del curatore - Successiva erronea declaratoria di interruzione - Riassunzione senza il rispetto del termine fissato dal giudice - Estinzione - Esclusione.

Ove il processo di competenza del giudice speciale (nella specie, tributario) venga riassunto dal curatore del fallimento del contribuente, o dall'altra parte nei suoi confronti, e successivamente venga ciononostante dichiarato interrotto, la relativa riassunzione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine all'uopo stabilito dal giudice, senza che ciò produca l'estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 5160 del 2000 Rv. 535885-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4508** *del* **20/02/2024** (Rv. **670365-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 12/11/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Crediti rientranti nella cognizione di giudici speciali - In particolare giudice tributario - Accertamento da parte di quest'ultimo - Anche a seguito di dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Interruzione in caso di pendenza al momento della dichiarazione di fallimento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In pendenza di procedura fallimentare (oggi, di liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali (nella specie, a quella tributaria) sono accertati dal giudice speciale, sicché, qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, al momento della sua dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) si determina l'interruzione - non già l'improcedibilità - del relativo processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 143 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7791 del 2006 Rv. 588688-01, N. 21483 del 2015 Rv. 637268-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14648 del 2017 Rv. 644572-01, N. 33944 del 2023 Rv. 669632-03

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4530** *del* **20/02/2024** (Rv. **670367-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**

C. *(ALBESANO CATERINA) contro* D. *(FEGATILLI ANTONIO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/02/2020

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari - Aliquota agevolata prevista per l'"abitazione principale" - Applicabilità ad una sola unità immobiliare - Estensione ad altre unità contigue - Esclusione.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17015 del 2019 Rv. 654527-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4575** *del* **20/02/2024** (Rv. **670368-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

V. *(BATTAGLIESE GUIDO LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/03/2017

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Imposte ipotecarie e catastali - Atto impositivo emesso e notificato al trust anziché al trustee - Inammissibilità - Fondamento - Trust - Personalità giuridica - Insussistenza - Ragioni - Titolarità dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato - In capo al trustee.

In tema di imposte ipotecarie e catastali, è inammissibile l'atto impositivo emesso a carico del trust (e a questi notificato), anziché del trustee, poiché il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, che è dunque l'unico soggetto titolare, nei rapporti con i terzi, dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato.

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1989 num. 364 all. 1 art. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1826 del 2022 Rv. 663754-01, N. 3986 del 2021 Rv. 660474-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4662** *del* **21/02/2024** (Rv. **670369-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(CANTILLO ORESTE)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 12/10/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rifiuto di esibizione di libri, scritture e documenti - Successiva inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Specifica richiesta o ricerca da parte dell'Amministrazione - Necessità - Fondamento.

In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti, o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 9487 del 2017 Rv. 643771-01

Massime precedenti Vedi: N. 16960 del 2016 Rv. 640761-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4798** *del* **22/02/2024** (Rv. **670404-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(D'ANDREA ANTONELLA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/01/2021

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Riqualificazione dell'operazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) - Atto diverso menzionato in quello registrato - Rilevanza - Esclusione.

In tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualificazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell'atto da registrare.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25601 del 2021 Rv. 662282-01, N. 2677 del 2022 Rv. 663752-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **4754** *del* **22/02/2024** (Rv. **670395-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(SALVINI LIVIA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/02/2018

279125 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETA' E DI ASSOCIAZIONI Imposta di registro - Atto societario ex art. 4, lett. a), tariffa I, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito di applicazione - Atto del socio di rinuncia al finanziamento - Esclusione - Scopo di evitare la riduzione del capitale - Irrilevanza.

In tema di imposta di registro, negli atti societari soggetti all'imposizione fiscale prevista ex art. 4, lett. a), della tariffa I allegata al TUR, rientrano esclusivamente quelli che sono espressione della volontà assembleare; non vi rientra, pertanto, l'atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal singolo socio, restando irrilevante la finalità di evitare la riduzione del capitale e il conseguente futuro aumento dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 4 lett. A, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 31174 del 2023 Rv. 669731-01, N. 3841 del 2023 Rv. 667328-03

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4853** *del* **23/02/2024** (Rv. **670407-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 25/11/2015

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Indagini bancarie - Autorizzazione - Finalità - Mancata allegazione ed esibizione all'interessato - Conseguenze - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Esclusione - Fondamento.

In tema di indagini bancarie, l'autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici; pertanto, dalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, poiché l'illegittimità dell'atto può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3628 del 2017 Rv. 643207-02

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4864** *del* **23/02/2024** (Rv. **670409-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Relatore:* **CRUCITTI ROBERTA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/12/2015

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Enti di tipo associativo - Esercizio di attività commerciale - Possibilità - Natura non commerciale delle attività svolte a favore degli associati - Esenzione ex artt. 148 e 149 TUIR - Presupposti - Onere della prova a carico dell'associazione.

Gli enti di tipo associativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, ma, per le attività a favore degli associati non considerate commerciali e per le quote associative che non concorrono al reddito complessivo, hanno l'onere di provare i presupposti che giustificano l'esenzione di cui agli artt. 148 e 149 TUIR, secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 23167 del 2017 Rv. 645901-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4915** *del* **23/02/2024** (Rv. **670410-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

F. *(CANDIANI ENRICO) contro* C. *(MANZI ANDREA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2014

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARS**U**Individuazione della superficie - Rifiuti speciali - Riduzione fiscale - Rilevanza dell'attività commerciale - Esclusione.

In tema di TARSU, l'individuazione della superficie tassabile, in presenza di rifiuti speciali, non può essere operata, ai fini della riduzione fiscale prevista nel regolamento comunale, sulla base del tipo di attività commerciale svolta, ma su quella della specifica natura dei rifiuti realizzati nell'esercizio dell'attività stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184

Massime precedenti Vedi: N. 17600 del 2009 Rv. 609280-01, N. 17601 del 2009 Rv. 609150-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4838** *del* **23/02/2024** (Rv. **670406-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(TERRIGNO MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 03/02/2016

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento con metodo sintetico (cd. redditometro) - Presunzioni relative - Prova contraria - Ammissibilità - Portata.

In tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21142 del 2016 Rv. 641453-01, N. 20588 del 2005 Rv. 584507-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4861** *del* **23/02/2024** (Rv. **670408-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(PORTA OLGA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/04/2017

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Società di capitali a ristretta base sociale - Ristrettezza della compagine sociale nei vari gradi dell'organizzazione societaria - Presunzione di distribuzione degli utili fra i soci persone - Operatività - Divieto di abuso del diritto - Fondamento - Fattispecie.

La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui l'imputazione presuntiva di utili extrabilancio al socio di maggioranza di un s.r.l. estinta per cancellazione - e, a sua volta, socia della s.r.l. sottoposta a verifica fiscale - presupponeva il previo accertamento a carico della società partecipante).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Conformi: N. 13338 del 2009 Rv. 608363-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4822** *del* **23/02/2024** (Rv. **670405-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/02/2016

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento sintetico - Previgente art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 - Determinazione reddito netto - Spese per incrementi patrimoniali - Coincidenza temporale - Presunzione legale relativa - Prova contraria del contribuente.

In tema di accertamento sintetico, l'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo anteriore alla modifica ex art. 22 d.l. n. 78 del 2010) secondo cui, nella determinazione del reddito

complessivo netto, la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'amministrazione finanziaria si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti, contempla una presunzione iuris tantum, fermo restando per il contribuente l'onere di provare che il maggior reddito accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST., DM min. EFI 24/12/2012 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 25104 del 2014 Rv. 633514-01, N. 12207 del 2017 Rv. 647094-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **4946** *del* **23/02/2024** (Rv. **670422-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(PORRU ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/10/2014

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro - Concordato preventivo - Decreto di omologazione - Imposta in misura fissa - Applicazione - Condizioni - Fondamento.

In tema di imposta di registro, anche in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 131 del 1986 (cd. TUR), la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia ex art. 160, comma 2, n. 1), l.fall., è assoggettata all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. f), della tariffa I, allegata al d.P.R. n. 634 del 1972 (applicabile ratione temporis), non essendo tale atto sussumibile in alcuna altra delle ipotesi contemplate nelle precedenti lettere, dalla a) alla d), del predetto art. 8.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 com. 1 lett. 1), DPR 26/10/1972 num. 634 all. 1 art. 8 lett. F)

Massime precedenti Vedi: N. 21113 del 2022 Rv. 665142-01, N. 31530 del 2023 Rv. 669734-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4838** *del* **23/02/2024** (Rv. **670406-02**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(TERRIGNO MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 03/02/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atto tributario impugnato - Errore - Rilevanza - Condizioni - Vizio della motivazione - Necessità.

In tema di contenzioso tributario, non ogni vizio formale dell'atto tributario impugnato è idoneo a provocarne la caducazione, ma solo l'errore che, traducendosi in vizio della motivazione dell'atto impositivo, preclude al contribuente la propria difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16293 del 2007 Rv. 598266-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **4858** *del* **23/02/2024** (Rv. **670417-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(MURARO LUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/02/2017

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027409/2020 65981301

Massime precedenti Conformi: N. 27409 del 2020 Rv. 659813-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **4950** *del* **23/02/2024** (Rv. **670545-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

P. *(MILAN DAVIDE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/11/2015

179442 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE - TASSE DI TITOLO Sentenza che accerta l'interposizione fittizia di persona - Contratto ad effetti reali - Assoggettamento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE In genere.

La sentenza che accerta l'interposizione fittizia di persona in un contratto ad effetti reali, riconoscendo, al contempo, che il trasferimento del bene dal terzo contraente all'interposto è inefficace in quanto meramente apparente e che, viceversa, il trasferimento del bene si è effettivamente prodotto dal terzo contraente all'interponente, in forza dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti coinvolti, è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 4 e 10, comma 2, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, giacché la statuizione giudiziale si risolve nel riconoscimento dell'acquisto ab origine del bene in favore dell'interponente in luogo dell'interposto, essendo unico il reale beneficiario del trasferimento derivante dal contratto già assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale; pertanto, nel caso in cui l'acquisto per interposta persona sia seguito da un'alienazione simulata con riguardo al medesimo bene, la sentenza che riconosca, al contempo, l'interposizione fittizia in relazione al contratto di acquisto e la simulazione (assoluta o relativa) in relazione al contratto di alienazione del medesimo bene, articolandosi in autonomi capi contenenti distinte statuizioni su diversi e successivi contratti ad effetti reali, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ogni accertamento, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2655 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8

com. 1 lett. E), Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. I art. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. I art. 10 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 21 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 14197 del 2014 Rv. 631529-01

Massime precedenti Vedi: N. 34024 del 2019 Rv. 656326-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4853** *del* **23/02/2024** (Rv. **670407-02**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 25/11/2015

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Indagini bancarie - Autorizzazione - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione per l'espletamento di indagini bancarie non necessita dell'indicazione dei motivi, non solo perché, in relazione ad essa, la legge non prevede alcun obbligo di motivazione, ma anche in quanto, nonostante il "nomen iuris", essa esplica una funzione organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici, ed ha natura di atto meramente preparatorio, cosicché non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali è previsto, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, l. n. 241 del 1990 e dall'art. 7 l. n. 212 del 2000, un obbligo di motivazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19564 del 2018 Rv. 649853-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **4950** *del* **23/02/2024** (Rv. **670545-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

P. *(MILAN DAVIDE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/11/2015

179442 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE - TASSE DI TITOLO Sentenza dichiarativa della simulazione, assoluta o relativa, di un contratto, costitutivo o traslativo di diritti, ad effetti reali - Assoggettamento alla imposta di registro in misura fissa - Autonomo ed ulteriore ritrasferimento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE In genere.

La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto ad effetti reali è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 4 e 10, comma 2, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, giacché la statuizione giudiziale si risolve, rispettivamente, per la simulazione assoluta, nel mero riconoscimento dell'apparenza del trasferimento in forza del contratto simulato e, per la simulazione relativa, nell'ulteriore riconoscimento del trasferimento in forza del contratto dissimulato dal simulato alienante al simulato acquirente, non potendo invece delinearsi, in forza della medesima sentenza, un ulteriore ed autonomo "ritrasferimento" del bene dal simulato acquirente al simulato alienante per la simulazione assoluta e dal simulato alienante al simulato acquirente a diverso titolo per la simulazione relativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2655 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8 com. 1 lett. E), DPR 31/10/1990 num. 347 all. I art. 4, DPR 31/10/1990 num. 347 all. I art. 10 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 14197 del 2014 Rv. 631529-01

Massime precedenti Vedi: N. 34024 del 2019 Rv. 656326-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **5073** *del* **26/02/2024** (Rv. **670411-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(LUCISANO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Aiuto per la Crescita Economica (ACE) - Art. 1 del d.l. n. 201 del 2011 - Computo della deduzione - Applicazione agli aumenti di capitale delle società - Limiti.

In tema di agevolazioni tributarie, la deduzione dal reddito complessivo delle società e degli enti, indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R., dell'Aiuto per la Crescita Economica - prevista dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 e corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio - si applica soltanto agli aumenti di capitale deliberati successivamente al 31 dicembre 2010 e, quindi, a far data dai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 o successivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 1 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1, DM min. EFI 14/03/2012 art. 5 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17295 del 2023 Rv. 668101-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **5075** *del* **26/02/2024** (Rv. **670412-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(NAPOLITANO LUIGI) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/09/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Tassazione agevolata ex art. 2 del d.l. n. 93 del 2008 - Prestazioni di lavoro straordinario - Dipendente di Università privata riconosciuta - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il regime di tassazione agevolata ex art. 2 d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008, è rivolto al settore privato e ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro e, quindi, non si applica alle prestazioni di lavoro straordinario rese dai dipendenti di università private legalmente riconosciute (nella specie, l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), che - in quanto università libere disciplinate dal r.d. n. 1592 del 1933 e dalla l. n. 243 del 1991, e per i fini che perseguono, i controlli a cui sono assoggettate e i finanziamenti pubblici di cui sono destinatarie - sono considerate enti pubblici non economici e non svolgono attività economica rivolta al mercato, diretta alla produzione di utili ed attinente ai profili della competitività.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 2 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 CORTE COST., Legge 29/07/1991 num. 243

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1733 del 1996 Rv. 496141-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **5115** *del* **27/02/2024** (Rv. **670551-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

P. *(PICIOCCHI PIETRO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/02/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Recidiva - Presupposti - Compatibilità con il cumulo giuridico - Sussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la recidiva di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone un definitivo accertamento della violazione antecedente della stessa indole per effetto di una pronuncia giurisdizionale, ovvero della mancata impugnazione della contestazione, con la conseguente compatibilità, ricorrendone i presupposti, dell'istituto del cumulo giuridico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 13742 del 2019 Rv. 654117-02

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **5294** *del* **28/02/2024** (Rv. **670546-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

L. *(TEDESCHI LUCA) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/09/2022

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE IVA - Credito professionale nei confronti di società successivamente fallita - Pagamento parziale in

sede di riparto - Detraibilità dell'IVA - Condizioni - Imputazione proporzionale a imponibile e imposta.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In tema di IVA relativa ai compensi per prestazioni professionali svolte in favore di una società poi fallita, qualora il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, disponga il pagamento solo parziale del credito, il professionista, pur avendo anticipato il versamento dell'imposta sull'intero compenso, può detrarla solo proporzionalmente alla porzione di credito assegnatagli, poiché questa è composta da base imponibile ed IVA.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7414 del 2014 Rv. 630140-01, N. 2312 del 1996 Rv. 496440-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **5243** *del* **28/02/2024** (Rv. **670413-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

C. *(SELMI CARLO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/06/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027947/2023 66910701

Massime precedenti Conformi: N. 27947 del 2023 Rv. 669107-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **5405** *del* **29/02/2024** (Rv. **670418-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

F. *(RUGGERI IRIS MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 05/08/2019

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento nei confronti di s.r.l. - Emersione di maggiori utili non dichiarati - Scudo fiscale attivato dal socio o dal legale rappresentante - Possibilità per la società di invocare la protezione - Esclusione - Fondamento.

In caso di accertamento di maggiori utili non dichiarati nei confronti di una s.r.l. a socio unico, la società non può invocare la protezione del cd. scudo fiscale attivato, ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, dal suo socio e legale rappresentante, poiché, stante il rinvio compiuto dal comma 5 del citato art. 13-bis all'art. 11 del d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001, le società di capitali, ancorché con un unico socio, non potendo avvalersi del beneficio, non possono neanche giovarsi degli effetti del rimpatrio operato dal predetto esclusivamente come persona fisica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 13 bis CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 11, Legge 23/11/2001 num. 409

Massime precedenti Vedi: N. 30776 del 2023 Rv. 669735-01, N. 6035 del 2023 Rv. 667090-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni



FEBBRAIO 2024

1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3298** *del* **05/02/2024** (Rv. **670142-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Dipendenti del Banco di Sicilia - Trattamento pensionistico - Controversie relative - Riliquidazione della pensione di reversibilità - Cognizione del giudice ordinario - Fondamento.

119011 PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI SICILIA In genere.

Le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 26 del 23 gennaio 1986, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 2

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8970 del 1987 Rv. 456274-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3453** *del* **07/02/2024** (Rv. **670007-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2021

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - "Ratio" - Fatto sopravvenuto determinante la giurisdizione del giudice italiano - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la giurisdizione al giudice italiano adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento a due domande connesse, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sull'intero giudizio, non avvedendosi che la rinuncia della domanda rientrante nella giurisdizione del giudice straniero aveva fatto venir meno la forza attrattiva sulla domanda connessa, non oggetto di rinuncia, sulla quale tornava ad espandersi la giurisdizione del giudice italiano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21221 del 2014 Rv. 632392-01, N. 29218 del 2019 Rv. 655898-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3642** *del* **08/02/2024** (Rv. **670093-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(LAU JOACHIM) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/04/2021

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani - Domanda risarcitoria contro la Repubblica Federale tedesca - Immunità degli Stati esteri per gli atti compiuti iure imperii - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 14/01/2013 num. 5 art. 3 CORTE COST., Legge 17/08/1957 num. 848 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20442 del 2020 Rv. 659019-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3735** *del* **09/02/2024** (Rv. **670143-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Uffici di collocamento della gente di mare – Omessa iscrizione negli elenchi del personale disponibile all'imbarco - Risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

103008 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE In genere.

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per l'omessa iscrizione negli elenchi del personale disponibile all'imbarco, secondo la disciplina concernente il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, perché quest'ultima - riservando all'ufficio gestore del collocamento un'attività meramente accertativa, di contenuto vincolato, della sussistenza di determinati requisiti ai fini dell'iscrizione - non consente di configurare alcuna discrezionalità e, tantomeno, lo svolgimento di attività finalizzata in via diretta alla tutela dell'interesse pubblico, con la conseguenza che la posizione del privato ha la consistenza di diritto soggettivo, particolarmente qualificato per attenere a valori primari costituzionalmente garantiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decr. Minist. Marina Mercantile 13/10/1992 num. 584 art. 4 com. 6, Decr. Minist. Marina Mercantile 13/10/1992 num. 584 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14432 del 2017 Rv. 644567-01, N. 2422 del 1976 Rv. 381206-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3757** *del* **12/02/2024** (Rv. **670196-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Quota d'iscrizione all'albo delle professioni infermieristiche - Controversia relativa - Giurisdizione tributaria.

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE In genere.

La controversia relativa alla riscossione della quota annuale d'iscrizione all'albo delle professioni infermieristiche è devoluta alla giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 7376 del 2004 Rv. 572161-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7666 del 2017 Rv. 643344-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3755** *del* **12/02/2024** (Rv. **670009-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

D. *(GADALETA MAURO) contro* C.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 13/12/2022

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Domanda risarcitoria per omessa adozione di provvedimenti e cattivo esercizio del potere amministrativo - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.

La cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di un dato potere da parte dell'Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall'interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale "qualificato", ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata. (Nella specie, la S.C. - in relazione a domanda risarcitoria di una società, riferita ai ritardi di un Comune nel completamento di opere viarie, rientranti in quelle di

urbanizzazione primaria previste nel P.R.G. e disciplinate da apposita convenzione, nonché nella conclusione del procedimento per l'espropriazione e la demolizione di un rudere di proprietà di terzi ubicato sulla direttrice stradale incompiuta - ha confermato la sentenza impugnata, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione sia all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, sia all'art. 133, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 104 del 2010).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30175 del 2023 Rv. 669314-01, N. 7737 del 2023 Rv. 667198-01, N. 1567 del 2023 Rv. 666882-01, N. 22144 del 2023 Rv. 668370-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4061** *del* **14/02/2024** (Rv. **670010-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

M. *(CONTE GIOVANNI BATTISTA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

001060 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o giudice amministrativo - Riparto di giurisdizione - Criteri - Conseguenze - Atto amministrativo - Valutazione della sua incidenza, immediata e diretta oppure occasionale e strumentale, sull'uso delle acque pubbliche - Fattispecie.

La distinzione fra la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e quella del giudice amministrativo va verificata in concreto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto impugnato, anche se emesso da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle acque pubbliche, fra queste dovendosi ricomprendere anche i ghiacciai. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che rientri nella giurisdizione speciale del TSAP la controversia nella quale il privato impugni il contenuto del disciplinare predisposto dalla provincia autonoma di Trento, inteso a regolare come nuova concessione - e non quale mero rinnovo - la possibilità di gestione di parte del ghiacciaio della Marmolada e dei relativi impianti sciistici, escludendo altresì alla scadenza il diritto ad un indennizzo per la costruzione di questi ultimi da parte del concessionario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18639 del 2022 Rv. 665033-01, N. 2710 del 2020 Rv. 656951-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4242** *del* **16/02/2024** (Rv. **670387-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

C. *(GADALETA ROSARIA) contro* D.

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Pronuncia delle Sezioni Unite sul regolamento - Precedente decisione di merito - Prevalenza della statuizione sulla giurisdizione - Cosa giudicata - Irrilevanza - Fondamento.

La pronuncia resa dalle Sezioni unite con regolamento preventivo di giurisdizione prevale sulla sentenza che contenga od implichi una decisione pure in ordine alla giurisdizione, eventualmente assunta del giudice di merito nelle more, anche se passata in giudicato, poiché detta sentenza è condizionata alla decisione delle Sezioni unite e destinata a restare priva di effetti, se di segno contrario, sia sulla giurisdizione sia sulle questioni logicamente successive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31014 del 2023 Rv. 669399-01, N. 10083 del 2020 Rv. 657735-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4242** *del* **16/02/2024** (Rv. **670387-02**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

C. *(GADALETA ROSARIA) contro* D.

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Provvedimento del GA che solleva conflitto di giurisdizione sull'intera lite - Qualificazione come sentenza - Riqualificazione come ordinanza - Necessità - Ragioni.

Sebbene definito in epigrafe come "sentenza", il provvedimento del giudice amministrativo che solleva il conflitto di giurisdizione, rimettendo l'intera lite innanzi alle Sezioni unite, va riqualificato come ordinanza resa ai sensi degli artt. 11, comma 3, c.p.a. e 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, idonea a sottoporre alla S.C. la questione di giurisdizione sui giudizi riuniti e sulle domande ivi cumulate, stante l'esigenza di assicurarne la risoluzione per l'intera controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17329 del 2021 Rv. 661540-01, N. 8187 del 2022 Rv. 664218-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4413** *del* **19/02/2024** (Rv. **670199-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

P. *(BALLERO BENEDETTO) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 21/04/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Società partecipata da ente pubblico - Provvedimenti di revoca di amministratori - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Tipologia societaria - Irrilevanza.

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico -

soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la società sia a responsabilità limitata, dovendosi estendere a questa i principi già dettati per le società per azioni a partecipazione pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2449, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3, Cod. Civ. art. 2468 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34473 del 2019 Rv. 656574-01, N. 29078 del 2019 Rv. 656056-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4312** *del* **19/02/2024** (Rv. **670388-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

S. *(PICCININI IOLANDA) contro* S. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 08/07/2022

063044 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Pronuncia declinatoria della giurisdizione e pronuncia di rigetto nel merito della pretesa - Conflitto di giurisdizione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di decisione del Consiglio di Garanzia del Senato della Repubblica.

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE In genere.

Non ricorre un conflitto negativo di giurisdizione, denunziabile per cassazione attraverso il ricorso di cui all'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., allorquando si fronteggino, da un lato, una pronuncia declinatoria della potestas judicandi del giudice e, dall'altro, una decisione che, all'esito dell'accertamento postulato dalla domanda, abbia negato in concreto l'esistenza del rapporto giuridico la cui astratta configurabilità era stata posta a fondamento della suddetta pronuncia declinatoria. (Nella specie, relativa alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le ricorrenti ed il Senato della Repubblica, la S.C. ha dichiarato inammissibile il conflitto reale negativo di giurisdizione sollevato dalle lavoratrici, sul presupposto che, a fronte della pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, l'organo di autodichia, indicato come competente, aveva escluso che i contratti di lavoro dedotti fossero riferibili all'Istituzione, qualificandoli alla stregua di rapporti di lavoro fiduciari di tipo privatistico, intercorsi con le persone fisiche che, nel corso degli anni, si erano avvicendate nella carica di Presidente del Senato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27401 del 2005 Rv. 585668-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5306** *del* **28/02/2024** (Rv. **670200-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*

M. *(VAGLIO MAURO) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/03/2023

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori - Requisito di anzianità - Iscrizione nell'albo ordinario per almeno dodici anni - Precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Computo ai fini della maturazione del requisito - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 16/02/1998 num. 5, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 3, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 5, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33 com. 2, Legge 24/02/1997 num. 27 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18176 del 2017 Rv. 645031-01, N. 15200 del 2016 Rv. 640607-01

---

2. COMPETENZA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3134** *del* **02/02/2024** (Rv. **670083-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari - Rilevabilità d'ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI In genere.

La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7055 del 2020 Rv. 657559-01, N. 4665 del 2021 Rv. 660603-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3241** *del* **05/02/2024** (Rv. **669997-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(CARNUCCIO FRANCESCO) contro* G.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/10/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Avvocati - Onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado ex d.lgs. n. 150 del 2011 – Foro del consumatore – Prevalenza - Competenza del giudice di pari grado (corte di appello) rispetto a quello che per ultimo si è occupato della vicenda – Esclusione – Competenza del giudice di primo grado – Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

Nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza é dell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che é criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudice adito per ultimo sia la corte d'appello di distretto diverso da quello di residenza del convenuto, poichè non é possibile enucleare in via interpretativa una regola oggettivamente diversa da quella codificata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ufficio giudiziario competente non é quello di pari grado (corte d'appello), nel cui distretto il convenuto abbia la residenza, ma il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania, in base al foro del consumatore, anzichè della Corte d'Appello del medesimo capoluogo, sulla domanda di pagamento dei compensi di avvocato per il patrocinio svolto in più gradi, prima dinanzi al Tribunale di Locri e poi dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2011 Rv. 618124-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4247 del 2020 Rv. 657193-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4508** *del* **20/02/2024** (Rv. **670365-02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 12/11/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo di competenza del giudice speciale - Riassunzione da o nei confronti del curatore - Successiva erronea declaratoria di interruzione - Riassunzione senza il rispetto del termine fissato dal giudice - Estinzione - Esclusione.

Ove il processo di competenza del giudice speciale (nella specie, tributario) venga riassunto dal curatore del fallimento del contribuente, o dall'altra parte nei suoi confronti, e successivamente venga ciononostante dichiarato interrotto, la relativa riassunzione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine all'uopo stabilito dal giudice, senza che ciò produca l'estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 5160 del 2000 Rv. 535885-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4814** *del* **23/02/2024** (Rv. **670430-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(CANOVA MASSIMO) contro* P. *(GIANNETTI ANNA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 17/07/2022

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Competenza civile - Litispendenza - Presupposti - Cancellazione di una delle cause dal ruolo - Insussistenza della litispendenza - Rilevanza della situazione fattuale al momento della decisione - Fattispecie.

La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18252 del 2015 Rv. 636688-01, N. 8522 del 1993 Rv. 483377-01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3453** *del* **07/02/2024** (Rv. **670007-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2021

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Giudizio di appello - Rinuncia alla domanda successivamente alla precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 11547 del 2019 Rv. 653741-01, N. 33761 del 2019 Rv. 656508-01, N. 8737 del 2014 Rv. 630400-01, N. 19845 del 2019 Rv. 654975-01, N. 4837 del 2019 Rv. 652581-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3452** *del* **07/02/2024** (Rv. **670006-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Applicabilità alle domande riconvenzionali - Esclusione - Fondamento.

La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19501 del 2013 Rv. 627582-01, N. 33379 del 2022 Rv. 666342-01, N. 2269 del 2006 Rv. 587231-01, N. 11644 del 2014 Rv. 630935-01, N. 27255 del 2008 Rv. 605382-01, N. 25155 del 2020 Rv. 659412-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3920** *del* **13/02/2024** (Rv. **670114-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

D. *(CHIERICATI ROSA) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/09/2020

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modificazione della domanda - Ammissibilità - Limiti - Mutamento da parte del giudice in sede decisoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

La modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti. (Nella specie, relativa alla domanda di accertamento dell'illegittima detenzione di un immobile concesso in leasing, fondata sulla circostanza che la società convenuta non potesse considerarsi succeduta alla originaria contraente nella posizione di concessionaria, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda sul diverso presupposto che il contratto di leasing si fosse risolto, venendo così a incidere sul quadro fattuale in relazione al quale si erano dispiegate le difese delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10049 del 2022 Rv. 664475-01, N. 30455 del 2023 Rv. 669490-01, N. 6866 del 2018 Rv. 647955-01, N. 5631 del 2023 Rv. 666928-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4131** *del* **14/02/2024** (Rv. **670548-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

F. *(DERAMO ANTONIO LEONARDO) contro* I. *(MANIGRASSI SERGIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Inammissibilità o improponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Esame della domanda riconvenzionale - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16314 del 2007 Rv. 599444-01, N. 8083 del 2006 Rv. 588539-01, N. 7292 del 2021 Rv. 661001-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4105** *del* **14/02/2024** (Rv. **670100-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

R. *(PUNZI CARMINE) contro* C. *(VERNILLO CARMINE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2021

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa - Deduzione della violazione del requisito della verità in luogo di quella del requisito della continenza formale - Mutamento della domanda - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l'illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30455 del 2023 Rv. 669490-01, N. 1585 del 2015 Rv. 633977-01, N. 4603 del 2008 Rv. 601802-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4762** *del* **22/02/2024** (Rv. **670139-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

A. *(NARDELLA ANTONIO) contro* G. *(CARUSO GIUSEPPE ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione di garanzia proposta in giudizio distinto dalla domanda principale di responsabilità - Assenza di giudicato sulla domanda di responsabilità - Interesse ad agire - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

È configurabile l'interesse del garantito ad esercitare l'azione di garanzia in un giudizio distinto da quello in cui sia stata proposta la domanda principale, anche in assenza di giudicato sul rapporto di responsabilità, essendo ammesse sentenze di condanna condizionate ad un evento futuro, incerto e non richiedente ulteriori accertamenti di merito, come il passaggio in giudicato della sentenza di condanna sulla domanda di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 19525 del 2007 Rv. 600489-01, N. 2057 del 2019 Rv. 652254-01

---

4. TERMINI

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3760** *del* **12/02/2024** (Rv. **670011-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

C. *(GOBBI LUISA) contro* R. *(GIANELLI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 02/08/2022

066001 DECADENZA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) Natura decadenziale di un termine - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

La natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta. (In applicazione del principio, le Sezioni

Unite hanno confermato la decisione del TSAP che aveva escluso la natura perentoria del termine di tre mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della legge della regione Lombardia, per la denuncia delle opere esistenti non autorizzate, in materia di costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965

Massime precedenti Conformi: N. 8680 del 2000 Rv. 538042-01

Massime precedenti Vedi: N. 23227 del 2010 Rv. 615566-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4084** *del* **14/02/2024** (Rv. **670427-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

M. *(MAMMUCARI CAROLINA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2021

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Domanda di regolamento dei confini - Efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva – Fondamento.

136068 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - APPOSIZIONE DI TERMINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 6647 del 2001 Rv. 546644-01, N. 6148 del 2016 Rv. 639399-01, N. 4156 del 1994 Rv. 486415-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4133** *del* **14/02/2024** (Rv. **670108-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(PAOLI PAOLO) contro* C. *(MENCHINI SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/01/2020

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione delegata ex art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Termine di quindici giorni disposto dal giudice - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.

In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 40035 del 2021 Rv. 663177-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4290** *del* **16/02/2024** (Rv. **670185-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

E. *(AMADEI DAVIDE) contro* O. *(CAPRA MARCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/06/2020

130056 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE Azione civile in sede penale - Sequestro conservativo a carico dell'imputato - Condanna generica al risarcimento del danno - Termine per l'inizio dell'azione in sede civile - Artt. 669-octies e 669-novies c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento - Mancato rispetto - Conseguenze - Inefficacia del provvedimento cautelare.

Al sequestro conservativo disposto ex art. 316 comma 2 c.p.p., con la sentenza penale definitiva di condanna generica al risarcimento del danno, sui beni dell'imputato ad istanza della parte civile, si applicano gli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., in ragione del carattere di piena strumentalità della misura cautelare patrimoniale rispetto al giudizio civile di merito e del sopravvenuto venir meno dei suoi presupposti, reso palese dallo stesso comportamento del creditore, il quale ritardi l'introduzione della causa di merito in misura non compatibile con la funzione della tutela cautelare, con la conseguenza che il sequestro perde efficacia qualora l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente introdotta in sede civile nel termine perentorio di sessanta giorni dall'irrevocabilità della sentenza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 671, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14641 del 2009 Rv. 608652-01, N. 21481 del 2016 Rv. 642958-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4326** *del* **19/02/2024** (Rv. **670270-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* T. *(ANZALONE ANTONINO GIACOMO)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/10/2018

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Decreto di omologa - Reclamo - Termine di decorrenza - Individuazione - Art. 327 c.p.c. - Applicabilità.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre

nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22797 del 2023 Rv. 668685-01, N. 22616 del 2023 Rv. 668434-01, N. 22314 del 2017 Rv. 645751-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4667** *del* **21/02/2024** (Rv. **670123-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. *(TOSCANO VINCENZO) contro* F. *(CARNEVALE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini - Vizio del procedimento - Configurabilità - Deduzione di parte di uno specifico nocumento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27424 del 2023 Rv. 669114-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

---

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4902** *del* **23/02/2024** (Rv. **670162-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2021

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Notifica telematica - Mancanza fra gli allegati dell'atto di appello - Inesistenza della notifica - Esclusione - Condizioni.

132098 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE In genere.

Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione

telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30082 del 2023 Rv. 669119-01

---

6. FASCICOLO

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4377** *del* **19/02/2024** (Rv. **670397-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(FERA GIUSEPPE) contro* C. *(PELLEGRINO RAFFAELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/02/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Presupposto di procedibilità ex art. 369, comma 2, c.p.c - Deposito del solo dispositivo della sentenza - Sufficienza - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il deposito del solo dispositivo della sentenza impugnata non è sufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1012 del 2015 Rv. 634032-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14110 del 2006 Rv. 589697-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5420** *del* **29/02/2024** (Rv. **670282-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

B. *(GORI MARCELLO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/08/2019

113124 OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" Fascicolo telematico - Disciplina ex art. 74 disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 74 disp. att. c.p.c., segnatamente in tema di attestazione da parte del cancelliere della regolarità degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo di parte, atteso che la modalità telematica rende il deposito di un atto o di un documento irreversibile, poiché la parte che lo ha effettuato non ha modo di rimuovere quanto depositato, con la conseguenza che viene scongiurato il pericolo, cui era finalizzata la detta attestazione, che i documenti non corrispondano a quelli elencati dalla parte che li ha prodotti.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 121

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-01

---

7. LITISCONSORZIO

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3134** *del* **02/02/2024** (Rv. **670083-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari - Rilevabilità d'ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI In genere.

La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7055 del 2020 Rv. 657559-01, N. 4665 del 2021 Rv. 660603-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3331** *del* **06/02/2024** (Rv. **670289-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

S. *(PAPPALARDO LORENZO) contro* G. *(BARILLA' DOMENICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/11/2019

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Divisione giudiziale - Successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Acquisto in forza di atto trascritto prima della trascrizione della divisione giudiziale - Inopponibilità della sentenza che definisce il giudizio.

Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisca ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l'acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che lo definisce non potrà essergli opposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 784

Massime precedenti Vedi: N. 6228 del 2023 Rv. 667063-03, N. 8624 del 2022 Rv. 664465-01, N. 78 del 2013 Rv. 624729-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3609** *del* **08/02/2024** (Rv. **670300-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

G. *(MANCUSO NICOLA) contro* O. *(SMEDILE SERGIO)*

Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 16/05/2019

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Giudizi dinanzi alla Commissione centrale esercenti professioni sanitarie - Litisconsorzio necessario con il Ministero della Salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

Nei giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità rilevabile di ufficio della decisione deliberata senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1753 del 2005 Rv. 578788-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3870** *del* **12/02/2024** (Rv. **670113-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(SCIUTO FILIPPO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2020

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Riscossione di crediti a mezzo ruolo ex d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive non recuperatorie - Legittimazione passiva esclusiva dell'agente della riscossione - Sussistenza - Azione proposta nei soli confronti dell'ente creditore - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29798 del 2019 Rv. 656156-01, N. 30777 del 2023 Rv. 669451-01, N. 14991 del 2020 Rv. 658358-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7514 del 2022 Rv. 664407-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **3954** *del* **13/02/2024** (Rv. **670363-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Diff.)*

E. *(DI FIORE MICHELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/12/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Presupposto della pretesa tributaria - Configurabilità di una società di fatto - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Civ. art. 2251

Massime precedenti Conformi: N. 23261 del 2018 Rv. 650689-01

Massime precedenti Vedi: N. 24025 del 2018 Rv. 651397-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4065** *del* **14/02/2024** (Rv. **670116-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

M. *(MALANDRINO GIANLUIGI) contro* A. *(PISANI MARIA TERESA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2022

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazione non riconosciuta - Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente - Litisconsorzio necessario tra associazione e suo rappresentante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile

la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19584 del 2013 Rv. 627700-01, N. 19985 del 2013 Rv. 627807-01, N. 20860 del 2018 Rv. 650428-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3074 del 2003 Rv. 560779-01

---

8. PROVA CIVILE

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **2990** *del* **01/02/2024** (Rv. **670358-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

P. *(ALLIATA PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/01/2016

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Accertamento tributario - Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Natura sostanziale - Fondamento - Conseguenza - Irretroattività.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 102 del 2009, non ha natura procedimentale, bensì sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che non può ad essa riconoscersi efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 29632 del 2019 Rv. 655916-01, N. 2662 del 2018 Rv. 647493-01, N. 33893 del 2019 Rv. 656380-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **2990** *del* **01/02/2024** (Rv. **670358-02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

P. *(ALLIATA PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/01/2016

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Utilizzabilità come prova presuntiva di redditi non dichiarati relativi a precedenti anni di imposta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, ove non sia applicabile ratione temporis la presunzione legale relativa di evasione, posta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, stante la sua natura sostanziale e non procedimentale, l'Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento all'anno di imposta 2007, aveva rigettato la domanda del contribuente esclusivamente sulla base della presunzione legale di evasione, ritenendo che questa avesse natura meramente procedimentale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33893 del 2019 Rv. 656380-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3265** *del* **05/02/2024** (Rv. **670286-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

B. *(COLAIACOVO VINCENZO) contro* C. *(SAMBENEDETTO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/08/2017

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Procedura relativa - Ambito di applicazione.

La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. è dettata per l'ipotesi in cui sia negata la propria scrittura o la propria firma dalla parte contro la quale è prodotto lo scritto, onde è estraneo alla previsione di legge il caso nel quale si contesti l'autenticità di un atto a cura della parte stessa che lo ha prodotto, in ragione della falsità della firma della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 12598 del 2001 Rv. 549664-01

Massime precedenti Vedi: N. 16362 del 2003 Rv. 567822-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3184** *del* **05/02/2024** (Rv. **669996-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

G. *(IMPRODA ALBERTO) contro* S. *(RAENGO ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/10/2018

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della

relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità.

L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Tratt. Internaz. 18/03/1970

Massime precedenti Conformi: N. 24996 del 2010 Rv. 615785-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3426** *del* **06/02/2024** (Rv. **670089-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

I. *(GAROFALO PIETRO) contro* A. *(COLUCCI BRUNO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/02/2021

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile - Efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. - Fondamento.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

Il certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile fa piena prova, fino a querela di falso, su quanto direttamente verificato sul veicolo dal suo funzionario, essendo quest'ultimo dotato di una speciale potestà certificativa in quanto agisce quale pubblico ufficiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Strada art. 75, Cod. Strada art. 76

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19129 del 2023 Rv. 668217-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3602** *del* **08/02/2024** (Rv. **670299-02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

B. *(QUATTROCOLO VALENTINA) contro* A. *(GUIDETTI GIORGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/08/2019

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Disconoscimento di scrittura privata - Omessa istanza di verificazione - Conseguenze.

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura

non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2220 del 2012 Rv. 621456-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3603** *del* **08/02/2024** (Rv. **670000-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

C. *(BELSITO NICOLA) contro* C. *(CUOMO CARLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/05/2018

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Giudizio di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione - Consulenza grafologica sul documento originale - Necessità - Copia fotostatica - Idoneità - Esclusione - Limiti.

Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 711 del 2018 Rv. 647974-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3581** *del* **08/02/2024** (Rv. **670294-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*

F. *(BRIANO FULVIO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/04/2020

138115 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione e annotazione nelle scritture contabili - Necessità.

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710

Massime precedenti Conformi: N. 26801 del 2019 Rv. 655656-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4157** *del* **15/02/2024** (Rv. **670423-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**

F. *(ZIINO SALVATORE) contro* F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 30/12/2021

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Fallito - Rapporti patrimoniali - Incapacità a testimoniare - Applicabilità al legale rappresentante della persona giuridica - Contrarietà ai principi CEDU Esclusione - Fondamento.

Il principio secondo cui il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché conserva la qualità di parte in senso sostanziale - come tale inconciliabile con la veste di testimone - è estensibile anche alla persona fisica che abbia statutariamente la rappresentanza legale di quella giuridica, senza che ciò comporti alcuna contrarietà ai principi CEDU, posto che secondo la stessa interpretazione della Corte EDU la violazione si verifica solo allorché una delle due parti in causa sia posta dalla norma processuale in posizione di svantaggio nei confronti dell'altra, mentre l'art. 246 c.p.c. si applica in egual modo a tutte le parti del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2680 del 1993 Rv. 481260-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4182** *del* **15/02/2024** (Rv. **670109-01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

T. *(GATTI FRANCESCO) contro* A. *(FIORIO PAOLO MARIO SILVIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/12/2022

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Prova civile - Fatti notori - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.

In tema di prova, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda; peraltro, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non già di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'insussistenza di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti per servizi di telefonia fissa, uso accertato, invece, dalla sentenza impugnata per fatto notorio unitamente alla ricorrenza, alla luce della sentenza della CGUE 8 giugno 2023 in causa C-468/2020, di una condotta contrattuale scorretta, consistita nell'utilizzo di clausole volte a stabilire una diversa e inferiore cadenza periodica dei pagamenti da parte dell'utenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13715 del 2019 Rv. 654219-01

Massime precedenti Vedi: N. 4699 del 2018 Rv. 647432-01, N. 18101 del 2020 Rv. 659034-01

---

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4070** *del* **14/02/2024** (Rv. **670099-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(FERRARA SALVATORE) contro* M. *(DI GIACOMO ORESTE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2022

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE Responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di ausiliario del P.M. - Applicabilità della esenzione dall'azione diretta ex l. n. 117 del 1988 - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di ausiliario del P.M., al consulente tecnico non è applicabile l'esenzione dall'assoggettamento all'azione diretta, prevista dalla l. n. 117 del 1988 per il magistrato in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, atteso che la ratio di tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 1 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18170 del 2010 Rv. 614075-01, N. 18313 del 2015 Rv. 636725-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416-02

---

10. INTERRUZIONE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3345** *del* **06/02/2024** (Rv. **670038-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

D. *(BETTONI ALESSANDRA) contro* E. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 11/05/2018

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Ente pubblico costituito a mezzo di procuratore - Estinzione - Efficacia ai fini dell'interruzione del processo - Dichiarazione da parte del procuratore della parte colpita dall'evento - Necessità - Dichiarazione resa in diverso processo - Rilevanza - Esclusione - Obbligo del giudice di svolgere accertamenti d'ufficio - Esclusione.

Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, in considerazione dell'autonomia dei giudizi, essendo escluso che il giudice del merito sia tenuto a svolgere d'ufficio accertamenti in ordine alla sussistenza dell'evento interruttivo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8494 del 2012 Rv. 622456-01

Massime precedenti Vedi: N. 10048 del 2018 Rv. 648162-01, N. 17913 del 2009 Rv. 609876-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4508** *del* **20/02/2024** (Rv. **670365-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 12/11/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Crediti rientranti nella cognizione di giudici speciali - In particolare giudice tributario - Accertamento da parte di quest'ultimo - Anche a seguito di dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Interruzione in caso di pendenza al momento della dichiarazione di fallimento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In pendenza di procedura fallimentare (oggi, di liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali (nella specie, a quella tributaria) sono accertati dal giudice speciale, sicché, qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, al momento della sua dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) si determina l'interruzione - non già l'improcedibilità - del relativo processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 143 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7791 del 2006 Rv. 588688-01, N. 21483 del 2015 Rv. 637268-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14648 del 2017 Rv. 644572-01, N. 33944 del 2023 Rv. 669632-03

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **4508** *del* **20/02/2024** (Rv. **670365-02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 12/11/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo di competenza del giudice speciale - Riassunzione da o nei confronti del curatore - Successiva erronea declaratoria di interruzione - Riassunzione senza il rispetto del termine fissato dal giudice - Estinzione - Esclusione.

Ove il processo di competenza del giudice speciale (nella specie, tributario) venga riassunto dal curatore del fallimento del contribuente, o dall'altra parte nei suoi confronti, e successivamente venga ciononostante dichiarato interrotto, la relativa riassunzione può essere effettuata anche

senza il rispetto del termine all'uopo stabilito dal giudice, senza che ciò produca l'estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 5160 del 2000 Rv. 535885-01

---

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3326** *del* **06/02/2024** (Rv. **670288-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

E. *(NICOLI' RAFFAELE) contro* G. *(SEBASTIO ATTILIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 27/08/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione a decreto ingiuntivo per compenso avvocati - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C., in applicazione del detto principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inappellabile l'ordinanza decisoria assunta dal giudice di pace, il quale, pur procedendo con il rito sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, aveva provveduto sull'opposizione a domanda d'ingiunzione per compensi di avvocato, dichiarando non applicabile davanti al giudice di pace il procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. citato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26083 del 2021 Rv. 662297-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3595** *del* **08/02/2024** (Rv. **670297-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*

B. *(CALLEA ANGELO FRANCESCO) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/06/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Impugnazioni civili - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Necessità - Conseguenze.

L'inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame il quale, dopo che le parti avevano discusso sulle reciproche richieste istruttorie, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15786 del 2021 Rv. 661811-01

Massime precedenti Vedi: N. 28630 del 2022 Rv. 666260-01, N. 3642 del 2021 Rv. 660493-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3920** *del* **13/02/2024** (Rv. **670114-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

D. *(CHIERICATI ROSA) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/09/2020

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modificazione della domanda - Ammissibilità - Limiti - Mutamento da parte del giudice in sede decisoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

La modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti. (Nella specie, relativa alla domanda di accertamento dell'illegittima detenzione di un immobile concesso in leasing, fondata sulla circostanza che la società convenuta non potesse considerarsi succeduta alla originaria contraente nella posizione di concessionaria, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda sul diverso presupposto che il contratto di leasing si fosse risolto, venendo così a incidere sul quadro fattuale in relazione al quale si erano dispiegate le difese delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10049 del 2022 Rv. 664475-01, N. 30455 del 2023 Rv. 669490-01, N. 6866 del 2018 Rv. 647955-01, N. 5631 del 2023 Rv. 666928-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4166** *del* **15/02/2024** (Rv. **670117-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

E. *(MASSATANI MAURIZIO) contro* U. *(DELLAGO MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2020

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Motivazione apparente - Carenza del giudizio di fatto - Affermazione generale e astratta - Sussistenza - Fattispecie.

È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è "attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 6758 del 2022 Rv. 664061-01, N. 23893 del 2023 Rv. 668577-01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5196** *del* **27/02/2024** (Rv. **670155-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

C. *(PRETEROTI ANTONIO) contro* G. *(SANTANGELO VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 15/12/2022

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro - Mancata assegnazione del termine per l'eventuale integrazione degli atti - Decisione della controversia con motivazione contestuale - Conseguenze - Nullità della decisione - Onere di indicazione del pregiudizio processuale in concreto derivato - Insussistenza - Fondamento - Rilevazione in appello - Rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5355** *del* **29/02/2024** (Rv. **670279-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

V. *(LOMBARDI MATTEO) contro* U. *(NANNA ROCCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/09/2019

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Modifica ex d.l. n. 263 del 2005, conv. dalla l. n. 51 del 2006 - Efficiacia di provvedimento finale - Sufficienza di contegno quiescente dell'intimato - Finalità - ragioni.

L'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater com. 4, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 7, Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. M, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 39 quater com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27984 del 2019 Rv. 655575-01

---

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3606** *del* **08/02/2024** (Rv. **670001-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

B. *(DELLA CASA PIETRO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PENALE MILANO, 29/01/2019

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Patrocinio a spese dello Stato - Difensore di ufficio nel processo penale - Spese e onorari per la procedura di recupero degli onorari dall'assistito ammesso al beneficio - Decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4759 del 2022 Rv. 663971-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3606** *del* **08/02/2024** (Rv. **670001-02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

B. *(DELLA CASA PIETRO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PENALE MILANO, 29/01/2019

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso al giudice - Opposizione dell'Avvocato contro il provvedimento che liquida il compenso - Applicabilità della riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 29880 del 2023 Rv. 669217-01, N. 30380 del 2023 Rv. 669227-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3589** *del* **08/02/2024** (Rv. **670296-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**

N. *(MASSA ANDREA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/03/2021

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Statuizione sulle spese di lite - Applicazione di un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte - Parziale soccombenza dell'istante - Esclusione - Conseguenza ai fini della liquidazione delle spese.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte non giustifica la compensazione delle spese di lite, non comportando la parziale soccombenza dell'istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2012 Rv. 621270-01, N. 13212 del 2023 Rv. 669349-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4048** *del* **14/02/2024** (Rv. **670370-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Relatore:* **D'ASCOLA PASQUALE.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(ROSSETTI GIORGIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 08/10/2018

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio nel processo penale - Liquidazione dell'onorario - Applicazione delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato - Riduzione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4759 del 2022 Rv. 663971-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4823** *del* **23/02/2024** (Rv. **670053-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

D. *(PETROCELLI MICHELE) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/10/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Riconoscimento della pretesa giudiziaria tra il deposito del ricorso e la notifica - Condizione per la compensazione - Sussistenza.

Nel rito del lavoro, la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni - fermo l'obbligo di adeguata motivazione - per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5082** *del* **26/02/2024** (Rv. **670334-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. *(PUGLIESE VINCENZO) contro* C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/05/2022

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 12437 del 2017 Rv. 644292-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **5243** *del* **28/02/2024** (Rv. **670413-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

C. *(SELMI CARLO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/06/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027947/2023 66910701

Massime precedenti Conformi: N. 27947 del 2023 Rv. 669107-01

---

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3052** *del* **01/02/2024** (Rv. **670081-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(LOMBARDI GIUSEPPE) contro* B. *(MARTINOLI MARZIA LAURA ELENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE "Nova" in appello - Prospettazione di una differente qualificazione "in iure" del contratto - Ammissibilità.

L'art. 345 c.p.c., che fa divieto di proporre nuove domande in sede di impugnazione, non osta alla prospettazione, per la prima volta in appello, d'una qualificazione o di una interpretazione del contratto non invocate in primo grado, se tali deduzioni non esigono nuovi accertamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 4744 del 2005 Rv. 579735-01, N. 29324 del 2023 Rv. 669201-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3150** *del* **02/02/2024** (Rv. **669995-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

S. *(POLI ROBERTO) contro* S. *(SCHIMPERNA PAMELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio - Poteri del giudice del rinvio - Punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata - Nuova valutazione - Esame di fatti nuovi - Ammissibilità - Fattispecie.

Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 17240 del 2023 Rv. 667851-01, N. 28734 del 2022 Rv. 666092-01, N. 448 del 2020 Rv. 656830-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17779 del 2013 Rv. 627553-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3207** *del* **05/02/2024** (Rv. **670084-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(RECCHIONI STEFANO) contro* C. *(DI GIANDOMENICO GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/11/2019

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Adempimento di sentenza provvisoriamente esecutiva - Pagamento tramite

assegno bancario all'ordine di più creditori - Riforma o annullamento della sentenza - Obblighi restitutori - Solidarietà passiva tra tutti gli intestatari dell'assegno - Sussistenza - Fattispecie.

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

La solidarietà di cui all'art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell'obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicché l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti; pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all'ordine di più persone, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, tutti gli intestatari dell'assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la natura solidale dell'obbligazione restitutoria di somme corrisposte in esecuzione di sentenza poi annullata in sede di legittimità dalla modalità unica ed indifferenziata di esecuzione del pagamento, mediante assegni cointestati a tutti i beneficiari della pronuncia di condanna, assolvendo l'azione proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c. all'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza cassata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Conformi: N. 16391 del 2010 Rv. 614107-01

Massime precedenti Vedi: N. 34011 del 2021 Rv. 662956-01, N. 32663 del 2023 Rv. 669505-01, N. 9245 del 2020 Rv. 657686-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3326** *del* **06/02/2024** (Rv. **670288-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

E. *(NICOLI' RAFFAELE) contro* G. *(SEBASTIO ATTILIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 27/08/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione a decreto ingiuntivo per compenso avvocati - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C., in applicazione del detto principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inappellabile l'ordinanza decisoria assunta dal giudice di pace, il quale, pur procedendo con il rito sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, aveva provveduto sull'opposizione a domanda d'ingiunzione per compensi di avvocato, dichiarando non applicabile davanti al giudice di pace il procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. citato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26083 del 2021 Rv. 662297-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3397** *del* **06/02/2024** (Rv. **670129-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

E. *(DUCA ALESSANDRO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/07/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione - Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26874 del 2018 Rv. 651324-01

Massime precedenti Difformi: N. 8915 del 2018 Rv. 647708-01

Massime precedenti Vedi: N. 7009 del 2017 Rv. 643681-01, N. 36881 del 2021 Rv. 662938-01, N. 21611 del 2013 Rv. 627659-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3559** *del* **07/02/2024** (Rv. **670092-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

B. *(VACCARI MARZIO) contro* P. *(SURIANO EMANUELA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 08/06/2022

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Controricorso - Deposito dopo il 1 gennaio 2023 - Omessa notifica - Conseguenze.

I giudizi di cassazione intrapresi con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023 sono sottoposti all'art. 370 c.p.c., così come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha eliminato l'obbligo di notifica del controricorso, con la conseguenza che il controricorrente deve ritenersi costituito ritualmente mediante deposito di tale atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27

Massime precedenti Vedi: N. 917 del 2024 Rv. 669968-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33959 del 2023 Rv. 669402-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3532** *del* **07/02/2024** (Rv. **670292-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

N. *(DI PIETROPAOLO LAURENTI LAURA) contro* O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/08/2021

135016 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI Procedimento disciplinare a carico di psicologi – Impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dall'ordine degli psicologi – Pubblico Ministero – Litisconsorte necessario in sede processuale – Sussistenza – Fondamento.

142001 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 17, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 17324 del 2015 Rv. 636222-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3595** *del* **08/02/2024** (Rv. **670297-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*

B. *(CALLEA ANGELO FRANCESCO) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/06/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Impugnazioni civili - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Necessità - Conseguenze.

L'inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame il quale, dopo che le parti avevano discusso sulle reciproche richieste istruttorie, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15786 del 2021 Rv. 661811-01

Massime precedenti Vedi: N. 28630 del 2022 Rv. 666260-01, N. 3642 del 2021 Rv. 660493-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3793** *del* **12/02/2024** (Rv. **670111-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

T. *(VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/04/2021

100222 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Giudizio di cassazione - Controricorso depositato dall'erede della parte originaria - Prova della relativa legittimazione - Necessità - Omissione - Conseguenze.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

In tema di giudizio di cassazione, il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, che può essere dichiarata anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 24050 del 2019 Rv. 655307-01, N. 34373 del 2023 Rv. 669489-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3925** *del* **13/02/2024** (Rv. **670197-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

F. *(FEDERICO ANDREA) contro* A. *(PAFUNDI GABRIELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/06/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio - Interpretazione del titolo - Apprezzamento insindacabile del giudice di merito - Omessa valutazione del titolo - Censurabilità in cassazione - Ragioni.

In tema di accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio, l'interpretazione del titolo, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraenti, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità; viceversa, l'omessa valutazione del titolo non si sottrae al sindacato di legittimità per violazione di legge, poiché dà luogo alla carenza di un passaggio logico-giuridico decisivo in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta nello schema dell'art. 1027 c.c. che implica l'applicazione di tale norma giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23851 del 2019 Rv. 655150-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25573 del 2020 Rv. 659459-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4326** *del* **19/02/2024** (Rv. **670270-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* T. *(ANZALONE ANTONINO GIACOMO)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/10/2018

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Decreto di omologa - Reclamo - Termine di decorrenza - Individuazione - Art. 327 c.p.c. - Applicabilità.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22797 del 2023 Rv. 668685-01, N. 22616 del 2023 Rv. 668434-01, N. 22314 del 2017 Rv. 645751-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4331** *del* **19/02/2024** (Rv. **670389-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

E. *(BRUTI LIBERATI EUGENIO) contro* R. *(TAMBORINO MARIA LUCIA)*

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 02/08/2022

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 375 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Trattazione in camera di consiglio non partecipata ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Regola - Trattazione in pubblica udienza - Eccezione - Presupposti - Particolare rilevanza della questione - Individuazione.

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO In genere.

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 31679 del 2022 Rv. 666031-01, N. 34409 del 2023 Rv. 669529-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4377** *del* **19/02/2024** (Rv. **670397-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(FERA GIUSEPPE) contro* C. *(PELLEGRINO RAFFAELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/02/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Presupposto di procedibilità ex art. 369, comma 2, c.p.c - Deposito del solo dispositivo della sentenza - Sufficienza - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il deposito del solo dispositivo della sentenza impugnata non è sufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1012 del 2015 Rv. 634032-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14110 del 2006 Rv. 589697-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4667** *del* **21/02/2024** (Rv. **670123-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. *(TOSCANO VINCENZO) contro* F. *(CARNEVALE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini - Vizio del procedimento - Configurabilità - Deduzione di parte di uno specifico nocumento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27424 del 2023 Rv. 669114-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4955** *del* **23/02/2024** (Rv. **670125-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

G. *(RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro* G. *(BERNARDI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2021

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Qualificazione giuridica di un fatto - Fondatezza del ricorso per cassazione per una ragione giuridica diversa da quella prospettata a sostegno del motivo - Ammissibilità - Fattispecie.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività di qualificazione giuridica di un fatto, così come emerge nella sua realtà storica dagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il carattere diffamatorio di un articolo di stampa, applicando erroneamente i principi che presiedono all'esercizio del diritto di critica ed omettendo di valutare la fattispecie concreta nella più specifica dimensione del c.d. giornalismo d'inchiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. N.3, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27704 del 2020 Rv. 659931-01, N. 30522 del 2023 Rv. 669364-01, N. 27542 del 2019 Rv. 655774-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5102** *del* **26/02/2024** (Rv. **670188-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. *(MAZZONI CLAUDIO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Decisione di merito - Pluralità di ragioni singolarmente idonee a sorreggerla - Ricorso fondato su più censure - Rigetto delle censure relative ad una delle rationes decidendi - Conseguenze - Inammissibilità delle altre - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in ragione della mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui si fondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi ad oggetto la motivazione alternativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 11493 del 2018 Rv. 648023-01

Massime precedenti Vedi: N. 13880 del 2020 Rv. 658309-01, N. 15399 del 2018 Rv. 649408-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5056** *del* **26/02/2024** (Rv. **670238-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

V. *(RIZZO FERNANDO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/06/2018

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Appello proposto tempestivamente da una delle due amministrazioni - Impedimento al passaggio in giudicato della sentenza anche nei confronti dell'altra P.A. che abbia presentato impugnazione incidentale tardiva - Sussistenza - Fondamento.

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE In genere.

In tema di personale dipendente universitario con qualifica non medica impiegato presso il servizio sanitario nazionale, qualora si controverta della indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria), l'appello proposto tempestivamente o dall'azienda ospedaliera universitaria ove il lavoratore presta servizio o dall'università della quale egli è dipendente impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata anche nei confronti dell'altra P.A. che abbia presentato impugnazione incidentale tardiva, in ragione della natura unitaria dell'accertamento della particolare forma di cogestione che vede coinvolte le due pubbliche amministrazioni.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 347

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5303** *del* **28/02/2024** (Rv. **670390-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(D'ANNIBALLE DENISE) contro* S. *(CATALANO GIANROCCO)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2018

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Omessa indicazione del codice fiscale o della partita IVA della parte - Nullità della procura o del ricorso - Esclusione - Ragioni.

L'omessa indicazione, nel ricorso per cassazione o nella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA del ricorrente non ne determina la nullità, non essendo essa prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. e potendosi, in ogni caso, risalire all'identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici (o della sede, se si tratti di società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5067 del 2021 Rv. 660519-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5253** *del* **28/02/2024** (Rv. **670190-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. *(VENTURINI FABIO) contro* A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 21/05/2020

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio - Oggetto e limiti - Possibilità per il giudice di rinvio di disapplicare, perché ritenuto erroneo, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione - Esclusione - Fattispecie.

L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del rinvio potesse rimettere in discussione l'applicabilità del principio di non contestazione affermata in sede cassatoria, così come la ritualità della notifica dell'atto di deferimento dell'interrogatorio formale, pure affermata in sede di legittimità, essendogli unicamente consentito di valutare le conseguenze probatorie derivanti dalla mancata risposta all'interpello ex art. 232 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17240 del 2023 Rv. 667851-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **5243** *del* **28/02/2024** (Rv. **670413-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

C. *(SELMI CARLO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/06/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027947/2023 66910701

Massime precedenti Conformi: N. 27947 del 2023 Rv. 669107-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5270** *del* **28/02/2024** (Rv. **670381-01**)

Presidente: **CRISCUOLO MAURO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

R. *(GRASSI GUIDO) contro* G. *(NAPPI SEVERINO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 28/02/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Improcedibilità del ricorso per omesso deposito integrale della sentenza - Contenuto delle parti mancanti trasfuso parzialmente nel ricorso e nel controricorso - Errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Non costituisce errore revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., la declaratoria di improcedibilità del ricorso per omesso deposito integrale della sentenza impugnata, pur in presenza della trascrizione di quest'ultima nel ricorso e controricorso, in quanto il vizio denunciato attiene all'interpretazione e la valutazione degli atti di causa estranei al rimedio revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01, N. 11691 del 2023 Rv. 667818-01, N. 29750 del 2022 Rv. 665931-01

---

14. COSA GIUDICATA

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3352** *del* **06/02/2024** (Rv. **670526-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(PANNOZZO ALESSANDRINA) contro* S. *(NOCERA ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/01/2018

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Giudizio di cassazione - Ricorso da parte dell'appellante soccombente nel merito - Questione della ammissibilità dell'appello - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, la questione processuale concernente l'ammissibilità dell'appello non valutata dal giudice di secondo grado non può essere rilevata d'ufficio dalla cassazione potendo essere esaminata soltanto a fronte di uno specifico motivo di ricorso che censuri l'error in procedendo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7941 del 2020 Rv. 657592-02, N. 6762 del 2021 Rv. 660906-01, N. 4908 del 2017 Rv. 644313-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3752** *del* **12/02/2024** (Rv. **670217-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(PAOLI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2019

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decisione della cassazione - Passaggio in giudicato - Coincidenza temporale con la pubblicazione - Eccezioni - Insussistenza - Ragioni

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

Le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell'immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle

pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23833 del 2015 Rv. 637609-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4242** *del* **16/02/2024** (Rv. **670387-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

C. *(GADALETA ROSARIA) contro* D.

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Pronuncia delle Sezioni Unite sul regolamento - Precedente decisione di merito - Prevalenza della statuizione sulla giurisdizione - Cosa giudicata - Irrilevanza - Fondamento.

La pronuncia resa dalle Sezioni unite con regolamento preventivo di giurisdizione prevale sulla sentenza che contenga od implichi una decisione pure in ordine alla giurisdizione, eventualmente assunta del giudice di merito nelle more, anche se passata in giudicato, poiché detta sentenza è condizionata alla decisione delle Sezioni unite e destinata a restare priva di effetti, se di segno contrario, sia sulla giurisdizione sia sulle questioni logicamente successive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31014 del 2023 Rv. 669399-01, N. 10083 del 2020 Rv. 657735-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5370** *del* **29/02/2024** (Rv. **670280-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

F. *(RICCIO BIAGIO) contro* A. *(PELLEGRINO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/07/2019

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Deducibilità in cassazione - Formazione in corso di giudizio di merito - Esclusione - Ragioni - Formazione dopo la conclusione del giudizio di merito - Sussistenza.

L'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si é formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si é formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione é opponibile nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25863 del 2022 Rv. 665870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21493 del 2010 Rv. 614451-01, N. 13916 del 2006 Rv. 589695-01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2973** *del* **01/02/2024** (Rv. **669858-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

Z. *(DORIA LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/05/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002 - Possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutive e azioni di accertamento negativo - Esclusione.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 226, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 223, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212

Massime precedenti Vedi: N. 31774 del 2023 Rv. 669475-02, N. 37138 del 2022 Rv. 666339-01, N. 21178 del 2017 Rv. 645484-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3742** *del* **09/02/2024** (Rv. **670095-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

L. *(CAPPELLARI GIOVANNI) contro* C. *(PINAMONTI GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 20/07/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Fondo patrimoniale - Ipoteca in presenza delle condizioni di cui all'art. 169 c.c. - Espropriabilità ai sensi dell'art. 2808 c.c. - Limiti di cui all'art 170 c.c. - Esclusione.

082242 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE In genere.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808

Massime precedenti Vedi: N. 1652 del 2016 Rv. 638354-01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254-02, N. 36312 del 2023 Rv. 669739-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3875** *del* **12/02/2024** (Rv. **670193-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

U. *(FLICK WALDEMARO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/05/2021

079191 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO Statuizioni civili di condanna della sentenza penale di merito - Esecutività - Dalla lettura del dispositivo di rigetto del ricorso per cassazione - Conseguenze - Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Decorrenza del termine per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c.

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE In genere.

130057 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO In genere.

Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 686, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650

Massime precedenti Vedi: N. 6022 del 2017 Rv. 643406-01, N. 35365 del 2023 Rv. 669752-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3897** *del* **12/02/2024** (Rv. **670098-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(ROMERIO ALESSANDRO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/06/2020

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica - Diritto di superficie in favore del concessionario - Concessione di ipoteca volontaria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Condizioni e limiti.

114090 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE In genere.

Ove al concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sia stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest'ultimo possa essere costituita

un'ipoteca volontaria in favore di terzi, in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottrarrebbe quest'ultima alla sua destinazione pubblica; l'ente pubblico concedente può, tuttavia, in deroga al divieto generale, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria, previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 826 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2821, Cod. Civ. art. 2816, Cod. Civ. art. 2878 lett. 4, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 954

Massime precedenti Vedi: N. 19951 del 2023 Rv. 668147-01, N. 26497 del 2009 Rv. 610481-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3793** *del* **12/02/2024** (Rv. **670111-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

T. *(VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/04/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Contestuale proposizione di diverse domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive - Sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Fattispecie.

Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 3166 del 2020 Rv. 656752-01, N. 31549 del 2023 Rv. 669336-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3887** *del* **12/02/2024** (Rv. **670097-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(CURATOLO LEONARDO) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 21/11/2019

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore al prezzo giusto - Nozione - Riferimento all'art. 108 l.fall. - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 108 l.fall. - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Il "prezzo giusto" - rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione della vendita - è quello ottenuto all'esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze

illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l'art. 108 l. fall., dovendo, peraltro, escludersi un'applicazione analogica di quest'ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Preleggi art. 12 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24913 del 2023 Rv. 668755-01, N. 1639 del 2023 Rv. 666983-02, N. 11116 del 2020 Rv. 658146-03

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4047** *del* **14/02/2024** (Rv. **670315-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**

M. *(FARES ILARIA ANITA) contro* M. *(SELLA ANTONIO DOMENICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/06/2021

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Espropriazione forzata - Provvedimento di aggiudicazione - Idoneità per il mutamento della situazione dell'espropriato da possessore a detentore nomine alieno - Esclusione - Conseguenze.

In tema di espropriazione forzata, il provvedimento di aggiudicazione non determina automaticamente, per il solo fatto che esso venga pronunciato ed a prescindere dalla sua esecuzione, il mutamento dell'animus rem sibi habendi del proprietario espropriato, trasformandolo in animus detinendi alieno nomine, con la conseguenza che la aggiudicazione trasferisce la proprietà e non il possesso del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164

Massime precedenti Vedi: N. 25926 del 2022 Rv. 665593-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4357** *del* **19/02/2024** (Rv. **670120-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(BIANCHINI ALESSANDRA) contro* B. *(CAPEZZALI FRANCESCA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 09/11/2020

072029 DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE Concessione in godimento dell'immobile pignorato per tutta la vita dei beneficiari - Obbligazione assunta nell'atto di donazione dell'immobile - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Fondamento.

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione

della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1573, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12959 del 2014 Rv. 631149-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5386** *del* **29/02/2024** (Rv. **670382-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**

D. *(LEONI PAOLO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/12/2021

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata - Giudizio di divisione endoesecutiva - Natura - Applicabilità dell'art. 618 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 601

Massime precedenti Vedi: N. 22210 del 2021 Rv. 662203-01

---

16. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3241** *del* **05/02/2024** (Rv. **669997-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(CARNUCCIO FRANCESCO) contro* G.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/10/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Avvocati - Onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado ex d.lgs. n. 150 del 2011 – Foro del consumatore – Prevalenza - Competenza del giudice di pari grado (corte di appello) rispetto a quello che per ultimo si è occupato della vicenda – Esclusione – Competenza del giudice di primo grado – Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

Nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza é dell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che é criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudice adito per ultimo sia la corte d'appello di distretto diverso da quello di residenza del convenuto, poichè non é possibile enucleare in via interpretativa una regola oggettivamente diversa da quella codificata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ufficio giudiziario competente non é quello di pari grado (corte d'appello), nel cui distretto il convenuto abbia la residenza, ma il tribunale individuato in base al

criterio del foro del consumatore. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania, in base al foro del consumatore, anzichè della Corte d'Appello del medesimo capoluogo, sulla domanda di pagamento dei compensi di avvocato per il patrocinio svolto in più gradi, prima dinanzi al Tribunale di Locri e poi dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2011 Rv. 618124-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4247 del 2020 Rv. 657193-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3326** *del* **06/02/2024** (Rv. **670288-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

E. *(NICOLI' RAFFAELE) contro* G. *(SEBASTIO ATTILIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 27/08/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione a decreto ingiuntivo per compenso avvocati - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C., in applicazione del detto principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inappellabile l'ordinanza decisoria assunta dal giudice di pace, il quale, pur procedendo con il rito sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, aveva provveduto sull'opposizione a domanda d'ingiunzione per compensi di avvocato, dichiarando non applicabile davanti al giudice di pace il procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. citato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26083 del 2021 Rv. 662297-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4131** *del* **14/02/2024** (Rv. **670548-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

F. *(DERAMO ANTONIO LEONARDO) contro* I. *(MANIGRASSI SERGIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Inammissibilità o improponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Esame della domanda riconvenzionale - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16314 del 2007 Rv. 599444-01, N. 8083 del 2006 Rv. 588539-01, N. 7292 del 2021 Rv. 661001-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4600** *del* **21/02/2024** (Rv. **670466-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

F. *(FONTANELLA LUIGI) contro* F. *(SANTANGELI FABIO)*

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 27/04/2017

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE Giudizio di opposizione - Declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione - Conseguenze - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto successivi all'emissione del decreto ingiuntivo o sopravvenuti nel giudizio ex art. 645 c.p.c.- Deducibilità - Mezzi - Fattispecie.

Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Conformi: N. 6337 del 2014 Rv. 629906-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3145** *del* **02/02/2024** (Rv. **670035-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

U. *(SPANO GIOVANNI ANTONIO) contro* A.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/12/2018

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Possibilità di assegnazione di un nuovo termine per la notifica - Esclusione - Precedente regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Ragioni.

Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20613 del 2013 Rv. 628071-01

Massime precedenti Vedi: N. 6159 del 2018 Rv. 647533-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3932** *del* **13/02/2024** (Rv. **670043-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

contro

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del domicilio del lavoratore parasubordinato - Criteri di determinazione - Fattispecie.

Ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la disposizione dell'art. 413, comma 4, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un medico pediatra di libera scelta in convenzione con la ASL, volta al conseguimento della declaratoria di condanna dell'azienda al pagamento di una indennità prevista dall'accordo

collettivo nazionale - ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui il prestatore d'opera aveva la residenza anagrafica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 lett. N. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 403 del 2012 Rv. 620205-01

Massime precedenti Vedi: N. 3087 del 2017 Rv. 642833-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15847 del 2009 Rv. 609035-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4902** *del* **23/02/2024** (Rv. **670162-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2021

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Notifica telematica - Mancanza fra gli allegati dell'atto di appello - Inesistenza della notifica - Esclusione - Condizioni.

132098 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE In genere.

Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30082 del 2023 Rv. 669119-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5196** *del* **27/02/2024** (Rv. **670155-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

C. *(PRETEROTI ANTONIO) contro* G. *(SANTANGELO VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 15/12/2022

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro - Mancata assegnazione del termine per l'eventuale integrazione degli atti - Decisione della controversia con motivazione contestuale - Conseguenze - Nullità della decisione - Onere di indicazione del pregiudizio processuale in concreto derivato - Insussistenza - Fondamento - Rilevazione in appello - Rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

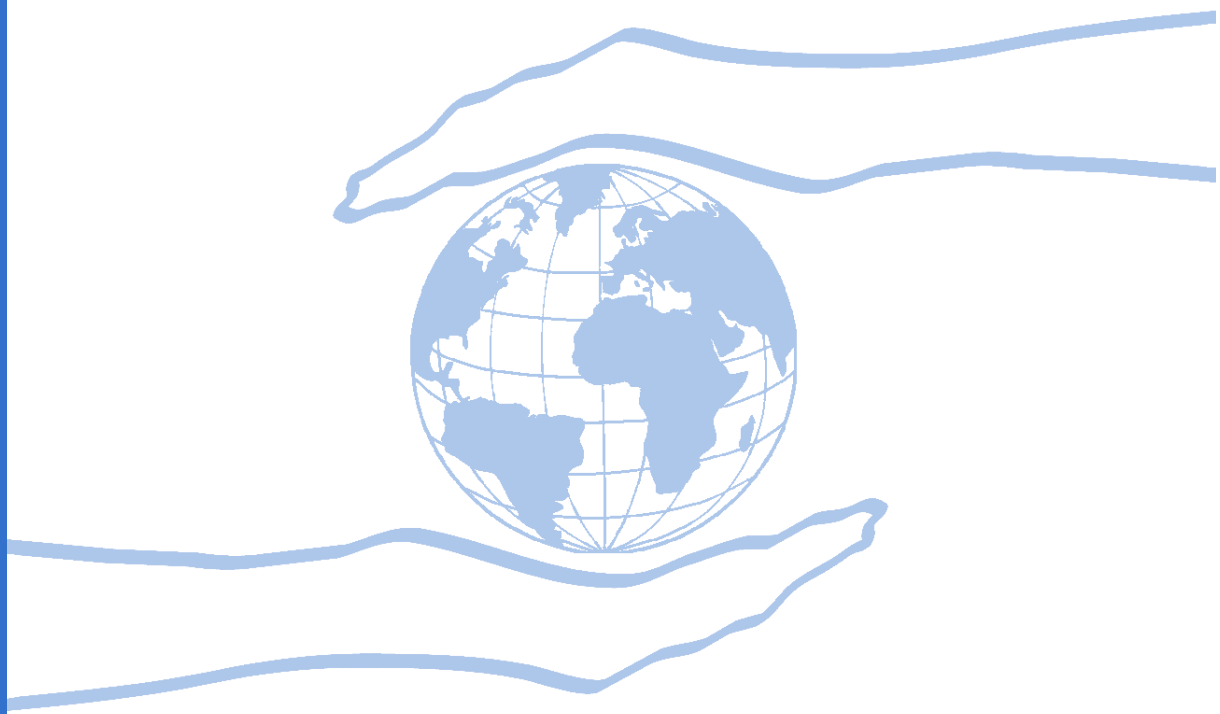
Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di protezione internazionale



FEBBRAIO 2024

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4120** *del* **14/02/2024** (Rv. **670267-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

D. *(MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MACOMER, 29/11/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011859/2022 66434601

Massime precedenti Conformi: N. 11859 del 2022 Rv. 664346-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4223** *del* **15/02/2024** (Rv. **670269-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

S. *(DI GIOVANNI JACOPO) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 28/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di informazione - Indefettibilità - Mancanza - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. dell'art. 10-ter, comma 1, del d. lgs. 286 del 1998, alle persone straniere condotte nei punti di crisi dopo essere state rintracciate in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere interne o essere giunte sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, le autorità competenti hanno il dovere di fornire, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell'accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, trattandosi di attività funzionali a garantire un accesso effettivo alle procedure di asilo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decisione Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 17, Legge 13/04/2017 num. 46 PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28149 del 2023 Rv. 669164-01, N. 32070 del 2023 Rv. 669600-01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4041** *del* **14/02/2024** (Rv. **670264-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

V. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 19/12/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esigenze sopravvenute "sur place" - Conflitto bellico in Ucraina - Rilevanza.

Il divieto di espulsione o respingimento dello straniero, di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, senza che rilevi la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale; la situazione impediente non deve necessariamente sussistere prima della pronuncia del decreto di espulsione, ma può avere carattere sopravvenuto (c.d. "sur place"), come nel caso del conflitto bellico riguardante l'Ucraina, che il giudice di pace ha il dovere di prendere in considerazione a tutela dello straniero proveniente dallo stato teatro di detto conflitto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16666 del 2023 Rv. 668022-01, N. 30136 del 2022 Rv. 665922-01